



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1280

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Indice

1. DDL S. 1280 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1280	5
1.2.2. Testo approvato 1280 (Bozza provvisoria)	15
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	19
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/07/2019	20
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/06/2021	31
1.4. Trattazione in consultiva	34
1.4.1. Sedute	35
1.4.2. Resoconti sommari	36
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	37
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2019	38
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	42
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411 (pom.) dell'08/06/2021	43
1.5. Trattazione in Assemblea	136
1.5.1. Sedute	137
1.5.2. Resoconti stenografici	138
1.5.2.1. Seduta n. 367 del 13/10/2021	139

1. DDL S. 1280 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1280
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Titolo breve: *Ratifica Protocollo emendativo Accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale*

Iter

13 ottobre 2021: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1280

approvato

[C.3322](#)

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **14 maggio 2019**; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , ARMENIA , TRASPORTI INTERNAZIONALI , AUTOTRASPORTI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 30 luglio 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 114 del 15 giugno 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 4

giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1280

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1280

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro dello sviluppo economico** (DI MAIO)

e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Onorevoli Senatori. - La sola modifica introdotta dall'emendamento all'Accordo di cui all'oggetto (integrazione dell'articolo 11) è riferita al caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).

L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene precisato ulteriormente che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

Tale modifica era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di Commissione Mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci (in particolare italiani) che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

Ciò al fine di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio dell'altra Parte contraente al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Relazione tecnica

Dall'attuazione del Protocollo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia.


La sola modifica introdotta dall'emendamento consiste in un'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo del 1999 e prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Il Protocollo, pertanto, non comporta, rispetto alla situazione di vigenza dell'Accordo attuale, alcun incremento delle attività connesse da parte delle competenti autorità e, di conseguenza, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

3 MAG. 2019


Il Ragioniere Generale dello Stato



Analisi tecnico-normativa

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione. L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo e via terra.

Esso emenda l'Accordo del 1999 prevedendo che sia possibile tecnicamente usare, nel caso di complessi veicolari stradali, una autorizzazione al trasporto internazionale delle merci su strada fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. La sottoscrizione di Accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'U.E. costituisce infatti il necessario presupposto per l'instaurazione e lo sviluppo di relazioni in tema di trasporti tra tali Stati e l'Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il Provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 3.01.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 8 GEN. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO EMENDATIVO
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI
MERCÌ, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati "Parti Contraenti"

con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio dei loro Stati,

hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo):

Articolo 1

Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo così formulato:

"4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata".

Articolo 2

Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo con il seguente:

"2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono:
per il Governo della Repubblica Italiana:
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Per il Governo della Repubblica di Armenia:
il Ministero del Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche."



Articolo 3

Il presente Protocollo e l'Accordo verranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali di entrambe le Parti Contraenti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile, con gli obblighi assunti nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui le Parti Contraenti sono membri e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 4

Questo Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed entra in vigore dal primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Yerevan il 31 luglio 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Armenia



PROTOCOL AMENDING
THE AGREEMENT ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, SIGNED ON 7 AUGUST 1999

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

intending to facilitate, regulate and increase the efficiency of international road transportation of passengers and goods carried out or transited through the respective territories of their States,

have agreed to modify the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on the International Road Transport of Passengers and Goods done at Yerevan on 7 August 1999 (hereinafter referred to as the Agreement) as follows:

Article 1

To add a new-paragraph 4 in Article 11 of the Agreement as follows:

"4. In case of a freight transport done by a combination of two vehicles (truck hauling a trailer or road tractor hauling a semi-trailer) it is possible to use the authorization also for only one of the two vehicles composing the combination (for the motorized vehicle or for the hauled vehicle) under condition that all vehicles involved are registered in the territory of one of the Contracting Parties. In the return trip it is possible to substitute the trailer (or semitrailer) by indicating its plate number on the authorization next to the plate number of the trailer (or semi-trailer) used in the outgoing trip".

Article 2

To replace the paragraph 2 of Article 25 as follows:

"2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:
for the Government of the Italian Republic - *the Ministry of Infrastructures and Transport,*



For the Government of the Republic of Armenia - *the Ministry of Transport, Communication and Information Technologies*"

Article 3

Both this Protocol and the Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of both Contracting Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Contracting Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

Article 4

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification through which the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.

Done at Yerevan on July 31st 2018, in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.



For the Government of the
Italian Republic



For the Government of the
Republic of Armenia



1.2.2. Testo approvato 1280 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1280

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 ottobre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1280
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Titolo breve: Ratifica Protocollo emendativo Accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 52 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 114 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
52ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1139) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1137) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
(Esame e rinvio)

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dei Protocolli addizionali, fatti rispettivamente nel dicembre 1997 e nel novembre 2017, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo nel 1983. Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, ratificata ad oggi da 68 Paesi - alcuni dei quali non appartenenti al Consiglio d'Europa come gli Stati Uniti, il Giappone e il Messico - ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad una straniero privato della libertà a seguito della condanna per un reato penale di scontare la relativa pena nel proprio Paese di origine, a condizione che abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione, che la sentenza di condanna sia definitiva e che la durata della condanna stessa sia pari ad almeno sei mesi. Il testo convenzionale, in particolare, individua le condizioni di trasferimento e la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Al fine di facilitare l'applicazione di tale Convenzione, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato nel dicembre 1997 un Protocollo addizionale, emendato poi da un successivo ed ulteriore Protocollo fatto nel novembre 2017, testi normativi che costituiscono l'oggetto della presente ratifica. Il Protocollo addizionale del 1997, composto di 9 articoli, è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, in particolare prevedendo, a determinate condizioni, il trasferimento delle persone condannate indipendentemente dal loro consenso. L'articolo 2, nello specifico, stabilisce che nel caso in cui un cittadino di uno Stato parte, nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva condanna in un altro Stato parte, tenti di sottrarsi all'esecuzione della pena, rifugiandosi nel territorio di cui è cittadino, lo Stato di condanna possa chiedere a quello di cittadinanza di procedere all'esecuzione della pena, anche previo arresto della persona condannata. L'articolo 3, pur ammettendo la possibilità per i Paesi firmatari di apporre riserve sul punto, dispone che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo purché vi sia una richiesta dello Stato di condanna e la condanna comporti l'espulsione o il riaccompagnamento alla frontiera, sentito il parere dell'interessato. La norma prevede tuttavia che la persona trasferita non possa comunque essere perseguita per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello di condanna, ad eccezione di alcune situazioni specificatamente disciplinate.

Stanti le difficoltà denunciate da molte Parti contraenti nel dare effettiva esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione nel settore penale ha avviato, sin dal 2015, un lavoro di stesura di una bozza modifica di tale normativa che ha portato alla sottoscrizione, nel novembre 2017, di un ulteriore Protocollo, emendativo del medesimo Protocollo addizionale. Il testo derivante, composto di 7 articoli, è finalizzato alla costruzione di una cornice normativa in materia di trasferimento delle persone condannate entro cui gli Stati possano cooperare, su base

volontaria, in particolare relativamente alle situazioni in cui un soggetto condannato non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna o sia oggetto di decreto di espulsione al termine del periodo di reclusione. Il Protocollo emendativo, in particolare, che non impone obblighi specifici agli Stati parte, nel modificare il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo addizionale, stabilisce la possibilità per lo Stato di condanna di richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della condanna quando la persona condannata abbia lasciato il Paese a giudizio ancora in corso o dopo l'emissione di una sentenza di condanna definitiva a suo carico e si trovi nel suo Stato di nazionalità (articolo 1). Il Protocollo, inoltre, nel modificare alcuni paragrafi dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo, prevede la possibilità per lo Stato di esecuzione di accordare il trasferimento di una persona condannata presso lo Stato di condanna che ne faccia richiesta senza il previo consenso del soggetto stesso, pur garantendo a quest'ultimo il diritto di esprimere un parere al riguardo, parere destinato ad essere registrato. Viene inoltre previsto che il soggetto trasferito in applicazione di tale procedura non possa essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, o essere sottoposto ad indagini da parte della magistratura, per i reati commessi precedentemente al trasferimento stesso, salvo si tratti dello stesso reato, o di ulteriori situazioni espressamente disciplinate (articolo 2).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 9.189 euro annui a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Gabon sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto nel maggio 2011. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame - l'Atto Senato 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Gabon, ex colonia francese a netta maggioranza cristiana, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,8 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun, la Guinea Equatoriale e il Congo-Brazzaville, in una posizione di considerevole importanza strategica. Repubblica semipresidenziale dal 1991, il Paese, che ha un Parlamento bicamerale composto da un'Assemblea nazionale di 120 seggi e da un Senato avente un numero di seggi variabile, può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano, anche se in realtà finisce con l'essere segnato dalla forte sperequazione nella distribuzione del reddito e da bassi indicatori in relazione all'indice sullo sviluppo umano.

Malgrado recenti difficoltà nei rapporti con l'Unione europea e i suoi Stati membri dovute alla crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, le relazioni bilaterali tra l'Italia ed il Gabon, anche di tipo economico, sono improntate da anni ad uno spirito di amicizia e di collaborazione. Pur in

mancanza di un Istituto italiano di cultura o di una scuola italiana, la promozione della lingua e della cultura italiana nel Paese è curata dall'Ambasciata a Libreville. La presenza poi, nella capitale africana, di un ente privato, denominato "Spazio Linguistico Michelangelo", contribuisce da tempo ad una proficua attività di istruzione, propedeutica all'accoglimento dei borsisti e degli studenti gabonesi presenti nelle università italiane.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Gabon, composto di 19 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei due Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza delle rispettive culture e dei popoli che le esprimono (articolo 1). Il testo è volto altresì a facilitare al contempo l'ammissione sul proprio territorio di cittadini dell'altra Parte per scopi di formazione e di studio (articolo 2) e ad impegnare le Parti a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni e a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai due Paesi (articoli 3-4). I successivi articoli prevedono la reciproca messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati e lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti e ricercatori (articoli 5-6). Altre misure riguardano l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca garantito agli specialisti, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti (articolo 7), gli scambi di materiali di studio e di ricerca, anche nell'ambito musicale (articoli 8 e 10), la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra le stazioni di radio-diffusione e televisive (articolo 9), la cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo (articolo 11) e la collaborazione sul piano sportivo (articolo 12). Gli ulteriori articoli si riferiscono alla reciproca partecipazione a manifestazioni culturali, agli scambi in campo giornalistico e alla cooperazione interuniversitaria (articoli 13-15). Una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due Capitali, è appositamente istituita per dare applicazione all'Accordo e per esaminare il progresso della cooperazione bilaterale nei settori di interesse (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 234.920 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, il relatore coglie l'occasione della discussione del presente disegno di legge per ricordare la figura di Albert Schweitzer, medico, musicista, filantropo e musicista franco-tedesco, insignito del premio Nobel per la pace nel 1952, che, poco più che trentenne, decise di lasciare una carriera già avviata in Germania per dedicarsi all'aiuto dei più poveri proprio in Gabon

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Kazakistan, sottoscritto nel dicembre 2015, e del correlato Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

L'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di tre anni e destinato a sostituire un

Accordo di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di *partnership* che coinvolga le rispettive società civili. Il testo, che si compone di 287 articoli suddivisi in nove titoli, 287, di 7 allegati e di un Protocollo, si inserisce nell'ambito della strategia europea per l'Asia centrale - che interessa anche Paesi quali il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan - finalizzata al rafforzamento politico ed economico dell'Unione nella regione.

L'Accordo, fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegna le Parti a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, nonché a contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale (Titolo I, articoli 1-3).

Il testo definisce, quindi, i termini del dialogo politico in materia di cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, impegnando le Parti a sviluppare un dialogo politico efficace nei settori di reciproco interesse, per promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale (Titolo II, articoli 4-13).

Il Titolo III (articoli 14-198), dedicato al commercio ed alle imprese, regola - fra gli altri - lo scambio delle merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie, i movimenti di capitali, gli appalti pubblici, le materie prime, la concorrenza. Si tratta di aspetti di grande rilievo, tenuto conto che con la sottoscrizione di tale Accordo l'Unione europea punta a promuovere, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie per consentire all'economia del Kazakistan, attualmente in fase di transizione, di indirizzarsi verso la piena accettazione del libero mercato. A tal riguardo, l'Accordo impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT).

I successivi titoli dell'Accordo sono dedicati alla cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (Titolo IV, articoli 199-234), alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (Titolo V, articoli 235-243), alle altre politiche di cooperazione (Titolo VI, articoli 244-260) - fra cui quelle relative ai settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della tutela dei consumatori, della cooperazione regionale - e alla cooperazione finanziaria e tecnica (Titolo VII, articoli 261-267).

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articoli 268-270), prevede un Consiglio di cooperazione, cui spettano compiti di monitoraggio e di aggiornamento dei contenuti dell'intesa, un Comitato di cooperazione, eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc* e un Comitato parlamentare di cooperazione, quale foro privilegiato per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e del Kazakistan.

Gli Allegati al testo sono relativi alle riserve apposte all'Accordo dalle Parti (Allegato I), a talune limitazioni applicate dal Kazakistan (Allegato II), agli ambiti di applicazione in materia di appalti (Allegato III), ai mezzi per la pubblicazione delle informazioni e degli avvisi relativi agli appalti (Allegato IV), alle regole per l'arbitrato in materia di risoluzione delle controversie (Allegato V), al codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori (Allegato VI) e al meccanismo di mediazione (Allegato VII).

Il Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, composto di 14 articoli, definisce le modalità e le condizioni per le Parti per la reciproca collaborazione al fine di garantire la corretta applicazione della loro legislazione doganale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta in 15.280 euro a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica del Protocollo, sottoscritto nel luglio 2018, emendativo dell'Accordo risalente al 1999 tra l'Italia e Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.

Ricorda che l'Accordo del 1999 fra l'Italia e l'Armenia è volto a facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.

Il Protocollo emendativo in esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli. L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene inoltre precisato che nel viaggio di ritorno sia possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

La relazione al disegno di legge spiega che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Il Protocollo emendativo dispone inoltre la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1086) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (AS 2969), ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di materiale della difesa interessate da una possibile cooperazione bilaterale, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore Ciampolillo, relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Bolivia in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel marzo 2010.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi

al nostro esame - l'Atto Senato 2812 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953, è composto di 20 articoli e si propone di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in questi importanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

L'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 254.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 263.140 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione del Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 gennaio 2019.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto al ministro plenipotenziario, Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottolineando che si è deciso di avviare, non a caso, l'indagine in parola con la sua audizione, in maniera da avere un primo inquadramento generale dell'intera fenomenologia connessa alla situazione delle comunità dei connazionali residenti all'estero, con particolare riferimento, tuttavia, alle nuove realtà dell'emigrazione italiana, rappresentate, ad esempio, dai giovani che decidono di cercare un loro futuro lavorativo fuori dai confini nazionali e dai meno giovani che, al termine della loro attività professionale, hanno assunto la determinazione di stabilirsi altrove per il godimento della pensione.

Il ministro VIGNALI tiene a precisare, preliminarmente, che le cosiddette "nuove ondate di mobilità" dei cittadini italiani verso l'estero rappresentano una realtà multiforme e, occorre riconoscerlo, non del tutto conosciuta dall'opinione pubblica. Si tratta di una "Italia fuori dall'Italia" che aspira a migliorare le proprie condizioni di vita e che non può essere ridotta meramente al dato della "fuga di cervelli", termine fin troppo abusato, dal momento che solamente il 40 per cento circa dei medesimi risulta essere in possesso di un diploma di laurea. Complessivamente, continua l'oratore, i dati ufficiali ci dicono che circa 6 milioni di concittadini risultano residenti all'estero - un numero equivalente alla popolazione di una grande regione italiana - di cui un milione ha lasciato il Paese negli ultimi 5-6 anni. Si può ritenere che tutte queste persone abbiano intrapreso un percorso di vita formativo all'estero, che, indubbiamente, li arricchirà dal punto di vista della crescita individuale, ma che dal punto di vista del Paese di origine, ossia l'Italia, rischia di rappresentare una perdita secca (valutata recentemente in circa 14 miliardi di euro l'anno), se tale flusso rimane unidirezionale. Sotto tale profilo, secondo il direttore Vignali, appare, quindi, fondamentale che le istituzioni preposte "accompagnino" questi giovani - che sono, a tutti gli effetti, portatori di interessi, di richieste e di proposte - sia nella fase della loro partenza, che nell'auspicabile momento di rientro, fornendo loro adeguati servizi e vere e proprie strategie di reinserimento. Come evidenziato anche nell'ultima Conferenza degli Ambasciatori, le nuove collettività di connazionali - la metà delle quali è composta da persone con meno di 40 anni - costituiscono uno dei tanti fattori che vertebrano il *soft power* dell'Italia nel mondo e, proprio per la loro nuova e originale caratterizzazione, molto spesso sfuggono al contatto con gli organismi, consolati ed ambasciate, incaricati *ex officio* della loro assistenza. Proprio a tale ultimo riguardo, il Ministero ha approntato tutta una serie di progetti di piattaforme digitali per facilitare la loro vita quotidiana, quali, ad esempio, la captazione a distanza dei dati biometrici (che finora ha riguardato già 13 mila italiani), un sistema di pagamento remoto e un meccanismo pubblico di identità digitale. Inoltre, è al momento in sperimentazione, presso tre sedi consolari europee, il sistema di rilascio delle

carte di identità elettroniche, che, una volta messo a regime, verrà esteso a tutti i Paesi dell'Unione europea.

Il direttore VIGNALI, successivamente, si sofferma sull'annoso problema della rappresentanza dei Comites, i quali, come è noto, verranno rinnovati nella primavera del 2020. In proposito, ci si è prefissati l'obiettivo di pervenire ad un evento elettorale più partecipato rispetto all'ultimo, cercando, da un lato, di aumentare il numero dei votanti complessivi, dall'altro, di coinvolgere maggiormente proprio le giovani generazioni.

A tale proposito, l'oratore non può mancare di segnalare la non secondaria discrasia in atto: a fronte di un considerevole ampliamento del corpo elettorale (per le prossime elezioni si prevede di superare i cinque milioni di elettori) si deve constatare un progressivo e costante restringimento delle risorse amministrative e finanziarie che sono necessarie per garantire il funzionamento della macchina elettorale, nonostante gli sforzi organizzativi che il Maeci cerca di realizzare con sempre maggiore difficoltà.

L'oratore conclude, quindi, il suo intervento soffermandosi sulle questioni specifiche riguardanti la *Brexit*, ricordando che si è deciso di potenziare all'uopo il Consolato generale di Londra e di creare una nuova sede consolare a Manchester, il Venezuela, dove sono presenti 143 mila persone a tutti gli effetti in possesso di regolare passaporto italiano, e l'appuntamento importante della conferenza Stato-Regioni-CGIE, che si terrà il prossimo mese di novembre, per disaminare le diverse problematiche del fenomeno in oggetto.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i senatori a porre eventuali quesiti all'auditò.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD*) chiede se esistono dati in merito al numero di persone, della nuova emigrazione, che interagiscono con i consolati, nonché sui Paesi di destinazione di quel milione di italiani fuoriusciti negli ultimi anni.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore [IWObI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale domanda se le cifre fornite concernono anche il continente africano, e del presidente [PETROCELLI](#), il quale chiede lumi avuto riguardo a due temi: la situazione della comunità italiana in Sud Africa; se, a suo avviso, il sistema di voto cosiddetto "inversione dell'opzione" può essere ritenuto responsabile della recente bassa partecipazione al voto dei Comites.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) si interroga sull'opportunità che un residente all'estero, ancorché di origine italiana ma non contribuente, abbia, comunque, il diritto di partecipare alle elezioni politiche nazionali.

Per ultimo, il senatore [AIMI](#) (*FI-BP*) chiede se esistono informazioni ancora più circostanziate sul flusso dei nuovi migranti connazionali, nonché ulteriori elementi sulla situazione in Sud Africa, ove sembra in atto una sorta di condotta antirazziale violenta "alla rovescia", ossia contro i bianchi.

In sede di replica, il ministro VIGNALI fa presente che, molto spesso, risulta assai complicato, per gli uffici del Ministero, pervenire a dati certi sulla consistenza e sulle caratteristiche della nuova emigrazione, anche e soprattutto perché i componenti di quest'ultima hanno spesso propensione a non entrare in contatto con gli uffici medesimi, proprio perché stanno vivendo l'inizio di una esperienza di cui, ovviamente, non hanno ancora certezza circa la sua riuscita.

Dopo aver confermato che, effettivamente, in Sud Africa, la comunità italiana è tra quelle a rischio rispetto ad una ondata di crescente violenza, tiene a specificare, tuttavia, che tale violenza ha assunto finora i connotati tipici di espressione della criminalità comune e non ancora di quella politica o "razziale" contro la comunità bianca.

Circa il sistema della cosiddetta "inversione dell'opzione", che consiste nel fatto che, per l'elezione dei Comites, ciascun avente diritto deve manifestare apertamente, attraverso l'apposita registrazione, che intende votare nel Paese ove risiede, esprime l'opinione che non possa essere considerato responsabile

dell'abbassamento del numero dei votanti, rappresentando, invece, un meccanismo vantaggioso e congeniale al risparmio dei costi, proprio perché, costringendo gli interessati ad esprimersi, fa in modo che l'apparato burocratico restringa il proprio campo di assistenza a chi effettivamente vuole esercitare il diritto di voto.

Per quanto concerne le caratteristiche dell'ondata migratoria più recente, rammenta che essa è cominciata con l'insorgere della crisi economica del 2007, aumentando progressivamente per stabilizzarsi fino al momento attuale, con rientri assai limitati.

Occorre, infine, sfatare il luogo comune secondo cui i soggetti di tale migrazione provengono soprattutto dalle regioni più povere del Paese: in realtà, dati alla mano, è accertato che la maggior parte delle partenze ha origine dalle regioni più ricche e con minore tasso di disoccupazione, quali la Lombardia, il Veneto e il Piemonte.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
114^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il

prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Rojc a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che sono stati auditi, nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 giugno, gli Ambasciatori della Palestina e di Israele in Italia, sul conflitto intercorso in Israele e Gaza, ed entrambi hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione. Fa presente altresì che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, è stato audito in videoconferenza, nella giornata di giovedì 10 giugno, in sede di Ufficio di Presidenza, il Direttore di Porte Aperte Onlus, Cristian Nani, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1280
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Titolo breve: *Ratifica Protocollo emendativo Accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 53 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 411 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
53ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente condizione:

- all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 4-*sexies*, comma 4, occorre indicare un termine temporale per l'emanazione del decreto interministeriale ivi previsto.

Propone altresì le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, occorre ridurre il termine di 180 giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali di cui ai nuovi articoli 47-*bis* e 47-*ter* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l'urgenza presupposta, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, all'adozione di un decreto-legge;
- all'articolo 1, lettera c), capoverso Art. 47-*quater*, comma 1, sarebbe opportuno specificare i criteri di individuazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori chiamati a far parte dell'Osservatorio permanente da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- all'articolo 14, comma 1, lettera c), si rileva che la previsione di termini più brevi di attuazione del Piano ambientale, eventualmente concordati tra gestione commissariale e affittuario, non godrebbero dello stesso regime di pubblicità della tempistica stabilita nel Piano ambientale, approvato con DPCM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La Sottocommissione conviene.

(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, fatto

proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Parere alla 3a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, il seguente parere:

La Commissione,

premessi che:

- l'articolo 9 della Costituzione statuisce che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione;
- l'articolo 117, terzo comma, attribuisce la materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali alla potestà legislativa concorrente;
- l'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004 stabilisce che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- all'articolo 4, lettera c., della Convenzione oggetto di ratifica, le parti riconoscono che l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto a limitazioni per la protezione degli altrui diritti e libertà;
- l'articolo 7, lettera b., della stessa Convenzione contiene un impegno delle parti a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;
- l'articolo 6 del testo precisa, tuttavia, che la convenzione non possa essere in alcun modo interpretata al fine di influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all'eredità culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali (lettera b.), o di generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità (lettera c.);
- all'articolo 11, lettera b) le parti firmatarie si impegnano a sviluppare il contesto professionale che permetta l'azione congiunta dei vari soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all'articolo 13 le stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in materia, considerato che
- occorre in ogni caso garantire che la ratifica della convenzione non comporti, anche indirettamente, la possibilità di limitare la fruizione di beni del patrimonio culturale nazionale in quanto suscettibili di giudizi di disvalore da parte di talune comunità;
- occorre altresì garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure professionali che operano nell'ambito della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del disegno di legge di ratifica una clausola di salvaguardia del seguente tenore: «Dall'applicazione della Convenzione non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia».

Il senatore [PARRINI](#) (PD) propone di integrare il parere non ostativo proposto dal relatore con la condizione che sia introdotta una disposizione che preveda il riconoscimento e la tutela del lavoro e delle figure professionali coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) integra perciò lo schema di parere con la seguente premessa:

- all'articolo 11, lettera b) le parti firmatarie si impegnano a sviluppare il contesto professionale

che permetta l'azione congiunta dei vari soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all'articolo 13 le stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in materia;
la seguente considerazione:

- occorre altresì garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure professionali che operano nell'ambito della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

e la seguente condizione:

- sia introdotta una disposizione che preveda il riconoscimento e la tutela del lavoro e delle figure professionali coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

La Sottocommissione conviene e approva il parere così come integrato dal relatore.

(1086) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1278) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1280) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1149) *Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia*

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (n. 102)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
411ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente **PESCO** comunica che sono stati presentati 166 emendamenti e 34 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto di seduta).

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.10 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.35 (testo 2), 1.66 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.6.

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) integra la relazione sul disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 4, recante interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie ad alta velocità, occorre rilevare che per il lotto prioritario Battipaglia-Praia della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, di cui al comma 2, è prevista la realizzazione di un tracciato di 127 chilometri per un costo di 6.100 milioni di euro.

Da ciò si deduce che il lotto sopra menzionato ha una spesa prevista a chilometro di 48 milioni di euro. Al riguardo, secondo la Corte dei conti europea (Relazione speciale n. 19 del 2018, paragrafo 37), il costo medio, a livello europeo, di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità è di 25 milioni di euro.

Fa quindi presente che andrebbero pertanto forniti elementi di chiarimento sulla corretta e congrua quantificazione degli oneri, sulla base di una valutazione accurata delle esigenze infrastrutturali e di mobilità dell'area su cui si intende intervenire, anche al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio entro tempi ragionevoli.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) avanza la richiesta di un chiarimento sulla scheda progetto riguardante la realizzazione delle case dei servizi di cittadinanza digitale correlati al progetto "POLIS", domandando peraltro se sia già stato definito l'elenco dei comuni che beneficeranno della realizzazione del progetto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti sul percorso metodologico che verrà seguito della Commissione per l'esame del provvedimento, alla luce della calendarizzazione in Assemblea, fissata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per la prossima settimana.

Altresì, evidenzia come le proposte emendative del proprio Gruppo siano focalizzate sul problema del *super bonus* del 110 per cento, al fine di favorirne l'ampliamento e la proroga dei termini, andando così incontro alle aspettative di diversi soggetti come le strutture ricettive e alberghiere.

Altresì, altre tematiche affrontate dagli emendamenti dei senatori di Fratelli d'Italia attengono all'utilizzo, come mezzo di copertura, delle risorse residue del *cashback*, nonché al potenziamento del settore dei trasporti.

Per quanto attiene sempre al *superbonus*, chiede alla rappresentante del Governo elementi informativi sui tempi di proroga dello strumento e, in particolare, se sarà necessario attendere la prossima legge di bilancio oppure si potrà intervenire già prima con altri provvedimenti legislativi.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avanza una richiesta di chiarimento sulla metodologia con cui saranno esaminate le proposte emendative, anche in considerazione del carattere localistico di alcuni emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), in sede di replica, giudica meritevoli di approfondimento gli spunti di riflessione formulati dai senatori intervenuti e, con riguardo all'istituto del *superbonus*, ricorda che occorre approfondire alcune tematiche legate alla estensione dell'ambito soggettivo, alla proroga dei termini di utilizzo e alla credibilità del credito di imposta.

In merito al carattere localistico di alcune proposte emendative, fa presente come le risorse del Fondo complementare siano comunque destinate ad avere ricadute su molteplici realtà territoriali.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), svolgendo l'intervento di replica, evidenzia che la Commissione si sarebbe aspettata un maggiore grado di dettaglio dalle schede progetto, con particolare riguardo alla localizzazione dei diversi investimenti.

Pur riconoscendo che ulteriori elementi informativi sono stati acquisiti attraverso le audizioni dei vari rappresentanti del Governo, auspica comunque, nell'ottica della leale collaborazione tra Parlamento e Governo, l'acquisizione di ulteriori e più precisi elementi.

Relativamente all'istituto del *superbonus*, rimarca le forti aspettative riposte da diversi soggetti - come famiglie, condomini e categorie produttive, quale quella degli albergatori - in un ampliamento dell'istituto.

Il [PRESIDENTE](#), prima di dare la parola alla rappresentante del Governo, fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti per la valutazione delle improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

In considerazione delle ricadute territoriali degli interventi finanziati con il Fondo complementare, sarebbe orientato, in linea di massima, a ritenere proponibili gli emendamenti localistici, per consentire un esame nel merito.

Invece, appare più problematica la proponibilità di emendamenti che introducono misure di sostegno e di ristoro alle categorie produttive e che quindi si adatterebbero maggiormente ad altre tipologie di provvedimento.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si sofferma sulla richiesta di chiarimento avanzata dalla senatrice Modena, riservandosi, relativamente al progetto "POLIS", di fornire i dati sui comuni beneficiari dell'iniziativa, sottolineando che si tratta di enti comunali con popolazione fino a 15 mila abitanti, situati in settantadue aree interne. In particolare, si riserva di acquisire maggiori elementi informativi all'esito dell'interlocuzione con Poste Italiane, ricordando che il progetto in questione consiste nella realizzazione di uno sportello unico di prossimità, che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

Peraltro, all'interno di tale progetto, 120 milioni sono destinati a finanziare le "officine municipali", ossia servizi alla cittadinanza basati sul *co-working* pubblico-privato.

Con riguardo alle considerazioni sul *superbonus* del 110 per cento, ricorda che, nell'audizione di ieri presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha fornito rassicurazioni sulla proroga di tale istituto. A tale riguardo, la legge di bilancio rappresenta lo strumento presumibilmente più idoneo per intervenire; peraltro, rammenta come, in base al comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame, il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura del *superbonus* consentirà di utilizzare le eventuali economie di spesa previste anche in via prospettica per la proroga dell'istituto stesso, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Resta comunque ferma la disponibilità del Governo ad individuare ulteriori soluzioni e a studiare coperture alternative.

Auspica poi, di qui ai prossimi due giorni, l'acquisizione delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato sugli emendamenti presentati.

Assicura quindi la disponibilità del Governo ad approfondire le implicazioni di eventuali schede progetto che la Commissione ritenesse meritevoli di attenzione, anche fornendo maggiori elementi di dettaglio.

Da ultimo, relativamente alla richiesta di chiarimenti sul costo dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, per il lotto Battipaglia-Praia, illustra una Nota che mette a disposizione della Commissione, dalla quale risulta che le caratteristiche orografiche del territorio italiano incidono sul costo degli interventi, contribuendo ad una conseguente lievitazione del costo medio.

In particolare, fa presente che, come precisato nel richiamato paragrafo 37 della Relazione speciale n. 19 del 2018 della Corte dei Conti europea, il costo indicato di un chilometro di infrastruttura ferroviaria ad alta velocità rappresenta una media europea. Tuttavia, la stessa Corte evidenzia che particolari situazioni ambientali, territoriali e costruttive costituiscono elementi che possono determinare un incremento del costo chilometrico delle tratte ad alta velocità, portando alcuni significativi esempi, tra cui antropizzazione, lunghezze delle gallerie e dei viadotti. In particolare, per quanto attiene la tratta alta velocità Battipaglia-Praia della Salerno-Reggio Calabria, è da sottolineare come i territori interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura, in termini orografici, geologici, idraulici e sismici, risultano particolarmente complessi ed eterogenei. I precedenti studi (2005) dimostravano che l'incidenza delle gallerie era variabile dal 63 per cento al 74 per cento (a seconda dei corridoi scelti: tirrenico, autostradale). Nello studio del 2021, al fine di rendere l'iniziativa più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che realizzativo e, soprattutto, finanziario, si è ripreso il corridoio autostradale che allora presentava un minor numero di gallerie cercando, laddove possibile, di ottimizzarlo con i criteri attuali, aumentando, ad esempio, le pendenze longitudinali dal 12 al 18 per mille, in modo da ridurre la necessità di gallerie lunghe, ovvero ricercando dei tracciati planimetrici che consentano di sfruttare le (poche) pianure presenti.

Applicando tali criteri, il primo lotto di tale corridoio presenta, infatti, un'incidenza di gallerie pari a circa il 42 per cento del totale (52 km su 127), incidendo in modo particolare, oltre agli altri

elementi citati, sul costo chilometrico dell'opera.

Il **PRESIDENTE**, nel ringraziare la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, osserva, con riguardo al costo dell'alta velocità ferroviaria, come questo rimanga ad un livello medio elevato, anche dopo scelte progettuali funzionali al mantenimento della sostenibilità finanziaria.

La senatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente come la conformazione del nostro territorio renda inevitabili dei costi che determinano conseguenti riflessi progettuali.

Il **PRESIDENTE**, non registrandosi richieste di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rinvia ad una successiva seduta il prosieguo dell'esame del provvedimento, riservandosi, nella giornata di domani, la possibilità di dichiarare le improponibilità per estraneità di materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la necessità di avere conferma del carattere prudenziale della quantificazione dell'onere, stimato dall'articolo 3 in 138.800 euro annui, considerato che - come esplicitato nella relazione tecnica - i criteri di suddivisione dei costi tra i Paesi membri del *Forum* non sono ancora stati precisati nelle riunioni ministeriali, ancorché il principio di base previsto dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto sia quello della ripartizione su base paritaria. Chiede, inoltre, conferma dell'idoneità della copertura anche nel caso in cui le riunioni ministeriali del *Forum* si svolgano in luoghi diversi dalla sede dell'organizzazione, ossia Il Cairo, oppure nel caso in cui vengano indette riunioni straordinarie.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una Nota nella quale viene confermata la prudenzialità della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sia nel caso in cui le riunioni del *Forum* si dovessero tenere in una località diversa dalla sede istituzionale, ossia il Cairo, sia nel caso di riunioni straordinarie.

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riformulati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità. Chiede conferma dell'assenza di oneri degli emendamenti 4.0.4 e 4.0.4 (testo 2), che intervengono sulla disciplina di recepimento della normativa europea in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei titoli nel settore. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza dei soggetti fragili. Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).

Riepiloga poi gli emendamenti illustrati nella seduta del 26 maggio, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, che l'emendamento 1.2 comporta maggiori oneri. Occorre invece valutare i profili finanziari della proposta 1.3, che modifica la copertura finanziaria del medesimo articolo. Comporta maggiori oneri la proposta 1.5, che sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1. Circa l'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.1 (testo 2) e 4.0.2, nonché della proposta 4.0.3, in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina. In riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, le proposte 17.0.1 e 17.0.2 comportano maggiori oneri. Rende necessaria la relazione tecnica per gli emendamenti 17.0.3 e 17.0.4, in tema di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica sull'emendamento 30.0.1, che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli. Rispetto alle proposte relative all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 33.0.1, che istituisce un credito d'imposta per incentivare la produzione d'idrogeno con copertura mediante tetto di spesa. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, chiede la relazione tecnica sulla proposta 36.0.1, sul ricollocamento nei ruoli dei magistrati candidati o eletti a cariche elettive. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti. Comporta maggiori oneri la proposta

36.0.3, in quanto a fronte di un onere a regime è prevista una copertura temporanea fino al 2027. In relazione alle proposte riferite all'articolo 38, non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica l'emendamento 38.1, che estende la clausola di neutralità a disposizioni recanti effetti finanziari.

Su tutti i restanti emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta 1.2, rilevando che essa comporta maggiori oneri.

Sull'emendamento 1.3 formula un avviso contrario, in quanto l'emendamento potrebbe comportare effetti pregiudizievoli per il funzionamento dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Sull'emendamento 1.5 formula una valutazione contraria, in quanto la proposta sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 1, determinando maggiori oneri.

Chiede poi di accantonare l'esame dell'emendamento 1.0.1, dal momento che la relazione tecnica è in verifica presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Richiama poi l'attenzione su alcuni emendamenti all'articolo 2 non segnalati dalla relatrice, tra cui la proposta 2.1, sulla quale esprime un avviso contrario in quanto essa genera oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica, con il rischio altresì di non chiudere una procedura di infrazione.

Su richiesta della senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 4 segnalati dalla relatrice, esprime un avviso contrario sulle proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE avverte che restano invece accantonate le riformulazioni dei predetti emendamenti, ove presentate.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, la rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare la proposta 8.4, sulla quale si è in attesa di acquisire la relazione tecnica. Segnala poi gli emendamenti da 8.13 a 8.19, non riportati dalla relatrice, sottolineando l'esigenza di acquisire la relazione tecnica. Altresì, risulta necessaria la relazione tecnica anche sulle proposte 8.20 e 8.21 non segnalate dalla Commissione.

Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, rappresenta la necessità di acquisire l'apposita relazione tecnica, in assenza della quale il parere è contrario.

Sulla portata normativa degli emendamenti 8.20 e 8.21 si apre un dibattito in cui intervengono la senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario Alessandra SARTORE e il senatore [MANCA](#) (*PD*), all'esito del quale il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma poi sull'avviso contrario espresso dal Governo in merito agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sottolineando l'esigenza di conformare alle direttive europee diversi profili dell'ordinamento nazionale.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle suddette proposte, per consentire un approfondimento.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE segnala poi l'emendamento 10.0.1, sul quale rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, analoga necessità attiene all'emendamento 13.5 per il quale prospetta la possibilità di una riformulazione con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.0.1 e 13.5.

In merito agli emendamenti all'articolo 17 segnalati dalla relatrice, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.0.1 e 17.0.2, in quanto foriere di maggiori oneri. Peraltro, il comma 6 di tali proposte determina oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che chiarisca il profilo finanziario della disposizione nel suo complesso e fornisca elementi informativi in ordine all'impatto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Peraltro, rappresenta, ai fini del necessario coordinamento, che sono attualmente in discussione, presso la competente Commissione parlamentare, i disegni di legge n. 897 e connessi sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private.

Il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui testi base delle proposte emendative, mantenendo accantonate le riformulazioni.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che il disegno di legge n. 897 richiamato dal Sottosegretario è da tempo all'esame della Commissione affari costituzionali, senza progressi significativi.

E' quindi inevitabile che si utilizzino altri provvedimenti legislativi per veicolare le proposte sulla videosorveglianza attraverso appositi emendamenti.

Auspica quindi un approfondimento, alla luce delle indicazioni fornite dal Governo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, a prescindere da considerazioni di merito, gli emendamenti in esame non dovrebbero recare profili di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE evidenzia che gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 estendono la portata temporale dell'onere, senza adeguarne la copertura, il che rende inevitabile l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogato le precedenti fasi di esame del disegno di legge n. 897, auspica che le interlocuzioni in corso tra i Ministeri competenti favoriscano una celere soluzione, prospettando anche la possibile disgiunzione tra la tematica della tutela delle persone disabili, quella dei minori e quella delle persone ricoverate presso residenze sanitarie assistenziali.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel concordare con la valutazione del Presidente sui profili di onerosità degli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, pone l'accento sulla tipicità di contenuto che dovrebbe caratterizzare il disegno di legge europea, evitandone un utilizzo improprio attraverso la presentazione di proposte emendative che risultano estranee.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di fornire un'urgente risposta ai problemi connessi al disegno di legge sulla videosorveglianza, esprimendo il proprio imbarazzo per l'incapacità del Parlamento di legiferare sul tema.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ribadisce la necessità di legiferare utilizzando gli strumenti e le sedi opportune.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo le considerazioni svolte dal senatore Manca, osserva come la tematica della videosorveglianza richieda soluzioni rapide, anche per scongiurare il mancato utilizzo di risorse già stanziata per la copertura.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) si associa alle considerazioni sull'urgenza della tematica della videosorveglianza, osservando come, ogni volta, i veicoli normativi individuati non siano mai considerati opportuni, sia che si tratti della legge europea, piuttosto che della legge di bilancio o del decreto semplificazioni.

Chiede quindi una rapida soluzione della problematica in esame.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 23, il sottosegretario Alessandra SARTORE chiede l'accantonamento della proposta 23.0.2, sulla quale è in corso di verifica la relazione tecnica. Per lo stesso motivo, chiede di accantonare anche l'esame dell'emendamento 23.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 8.20, 8.21, 17.0.1 e 17.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 23, fatta eccezione per le proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 4.0.4 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1 e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 alla fine, ivi compresa la proposta 28.13 (già 28.0.2)."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

G/2207/1/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di ripresa e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare approvato dall'articolo 1, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina 82 miliardi di euro al Mezzogiorno sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, corrispondenti a una quota del 40 per cento. Data la finalità del Piano nazionale per gli investimenti complementari, volto ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare necessario che il monitoraggio della ricaduta territoriale sia esteso all'intero quadro del PNRR, anche ai fini della verifica della legge sulla quota di investimenti ordinari da allocare nel Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente. Come osservato dalla Svimez, una distribuzione territoriale delle risorse più favorevole al Mezzogiorno, e più coerente con l'obiettivo europeo della coesione territoriale (pari al 50 per cento), non solo avrebbe l'effetto di incrementare significativamente la crescita del PIL meridionale e di attivare un ulteriore incremento di posti di lavoro, ma determinerebbe anche una maggiore crescita complessiva dell'economia nazionale di circa un punto percentuale; il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno sono uno dei tre obiettivi trasversali del PNRR e rientrano tra gli obiettivi individuati anche nelle Raccomandazioni della Commissione europea formulate nei confronti del nostro Paese. In relazione a tali priorità sono previste sia risorse provenienti dal fondo React-EU, per un importo di circa 8,4 miliardi, che stanziamenti del «Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027» (FSC), per il quale all'articolo 2 del presente decreto-legge viene disposto con il Fondo complementare un incremento delle risorse di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 senza un riferimento espresso alle finalità del PNRR;

il PNRR presentato dal Governo, in piena coerenza con i pilastri del Programma *Next Generation* EU (NGEU), assegna il maggior impegno al riequilibrio territoriale con la «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile», al fine di realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia complessiva e, nello specifico, con «l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale»;

nell'ambito della «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile», del PNRR, le cui risorse ammontano complessivamente a 25,40 miliardi di euro, gli Interventi sulla rete ferroviaria rappresentano la prima componente (M3C1.1), con risorse pari a 24,77 miliardi di euro;

il PNRR, con la finalità di avviare concretamente politiche per il superamento dei divari tra le diverse aree del Paese, dettaglia l'investimento con queste intenzioni progettuali: estendere l'Alta Velocità al Sud, con la conclusione della direttrice Napoli-Bari, l'avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia;

con decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è stata autorizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di Alta velocità, della direttrice ferroviarie Salerno-Reggio Calabria;

nel PNRR, per l'investimento sulla rete ad alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, viene previsto l'obiettivo di un miglioramento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci; in

particolare per il porto di Gioia Tauro ulteriori significative risorse sono previste da subito a valere su risorse nazionali;

il comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge, integrando l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria l'autorizzazione di una spesa complessiva di 9.4 miliardi di euro. In proposito, già nel PNNR inviato alla Commissione europea, nell'ambito dei Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (M3-C1-I 1.1), sono previste risorse per l'AV Salerno-Reggio Calabria pari a 1,8 miliardi euro;

impegna il Governo:

considerata la finalità d'integrazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad adoperarsi per garantire che, per tutte le misure disposte dal PNRR e per le linee di intervento indicate nel Piano complementare, ciascuna missione e ciascun programma di investimento sia orientato a favorire l'impegno della coesione territoriale attraverso una coerente allocazione delle risorse nel rispetto della legge sulla quota di investimenti ordinari da destinare al Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente, anche attraverso un monitoraggio costante e puntuale di verifica della quota prevedibile ed effettiva allocata per ciascun intervento;

con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione (FSC), ad adoperarsi per garantire, nel periodo di programmazione 2021-2027, gli attuali criteri di riparto previsti per tale Fondo, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud;

ad adoperarsi per predisporre, tramite la Rete Ferroviaria Italiana, il migliore progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, con caratteristiche che consentono l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale e una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni, anche con un adeguato collegamento con la linea di Gioia Tauro, ma che minimizzi anche l'impatto sul territorio.

G/2207/2/5

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il successo della campagna di vaccinazioni e il rallentare della curva dei contagi ci spinge ad affrontare con speranza le sfide per uscire dallo stato di fermo e di emergenza imposto dalla pandemia da COVID-19. Ripristinare la fiducia nella possibilità di viaggiare sarà il banco di prova per vincere la crisi che il settore turistico, con tutto il suo indotto, sta vivendo;

in tale quadro, sarà da subito fondamentale - in attesa che prendano corpo i programmi del PNRR - imprimere la giusta direzione alle risorse e agli investimenti previsti nel decreto-legge in oggetto;

le aziende di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente, oltre ad essere ricomprese nelle iniziative legate alle infrastrutture, rientrano pienamente nella filiera che alimenta e supporta l'offerta turistica nel nostro Paese, essendo le «ruote» di questo comparto strategico e che ha più di tutti gli altri subito gli effetti della pandemia;

la necessità di supportare tale settore è contenuta nella relazione approvata dalle Commissioni riunite 5 e 14 del Senato della Repubblica sulla Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XVI, n. 5) «Nell'ambito dei progetti per il rinnovo e l'ammmodernamento tecnologico del trasporto pubblico locale (TPL), del trasporto privato e delle merci, va segnalata la mancanza di iniziative volte a comprendere anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese, per cui occorre prevedere un adeguato investimento per il rinnovo della flotta del settore dei bus turistici, anche

nell'ottica di utilizzarli a supporto del TPL e del trasporto scolastico, come già sta avvenendo in alcune regioni a causa delle nuove esigenze di mobilità dovute alla crisi pandemica»;

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

viene disposta l'assegnazione di 1.400 milioni per programmi e interventi di rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi,

impegna il Governo:

ad includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese.

G/2207/3/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207),

premessi che:

all'articolo 1 comma 2, lettera e), del provvedimento in oggetto sono previsti Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, destinando 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

più in dettaglio nei punti nei punti 1 e 2 vengono previste risorse per il rinnovo delle flotte di bus e navi verdi, che risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR e nei punti 3 e 4 risorse per il rafforzamento delle linee regionali gestite da Regioni e Municipalità e per il rinnovo del materiale rotabile, complementari alla Missione 3-Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 del PNRR;

si segnala come nel PNRR obiettivo comune a tutte le missioni sia la decarbonizzazione con la conseguente riduzione delle emissioni: anche nel settore dei trasporti e della mobilità gli sforzi devono essere concentrati in tal senso, favorendo la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con l'obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore;

il Fondo complementare deve essere in tal senso una ulteriore fonte di investimento volta a rafforzare le previsioni contenute nel PNRR;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse del Fondo complementare per favorire la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con l'obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore.

G/2207/4/5

[Pavanelli](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti

complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile e il comma 2 del medesimo articolo ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

il citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare quello approvato dall'articolo 1 in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile sborso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma *React-EU* (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il PNRR presentato dal Governo si articola in 6 Missioni: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute in piena coerenza con i sei pilastri del Programma *Next Generation EU* (NGEU) - suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Per ogni Missione sono indicati le linee di investimento e le riforme settoriali (in totale 49) volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti;

considerato che:

il PNRR prevede il rafforzamento della mobilità ciclistica, sottolineando che «il numero di ciclisti è in costante crescita dal 2013 (con crescita di oltre il 40 per cento nel 2018) e, oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inquinante rappresenta una fonte di indotto economico dal valore di 7,6 milioni ogni anno. A causa dell'emergenza COVID-19, si prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con numero di ciclisti nel 2020 aumentato del 20 per cento rispetto al 2019»;

l'intervento proposto dal PNRR si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite realizzazione e manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani e l'intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha anche l'obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud;

valutato che:

le piste ciclabili sono un percorso delimitato di mobilità, riservato esclusivamente a coloro che si spostano in bicicletta;

le piste ciclabili svolgono un'importante funzione all'interno delle reti urbane, per cui l'incremento della realizzazione di tali percorsi si inserisce in un progetto più ampio che concerne il miglioramento della funzionalità del traffico urbano;

rafforzando e migliorando le piste ciclabili si separa il traffico delle biciclette sia da quello pedonale che da quello motorizzato, favorendo un migliore scorrimento dei veicoli all'interno dell'area urbana e, di conseguenza, una maggiore sicurezza stradale;

la costruzione di piste ciclabili, inoltre, si inserisce nella prospettiva della sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse naturalistiche dall'inquinamento, nell'ambito dei quali sempre più amministrazioni si stanno muovendo;

una rete ciclabile che si dirama sul territorio urbano favorisce i collegamenti tra i luoghi in breve tempo e senza impatto sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finanziare ulteriormente la realizzazione di nuove piste ciclabili in

ambito urbano e di migliorare la rete esistente anche attraverso l'inserimento della predetta finalità nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, così da conseguire l'importante obiettivo di una maggiore attenzione per l'ambiente, la salute ed il benessere psico-fisico del cittadino, non tralasciando l'urgenza di migliorare la sicurezza stradale e di prevenire numerosi incidenti verificatisi nelle città sprovviste o con scarsa manutenzione delle piste ciclabili.

G/2207/5/5

[Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare, alla lettera c), che assegna complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da destinare a programmi e progetti tra cui figurano, in particolar modo, al numero 3 il rafforzamento delle linee regionali;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in specie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo;

la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia;

il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

G/2207/6/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge, ai commi 1 e 2, rispettivamente, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le stesse;

le schede-progetto riepilogative dei programmi e degli interventi di cui al citato articolo 1 includono, tra gli altri, il progetto relativo alla elettrificazione delle banchine - *cold ironing* - al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e diminuire l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE che prevede la realizzazione di una rete di fornitura di energia elettrica lungo le coste con l'obiettivo di completarla entro il 31 dicembre 2025,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, all'interno del progetto citato in premessa, la elettrificazione delle banchine dei porti di Manfredonia e di Barletta.

G/2207/7/5

[Abate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premessi che:

l'articolo 1 del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza al comma 2, lettera c) indica quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi;

al punto 12 prevede una Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno, 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

valutato che:

i comuni di Acri e San Demetrio in Provincia di Cosenza (in Calabria) vengono ufficialmente riconosciute Aree interne dalla classificazione dei Comuni secondo la strategia «aree interne» di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 ricadenti nelle aree rurali «C e D» del PSR Calabria 2014-2020 (stabilite in accordo col Ministero);

impegna il Governo a prevedere:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa anche la costruzione del secondo lotto della strada Sibari-Sila (i cui lavori sono iniziati nel 2009 e attualmente fermi) che dovrebbe collegare Acri-San Demetrio Corone (e tutte le aree interne che ricadono in quella zona) e Sibari. Nello specifico il tratto in questione è San Demetrio Corone-Sibari mentre il primo tratto Acri-San Demetrio Corone è oggetto di finanziamento della Provincia di Cosenza su delega di spesa della Regione Calabria.

G/2207/8/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza contempla all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 12) il progetto proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alla strategia nazionale aree interne;

in questo quadro la proposta di investimento punta al miglioramento e alla sicurezza della mobilità e dell'accessibilità della rete stradale, recuperando pienamente la mancanza di manutenzione nella rete stradale secondaria, e ad aumentare l'accessibilità delle Aree interne, definite dalla Strategia Nazionale delle aree interne;

la riqualificazione infrastrutturale del Paese passa necessariamente attraverso il completamento di molte reti stradali del Sud Italia, come quella relativa alla Strada Regionale 6 che va dal tratto dell'uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere, all'interno del progetto citato in premessa, il completamento del tratto relativo alla Strada Regionale 6 che va dall'uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola.

G/2207/9/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti, destinando complessivi 1.455,24 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al Ministero della Cultura, relativamente al programma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali»;

considerato che:

l'articolo 1, comma 6, stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento come stabilite per il PNRR;

il successivo comma 7 prevede che, ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Europea;

in merito al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e interventi si osserva che la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri coinvolti;

considerato inoltre che:

è di fondamentale importanza garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale e del paesaggio;

è altresì essenziale che gli investimenti non arrechino alcun danno agli obiettivi ambientali e che siano frutto di una programmazione continua e non meramente emergenziale;

gli investimenti previsti per la Cultura ammontano a complessivi 4.275 miliardi di euro, cui vanno sommati, nel Fondo Complementare gli investimenti del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, ulteriori 1.460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale;

impegna il Governo:

a impiegare, in via prioritaria, le risorse di cui al Fondo complementare, in investimenti strategici sul patrimonio culturale attinenti la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, anche al fine di garantire la sua protezione dagli effetti generati dai cambiamenti climatici;

a garantire che le procedure di semplificazione e accelerazione in fase di dibattito ministeriale, non inficino o contrastino la normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

G/2207/10/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2207,

premesso che,

nell'ambito del piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, si dispone di 435 milioni di euro, destinati a finanziare il progetto «Percorsi nella storia - Treni storici e Itinerari culturali».

È previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio; della Cabina ACE di Roma Termini, importante opera architettonica del razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. Vengono inoltre finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del progetto Binari senza tempo realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS.

considerato che,

I treni storici sono naturalmente composti da locomotive a vapore, diesel o elettriche d'epoca al traino di carrozze di varie epoche storiche, e da automotrici in livrea originale. Su tutti gli itinerari, inoltre in composizione al treno c'è un bagagliaio adibito al trasporto gratuito di biciclette, proprio per consentire il trasporto intermodale, sempre in una modalità lenta e sostenibile;

impegna il Governo,

alla riconversione energetica anche dei treni sopraccitata, al fine di risparmiare energia e rendere i treni più ecologici e contenere il fenomeno degli archi elettrici, recuperare energia prodotta in frenata, sviluppare le tecniche di *ecodriving*;

ad intraprendere delle misure su tutto il territorio nazionale, che possano incentivare e rinnovare il trasporto pubblico e privato nell'ottica necessaria di una riduzione drastica dei consumi e dei danni ambientali.

G/2207/11/5

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46milioni di

euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare la lettera *d*) del medesimo comma 2, stanziava complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 a favore del Ministero della cultura riferiti al piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

ad integrazione e supporto di questa misura è necessario adottare un intervento strategico di rilancio di tutto il comparto turistico, fondamentale per attrarre, in questa fase di ripartenza, nuovi investimenti in tutti i settori economici del nostro Paese. Il turismo in Italia vale il 13 per cento del PIL, con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi di euro e con alti livelli di occupazione, oltre 4,2 milioni di lavoratori;

attraverso la leva turistica infatti molti degli investimenti previsti nel PNRR potrebbero acquisire maggiore valenza con ricadute importanti su tutto il territorio, che per le diverse vocazioni dei luoghi che lo caratterizzano, è l'espressione estesa e diffusa del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale, anche in relazione al contesto demografico-antropologico, paesaggistico, ed enogastronomico;

considerato che:

uno dei principali beni che possiede il nostro Paese è rappresentato dalle coste. Lungo i 7.500 Km di costa operano oltre 30 mila imprese nel settore turistico-balneare, che da sole producono un valore aggiunto di 800 milioni di euro, con un contributo del 3 per cento al PIL;

il turismo balneare ha tutte le caratteristiche per diventare, nell'ottica di un'azione di rilancio del Paese in chiave sostenibile, il punto di riferimento dell'attuazione degli investimenti previsti nei programmi per l'attrattività e la valorizzazione dell'identità dei territori,

impegna il Governo,

ad individuare nei programmi di sviluppo dell'attrattività e di valorizzazione dell'identità dei nostri territori, gli interventi necessari a favorire la crescita del comparto turistico balneare, quale elemento di unione di diverse azioni progettuali previste nel PNRR, anche attraverso l'apertura di un dialogo con le Regioni che permetta agli operatori balneari di poter esprimere al meglio, alla luce delle diverse esigenze legate alla particolare conformazione geografica del nostro territorio, lo spirito imprenditoriale che li caratterizza.

G/2207/12/5

[Gaudiano, Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile. Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

in particolare, il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera *c*), destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscriverne nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;

la lettera *d*) del comma 2 assegna al contempo al Ministero della cultura (MIC) complessivi 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del

patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021 del MIC, emerge che le risorse - che, in base alle informazioni riportate nello stesso comunicato ammontano, invece, a 1460 milioni - sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi attrattori culturali». Tra gli interventi ricompresi nel predetto Piano figura anche il progetto che intende rafforzare le connessioni tra i due Istituti del MIC il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico dell'Appia Antica. Per il Parco Archeologico dell'Appia Antica l'obiettivo è quello di sostenere e promuovere il rilancio del territorio tra la via Appia e la via Latina;

considerato che:

i siti e i musei archeologici sono considerati luoghi d'elezione in cui si preserva nel tempo, attraverso la conservazione di manufatti e reperti, la memoria storica e artistica dell'Italia, contribuendo alla conoscenza della nostra storia e alla divulgazione del sapere e della cultura. L'Italia, fatta eccezione per alcune aree archeologiche di chiara fama e adeguatamente valorizzate, presenta una straordinaria varietà di siti di assoluto rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, ma carenti sotto il profilo della fruizione;

i siti archeologici, se opportunamente organizzati, sono in grado di promuovere e valorizzare il loro contesto, migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando così un volano economico di cui anche la popolazione residente può beneficiare;

in una fase storica di grandi cambiamenti nella scuola, non va infine trascurato il fondamentale ruolo educativo che i siti archeologici possono svolgere per avvicinare anche il pubblico dei più giovani ai tesori culturali che l'Italia possiede;

l'obiettivo principale, dunque, è quello di valorizzare destinazioni e siti di carattere archeologico, contribuire alla destagionalizzazione, incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economiche. A tal fine sono necessarie una serie di misure trasversali quali lo sviluppo e la cura del patrimonio culturale tramite una gestione allo stesso tempo innovativa e conservativa; la creazione di *partnership* culturali ed economiche tra piccole e medie città; nuovi e più incisivi canali di accesso ai mezzi di comunicazione; adeguate strutture ricettive in grado di ospitare turisti di tutte le fasce di reddito; il recupero e la riqualificazione di siti fino ad oggi poco noti; allestimenti innovativi e nuove tecnologie applicate alla fruizione del patrimonio archeologico, ma soprattutto il potenziamento dei trasporti e dei collegamenti per favorire una miglior accessibilità ai luoghi del sapere;

rilevato che:

in particolare, i siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno, scontano una grave assenza di trasporti idonei al transito turistico;

il sito di Paestum, pur avendo una stazione ferroviaria già esistente ed attiva nella località di Paestum e una stazione presso Capaccio Roccadaspide, dove sono in corso lavori di ammodernamento, non è dotato di alcun collegamento ferroviario con l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sono già previsti lavori di ulteriore allargamento della pista, proprio al fine di incentivare i collegamenti turistici, non solo in Campania, ma anche per le regioni confinanti come Calabria e Basilicata. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi si trova in prossimità dei binari della tratta ferroviaria che collega la stazione di Paestum, ma non è dotato di una stazione ferroviaria che permetta l'accesso dei viaggiatori. La stazione ferroviaria presso l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi consentirebbe ai turisti di accedere a tutta la costa cilentana e la costiera amalfitana, nonché alle aree interne e al Porto di Salerno, attraverso il trasporto ferroviario già esistente. Utilizzando la stessa tratta ferroviaria sarebbe possibile visitare anche il Parco Archeologico di Elea-Velia;

i siti della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, invece, scontano la totale assenza di trasporto ferroviario, essendo serviti solo attraverso trasporto su gomma a mezzo bus;

i comuni di Padula e di Pertosa saranno però interessati dalla realizzazione di una linea di alta

velocità (con fondi stanziati dal PNRR) che collegherà Roma a Reggio Calabria. Nel mese di aprile i sindaci dei comuni attraversati dalla predetta linea sono stati avvisati da Ferrovie dello Stato dell'avvio delle prime indagini geognostiche, prospezioni geofisiche e studi geologici in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica della linea ferroviaria dell'Alta Velocità. Tale progetto non contempla alcuna fermata nell'area di Padula e di Pertosa né tanto meno negli altri Comuni della provincia a sud di Salerno, che continuano a scontare una totale assenza di collegamenti interni, prevedendo a Praia a Mare l'unica stazione per le fermate tra la provincia di Salerno e quella di Cosenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, specifici interventi volti a favorire una miglior accessibilità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, ai siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa;

a valutare, nell'ambito della realizzazione della tratta ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la fattibilità tecnica della previsione di una metropolitana veloce di superficie che affianchi i binari della tratta ad alta velocità Salerno Reggio Calabria;

a valutare, la fattibilità tecnica di una stazione di fermata lungo la tratta già esistente che costeggia l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e che lo collegherebbe al sito di Paestum e al Parco Archeologico di Elea-Velia.

G/2207/13/5

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, che istituisce il Fondo complementare che accompagnerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a circa 30 miliardi di euro, serve a finanziare il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere il rilancio dell'economia, che denominato «Piano nazionale per gli investimenti complementari». Un Piano che non deve essere rendicontato a Bruxelles, che procede con tempi propri, per cui può iniziare prima dell'arrivo dei fondi europei e se necessario può protrarsi anche oltre il 2026. A questi interventi si applicano procedure di semplificazione e accelerazione, misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei lavori e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma;

in ambito sanitario gli assi verso i quali è stato orientato il PNRR sono sostanzialmente due: da un lato puntare su una più diffusa medicina di prossimità, per ottenere una maggiore e più efficace territorializzazione del nostro SSN, e dall'altro su di una digitalizzazione che consenta di attuare misure avanzate di assistenza a distanza. Come è evidente si tratta di obiettivi, almeno apparentemente contrastanti, che esigono una costante ricerca del punto di equilibrio indispensabile per assicurare al malato la maggiore e migliore assistenza possibile, in un quadro di condizioni che possono mutare sulla spinta di eventi avversi, come è accaduto con il Covid, oppure nell'abituale evoluzione delle condizioni sociali in cui siamo immersi;

investire sul Digitale in sanità è parte della sfida che il SSN deve assumersi nei prossimi anni in piena sintonia non solo con il Ministero della Salute, ma anche con il Ministero dello sviluppo economico, oltre che con il MEF. Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica sono destinate ad avere un ruolo di primo piano anche in Italia. Si tratta di un settore in crescita, che nei prossimi anni permetterà cure più personalizzate per i pazienti e migliore organizzazione dei processi. Il ruolo dell'innovazione tecnologica è quello di rendere il Sistema sanitario più efficiente e la vita dei cittadini

più semplice;

nei mesi scorsi, con il Decreto rilancio è stata investita una consistente quantità di risorse che ha permesso una forte crescita dei fascicoli sanitari elettronici, fondamentali sia per il diritto dei cittadini di tenere sotto controllo le proprie informazioni, sia per mettere a disposizione del SSN una quantità enorme di dati. Ad esempio, se prima della pandemia avessimo avuto a disposizione una mappa con il numero di pazienti per patologie specifiche e per altre condizioni di fragilità particolarmente penalizzate dal Covid-19, avremmo potuto metterli meglio in sicurezza;

se fosse ben strutturato il Rapporto tra intelligenza artificiale e *big data*, potremmo avere un prototipo di modello predittivo per la pianificazione dei prossimi 30 anni di vita del Paese: particolarmente in fatto di programmazione e prevenzione. C'è un progetto relativo all'utilizzo del supercalcolatore Marconi e nel 2021 avremo il supercalcolatore Leonardo, tra i primi 5 super computer più potenti la mondo. Il Sistema sanitario deve fare uso di questi strumenti nel più largo modo possibile. Gli istituti di ricerca Irccs lavorano a un progetto pluriennale finalizzato alla creazione di una piattaforma tecnologica nel campo dei *big data* applicati alla ricerca, che permetta la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati dei pazienti;

il *Recovery Fund* rappresenta una grande opportunità in quanto fungerà da motore per gli investimenti perché prevede che gran parte dei fondi concessi - circa 64 miliardi - sia destinata alla sanità e in particolare a un nuovo modello di ospedale, più sicuro, tecnologico, digitale e sostenibile. Ma il nostro Paese sconta ancora un vero e proprio *digital divide*. I nostri problemi sono soprattutto scarsa diffusione, scarsa cultura, scarsa professionalità e mancanza di interoperabilità;

le patologie diventano sempre più complesse e articolate, diventa sempre più importante un approccio multidisciplinare e un'analisi a tutto tondo della storia clinica e familiare del paziente. Sono moltissimi i fattori da tenere in considerazione se vogliamo migliorare la qualità clinica, La *data science* permette di incrociare i dati più rapidamente, trovare correlazioni, fornendo un supporto efficace ai medici nel *decision making* quotidiano e sul lungo periodo in termini di prevenzione e ricerca. Alla base della buona pratica clinica c'è la multidisciplinarietà. Condividere informazioni aiuta a ottimizzare i processi di gestione del paziente, garantendo i più alti *standard* di cura;

semplicità delle soluzioni tecnologiche, digitalizzazione come strumento di integrazione tra luoghi, saperi e professionalità e partenariato pubblico-privato sono le parole chiave per la modernizzazione dei processi e occorre rendere le tecnologie il più fruibili possibili. Occorre snellire la burocrazia: gli investimenti in innovazione tecnologica potrebbero già trovare adeguata copertura e finanziamento se venisse liberata l'utilizzazione di tutte le risorse già assegnate. Il sistema sanitario ha senz'altro bisogno di essere finanziato di più, ma deve anche poter spendere le risorse che già possiede. Prima di occuparsi della quantità delle risorse a disposizione è necessario concentrarsi sulla qualità dei percorsi burocratici che portano a utilizzare le risorse che abbiamo in tempi rapidi e alla pari con il fabbisogno di innovazione tecnologica che esiste;

esempio pratico da ottenere può essere la sostituzione delle attuali Ricette digitali con una completa dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche cartacee, attraverso gli equivalenti documenti digitali, diffusi su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di migliorare l'interoperabilità tra regioni: da più parti è stato individuato come uno dei problemi cruciali sia la mancanza di interoperabilità regionale, sia la mancanza di un coordinamento a livello nazionale;

b) per risolvere il problema di *governance*, considerato che la digitalizzazione non è ancora ben avviata perché regioni, province e comuni operano in modo indipendente, a valutare misure volte a realizzare Sistemi di *Clinical Decision Support* per affrontare la crescente complessità delle informazioni attraverso una gestione più semplice dei dati diagnostici persuasi che è in quest'ottica che possono essere viste le sinergie e collaborazioni con diverse aziende di biotecnologia;

c) a prevedere misure volte a creare un flusso di documenti digitali aventi pieno valore

giuridico che porterà alla sostituzione di tutti gli equivalenti cartacei, allo scopo migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

G/2207/14/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l'approvazione del piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

il medesimo articolo prevede la ripartizione delle risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le stesse ed il relativo profilo finanziario annuale;

tra gli interventi di competenza del ministero della giustizia vi è il progetto per la costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori, avente i seguenti obiettivi: *a)* miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria negli istituti penitenziari attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni «modello» per detenuti adulti (in aree statali già a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria). La finalità è quella di ampliare il patrimonio immobiliare penitenziario allo scopo di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena, favorendo le attività lavorative, contrastando sovraffollamento e recidiva, garantendo una ricettività che garantisca le condizioni di sicurezza e salute di tutti i settori della vita di detenzione all'interno di strutture a vocazione riabilitativa e a costo energetico quasi zero (NZEB); *b)* adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel progetto in premessa, la costruzione all'interno del carcere di Trani di nuovi spazi collettivi per lo svolgimento attività creative nonché la ristrutturazione dei padiglioni esistenti.

G/2207/15/5

[Russo, Vanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, numero 1) prevede la destinazione di 1.203,3 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali riferiti al programma «contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, pesca e vivaismo»;

i contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria del 2003, articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali gestiti dall'Amministrazione stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati aventi rilevanza nazionale;

nell'ambito dei detti contratti, le spese ammissibili comprendono investimenti per la produzione

primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione;

considerato che:

con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, gli investimenti di settore fanno riferimento principalmente alla Missione 2 e, specificamente, alla Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile, all'ambito di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile»;

lo stesso PNRR propone interventi volti ad incentivare la sostenibilità dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, altresì al fine di contribuire al benessere animale;

l'attenzione al benessere animale persegue ugualmente la finalità di tutelare la salute pubblica, anche nell'ottica del contrasto all'insorgere di nuove zoonosi;

sempre sul tema, l'iniziativa dei cittadini europei «*End the Cage Age*», lanciata nel 2018, sostenuta da oltre 170 organizzazioni di cui 21 italiane, e che chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti, ha raccolto quasi 1,4 milioni di firme di cui circa 90.000 italiane;

recentemente l'Emilia Romagna ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta regionale a promuovere politiche e strumenti a supporto della transizione del settore zootecnico ad allevamenti che non fanno uso delle gabbie e sono improntati al benessere animale;

lo scorso 15 aprile 2021, il Parlamento europeo ha tenuto un'audizione pubblica di tre ore sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) «*End the Cage Age*», che è stata accolta calorosamente dai tre commissari europei presenti durante il dibattito; molti europarlamentari sono intervenuti e, nel complesso, l'ICE ha ricevuto un sostegno schiacciante;

molte grandi aziende italiane si stanno impegnando nella dismissione delle gabbie e hanno dato pubblicamente sostegno all'iniziativa *End the Cage Age*,

impegna il Governo:

a prevedere, in seno ai citati finanziamenti previsti per i contratti di filiera, una quota riservata a favore delle aziende zootecniche che intendano intraprendere un percorso di transizione ad allevamenti senza gabbie e rispettosi del benessere animale.

G/2207/16/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

In sede di esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *h*)

Premesso che:

La strategia *Farm to Fork* all'interno del *Green Deal* impegna gli Stati Membri e migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti, avviando una transizione verso un'agricoltura più sostenibile.

Il *report* di *Chatham House*, «Gli impatti del sistema alimentare sulla perdita di biodiversità» lanciato in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e *Compassion in World Farming*, ha identificato il sistema alimentare come prima causa di perdita di biodiversità, indicando la transizione verso un'agricoltura più sostenibile fra le «leve» che consentiranno di salvare la capacità degli esseri umani di continuare a produrre cibo di qualità per tutti.

I consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui sono allevati gli animali: secondo Eurobarometro 2016 l'82 per cento degli europei riteneva che il benessere degli animali dovrebbe essere meglio tutelato e secondo Eurobarometro 2018 l'accento dell'opinione pubblica si era spostato dall'approvvigionamento di cibo su, fra l'altro, il benessere animale.

Recentemente nelle regioni Emilia Romagna (4 maggio 2021) e Abruzzo (27 maggio 2021) sono state approvate risoluzioni che impegnano Le Giunte regionali a una transizione a sistemi senza gabbie e con maggiore benessere animale.

L'Iniziativa dei Cittadini Europei *End the Cage Age* che chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti ha raccolto 1,4 milioni di firme di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani.

Adottando una risoluzione sull'Iniziativa dei Cittadini Europei «*End the Cage Age*», che chiede la dismissione delle gabbie negli allevamenti, il 21 maggio 2021 la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione UE una revisione della direttiva europea sugli animali negli allevamenti 98/58/EC, «con l'obiettivo di dismettere l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE», guardando al 2027 come data per la dismissione,

Impegna il Governo a:

valutare la necessità di impegnare una parte cospicua delle risorse del Piano Nazionale complementare disponibili per i contratti di filiera e distrettuali per i settori dell'agroalimentare, pesca e acquacoltura al fine di sostenere gli allevatori nella riconversione a metodo di allevamenti estensivi e pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico, a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione Libera per vacche da latte (eliminazione «posta»).

G/2207/17/5

[Licheri](#), [Santillo](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Catalfo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pesco](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene poi modificato il comma 8-*bis* dell'articolo 119, prorogando altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del no per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 100 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera *m*), del medesimo articolo determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati

dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il termine finale di validità del cosiddette «*Superbonus*», ad eccezione delle citate fattispecie di cui al provvedimento in esame, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;
- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48 per cento di nuovi cantieri e un aumento del 46 per cento del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4 per cento di nuovi cantieri e +160 per cento del valore dei lavori);

secondo la stima dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), la misura avrà un impatto di 6 miliardi di euro di ricadute dirette sul settore, che diventano 21 miliardi sull'economia nel suo complesso, tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga filiera che ne fa parte;

le stime del Centro Studi di Confindustria prevedono che l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in

sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di *soft law* dai soggetti preposti all'attuazione della misura;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: «Per il *Superbonus* al 110 per cento sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziare dal precedente Governo. Non c'è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'*ecobonus* per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione quest'anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici». Il Presidente, nell'ambito delle medesime Comunicazioni rese alla Camera dei deputati, ha altresì aggiunto che: «le procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare»;

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cosiddetto «*superbonus* 110 per cento», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischiano di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura;

la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 relativa alla proroga della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, è senza dubbio un ulteriore indice della positività della misura e della sua necessaria proroga, impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, in tal modo anticipando le previsioni contenute nell'impegno già assunto dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus*, la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

G/2207/18/5

[Giroto](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di sei

mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene poi modificato il comma 8-*bis* dell'articolo 119, prorogando altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera *m*), del medesimo articolo 1 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il meccanismo del *Superbonus* 110 per cento ha rappresentato un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico il patrimonio immobiliare privato senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, tenuto anche conto che l'articolo 121 del c.d. decreto Rilancio precedentemente citato ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

la cessione del credito può essere disposta in favore: *a*) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; *b*) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); *c*) di istituti di credito e intermediari finanziari;

da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che

l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

l'articolo 1, commi 66-74, della legge di bilancio 2021, aveva disposto per il *Superbonus* 110, una proroga di soli sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2022 (per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) sino al 31 dicembre dello stesso anno), con possibilità, per i condomini, di poter beneficiare di una estensione fino al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022, fosse stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento di miglioramento. Il maggior tempo concesso agli edifici condominiali e a quelli di edilizia residenziale pubblica, è conseguente alla obiettiva necessità che detti interventi hanno bisogno di una tempistica più estesa per la progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbero nei termini attualmente in vigore per le singole unità immobiliari;

il cosiddetto *Superbonus* 110 rappresenta una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione e accrescere il valore degli immobili. Si tratta dunque di un meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese. Il meccanismo produce infatti effetti positivi diretti per l'economia reale in quanto: vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa; l'edilizia e il suo indotto, uno dei settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore spinta propulsiva;

secondo le stime del Centro Studi di Confindustria l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

al 28 aprile 2021, risultavano già quasi tredicimila interventi legati al *Superbonus* per un ammontare corrispondente di oltre 1,6 miliardi di euro; con riferimento alla tipologia di edifici coinvolti si rileva che, ad oggi, solo il 9,8 per cento degli interventi si riferisce ai condomini, ma gli edifici condominiali rappresentano quasi il 40 per cento dell'importo complessivo;

i predetti dati mostrano che il processo virtuoso è avviato, ma a fronte del grande interesse manifestato dai soggetti designati dalle norme citate come potenziali cessionari dei crediti in parola, permangono dubbi di carattere interpretativo che, se non risolti, potrebbero condizionare l'efficacia delle misure descritte. Risulta dunque indispensabile risolvere prioritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un orizzonte temporale legato ad una vigenza estremamente breve;

rilevato che:

come evidenziato dal Direttore Generale dell'ABI, in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati in merito all'applicazione del cosiddetto *Superbonus 110 per cento*, da un lato, infatti, alcuni mesi sono stati necessari per definire il quadro regolamentare e dall'altro la procedura di attivazione, segnatamente per i condomini, è lunga e complessa. Da queste considerazioni largamente condivise da tutti i soggetti coinvolti è emerso l'auspicio per un ampliamento della finestra temporale di fruizione, tenuto conto che soprattutto negli interventi a favore di interi condomini è molto frequente il blocco dei lavori a seguito di studi di fattibilità svolti dai professionisti per cause inerenti la non conformità edilizia;

l'estensione dell'applicazione della misura al dicembre 2022 prevista per i condomini dal provvedimento in esame non appare sufficiente a sbloccare le iniziative, in particolare per gli interventi più complessi, come quelli che riguardano edifici condominiali, per i quali con l'approssimarsi della scadenza dei benefici potrebbe crescere il rischio di contenziosi tra committenti e imprese per i lavori che non dovessero terminare in tempo utile ad usufruire degli incentivi. Come segnalato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nella documentazione depositata in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X

(Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, la procedura per poter beneficiare del *Superbonus* in questi mesi di applicazione ha mostrato che per un intervento su un condominio è necessario svolgere da trenta e quaranta procedure amministrative o tecniche, di cui circa i due terzi prima di avviare i lavori, per riuscire a rispettare tutte le condizioni previste per l'accesso all'agevolazione. Ne consegue che in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall'inizio delle procedure al termine dei lavori è mediamente di circa diciotto-venti mesi, tenuto anche conto che per presentare la pratica di cessione del credito sulle piattaforme dedicate a questa finalità è necessario caricare circa quaranta documenti; anche il coinvolgimento del settore bancario nel ruolo di acquirente dei crediti fiscali e soggetto finanziatore delle iniziative è messo a rischio dall'orizzonte temporale limitato della norma, poiché gli istituti bancari decidono se acquistare il credito o finanziare le imprese concedendo un fido per anticipo-fatture, solo se hanno la ragionevole certezza che l'intervento possa concludersi entro la scadenza prevista dalla norma;

le complessità della procedura non sono dovute solo ad aspetti tecnici e burocratici, ma anche all'interpretazione disomogenea e frammentata che è stata data alle disposizioni in materia: ad oggi relativamente all'applicazione del *Superbonus* occorre tenere presenti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, le FAQ pubblicate sul sito di ENEA, le FAQ pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico e, infine, una specifica sezione dedicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tale complessità e parziale sovrapposizione delle informazioni ha fatto sì che, rispetto alla potenziale platea di interessati, solo una piccola parte delle richieste di informazioni da parte dei cittadini si sono trasformate in preventivi per lavori e soltanto una parte minoritaria delle imprese ha già avviato interventi agevolabili;

considerato inoltre che:

permangono diverse difficoltà derivanti dall'alta percentuale di situazioni di difformità degli edifici, soprattutto su immobili realizzati dopo gli anni 70, che in molti casi non sono conseguenza di veri e propri abusi, ma di incongruenze dovute a disegni progettuali redatti in modo approssimativo;

andrebbe dunque individuata una soluzione normativa per semplificare il processo di regolarizzazione urbanistica con particolare riferimento agli immobili la cui difformità sussiste da molte decadi e non per pregressi abusi edilizi, ma per carenza documentale negli archivi. L'Agenzia delle Entrate ha già dimostrato con numerose pronunce di non voler precludere l'agevolazione per micro difformità;

sotto il profilo della responsabilità connessa alle operazioni di cessione dei crediti d'imposta da *Superbonus*, per quanto la normativa e i successivi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria abbiano stabilito che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d'imposta ricevuto, permangono ancora dubbi sull'esatta portata del concorso nella violazione previsto all'articolo 121, comma 6 del cosiddetto decreto Rilancio, in quanto con la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito la necessità di dimostrare la buona fede nell'acquisto del credito, che sino ad allora era presunta, con conseguente adozione da parte delle banche di un atteggiamento più cautelativo,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, dando seguito all'impegno preso dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus*, la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito, nonché ad ampliare il

perimetro oggettivo dei *bonus* per cui è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione ad altri soggetti, includendo, da un lato, quelli spettanti a fronte di interventi eseguiti prima del 2020, e, dall'altro, ulteriori tipologie agevolative attualmente escluse dall'opzione, come ad esempio il bonus «mobili» ed il bonus «verde»;

ad estendere la possibilità di fruire dell'agevolazione prevista dal meccanismo del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento per l'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla relativa destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

a valutare l'opportunità di estendere la platea dei soggetti che possono fruire del *Superbonus* 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, tenuto conto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto produttivo e sull'intera collettività;

anche in considerazione delle peculiarità di molti centri storici laddove gli edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologiche particolari, ad adottare iniziative per prevedere che per gli edifici sottoposti a vincolo, sui quali non è consentita l'esecuzione di interventi «trainanti» di efficientamento energetico, sia comunque ammesso l'ecobonus al 110 per cento per i soli lavori «trainati», anche con miglioramento di una sola classe energetica, e che tale possibilità possa essere prevista anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari;

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di sportelli a livello comunale, con compiti informativi, consultivi e deliberatori per favorire il processo di regolarizzazione urbanistica ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in esame, con particolare riferimento agli edifici la cui difformità sussiste non per pregressi abusi edilizi ma per carenza documentale negli archivi;

al fine di facilitare lo snellimento degli oneri documentali e, più in generale, dell'intero processo di cessione, a definire regole precise anche in termini di esatta *conformità* alla normativa fiscale da parte degli intermediari finanziari vigilati;

a prevedere un *iter* più semplice per correggere eventuali errori commessi negli adempimenti previsti nell'ambito della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la gestione del processo di cessione dei crediti;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità, attualmente non contemplata, per i professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni di poterle integrare con i dati mancanti o di correggerle con asseverazioni integrative da presentare prima della fine dei lavori, con particolare riferimento al caso di interventi di sismabonus;

ad intervenire sull'attuale comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevedendo espressamente la detrazione anche per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione nell'ambito di piani urbanistici di recupero approvati prima del 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio richiesto e formatosi successivamente alla predetta data.

a valutare l'introduzione della possibilità, per i condomini, di usufruire del *Superbonus* 110 per cento anche nel caso di irregolarità e abusi non sanati da parte di singoli condomini, precludendo a questi ultimi, nel contempo, la possibilità di usufruire del *Superbonus* 110 per cento o altre detrazioni a esso collegate per gli interventi effettuati sulle unità immobiliare che presentano suddette irregolarità e abusi.

G/2207/19/5

[Santillo](#), [Anastasi](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

nello specifico la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo in esame, con la modifica operata al comma 3-*bis* dell'articolo 119, prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP - comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in *house* - realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110 per cento, di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 119, spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

la lettera *b)* del comma 3, riscrive il comma 8-*bis* dell'articolo 119, disponendo che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche la detrazione, in misura del 110 per cento, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre per gli interventi effettuati dagli IACP, comunque denominati e dagli altri enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *Superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di categoria, quali ad esempio l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il *Superbonus* fosse prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto l'indotto, con un impatto sul Pil di oltre il punto percentuale e un giro d'affari di 63 miliardi di euro, tenuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all'effetto trainante del *Superbonus*, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di finitura degli edifici;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni riunite Ambiente e Attività

Produttive della Camera è emerso che, secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il *Superbonus*, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i condomini, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti. Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno avviato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e l'Emilia Romagna con 1008 interventi;

rilevato che:

affinché l'agevolazione del *Superbonus* riesca a produrre tutti i suoi effetti, si è manifestata l'esigenza non solo di estenderne la durata ma anche l'ambito applicativo, tenuto conto che molti soggetti, nonché diverse tipologie di edifici, ne rimangono tutt'ora esclusi. Sarebbe, dunque, auspicabile estendere la misura all'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

il *Superbonus* è uno strumento fondamentale anche per accelerare la ricostruzione *post* sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti, in quanto è possibile utilizzarlo in concorso virtuoso con il contributo per la ricostruzione *post*-sisma, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

come emerso nel corso dell'audizione dello scorso 6 maggio 2021, svoltasi presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, del Commissario straordinario del Governo Sisma 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, sulla base delle norme emanate, con l'ordinanza commissariale n. 111/2020 e del parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato previsto che: il *Superbonus* e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nonché per le spese sostenute non solo per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, ma anche per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito (cosiddetta delocalizzazione obbligatoria); è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al *Superbonus*, nonché ai contributi per la ricostruzione *post* sisma, ferma restando la chiara riferibilità, nell'ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al *Superbonus*,

impegna il Governo:

1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;

2) ad estendere la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento;

3) ad applicare l'aliquota nella misura del 110 per cento agli interventi: *a)* di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; *b)* di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; *c)* di bonifica dall'amianto; *d)* di sistemazione a verde di aree scoperte

private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; e) di realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali;

4) ad estendere l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi;

5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al medesimo articolo 119, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio, anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

6) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.

G/2207/20/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207),

premesso che:

Il provvedimento in oggetto riconosce agli *ex*-IACP la possibilità di usufruire dei benefici del *Superbonus* 110 per cento fino al 31 dicembre 2023;

risulta necessario estendere tale proroga alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che non si limitano a soddisfare il bisogno primario della casa per le categorie economicamente più deboli e svantaggiate ma attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mantengono in efficienza il patrimonio immobiliare e realizzano interventi di riqualificazione, anche energetica, di interi edifici spesso collocati nelle periferie di molte città, con un alto potenziale di impatto ambientale ed urbano;

tali cooperative di abitazione a proprietà indivisa subiscono attualmente un'oggettiva penalizzazione rispetto a soggetti analoghi come gli *ex*-IACP;

si ricorda in tal senso come il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, riconoscesse agli *ex* IACP così come alle cooperative a proprietà indivisa gli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici;

non sono chiare dunque le motivazioni per cui la proroga attualmente prevista alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 non sia stata riconosciuta alle cooperative a proprietà indivisa, soprattutto considerando come le cooperative abbiano già programmato la riqualificazione di circa 3.000 alloggi abitati dai soci, con un costo stimato di 150 milioni interventi che richiedono una progettazione attenta e un'esecuzione rispettosa con tempi più lunghi rispetto agli edifici non abitati. Tra l'altro, per accedere alla richiesta dei benefici sono previste indagini preliminari, che costituiscono un requisito di partenza sostanziale per avviare il processo: interventi così complessi richiedono quindi un tempo congruo per essere completati, sicuramente ben oltre la data del 30 giugno 2022 attualmente prevista;

risulta necessario inoltre risolvere definitivamente alcune criticità interpretative legate

all'applicazione della misura del *Superbonus* alle cooperative sociali emerse in conseguenza della risposta resa dall'agenzia delle entrate sull'istanza di interpello n.253/E del 15 aprile 2021 in cui viene adottata una interpretazione restrittiva della normativa vigente, sostenendo che: «qualora la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del *Superbonus*, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»;

a margine delle diverse considerazioni tecnico-giuridiche che consentirebbero di pervenire ad opposta soluzione interpretativa, la principale criticità è legata al fatto che la lettura fornita dall'Agenzia (che non trova corrispondenza nella disciplina di riferimento) limita fortemente il diritto delle cooperative sociali - espressamente riconosciuto per legge - di fruire del *Superbonus*, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciuto dalla normativa vigente. Si stima, infatti, che circa l'80 per cento delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l'Agenzia ritiene esclusa;

è necessario dunque altresì prevenire eventuali ulteriori posizionamenti restrittivi o contraddittori, nonché l'apertura di contenziosi a carico delle cooperative sociali che abbiano già avviato i lavori confidando legittimamente nella possibilità di fruizione del beneficio e che, in caso di mancato riconoscimento del finanziamento previsto, dovrebbero non solo interrompere immediatamente lavori già iniziati, ma anche affrontare pesanti ricadute economiche per le attività già svolte (oneri di progettazione e per pratiche amministrative, avvio del cantiere, pagamento dei materiali, ecc.);

impegna il Governo:

ad estendere le proroghe di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), attualmente previste solo per gli IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed alle ONLUS;

a chiarire attraverso una interpretazione autentica che il *Superbonus* previsto all'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possa applicarsi alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

G/2207/21/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

come affermato più volte dal Governo, occorre rilanciare l'economia depressa a causa della crisi pandemica, integrando e rafforzando le politiche nazionali in materia di efficientamento

energetico,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prorogare la misura del *Superbonus* per tutti i soggetti sino al 31 dicembre 2023.

G/2207/22/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

l'Agenzia delle entrate con riferimento alla disposizione di cui al citato articolo 119, comma 9, lettera a), ha fornito una interpretazione per cui i benefici del *Superbonus* 110 per cento si applicano agli interventi effettuati dai condomini a prevalente destinazione residenziale, creando così una grave discriminazione a scapito dei proprietari di immobili commerciali e/o studi professionali nel caso il Condominio non sia a prevalente destinazione residenziale,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a superare tale interpretazione specificando che la detrazione del 110 per cento si applica agli interventi effettuati dai condomini indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari.

G/2207/23/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che accedono alle detrazioni del 110 per cento i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

G/2207/24/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento le ville storiche utilizzate per eventi.

G/2207/25/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi, gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari.

G/2207/26/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP

comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, gli edifici scolastici paritari.

G/2207/27/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.

G/2207/28/5

[Giroto](#), [Anastasi](#), [Santillo](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento rivede la quota degli oneri per gli investimenti diretti a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0), di cui all'articolo 1, commi 1051 - 1064, della legge di bilancio 2021,

la misura Beni strumentali («Nuova Sabatini») è l'agevolazione destinata alle micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al credito e lo strumento principale per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese,

considerato che:

gli effetti di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di giugno, poiché alla data del 1° maggio erano disponibili poco più di 200 milioni di euro, che alla luce dell'assorbimento degli ultimi mesi coprirebbero unicamente il fabbisogno di maggio e giugno ed a fronte del prossimo esaurimento delle risorse, gli intermediari finanziari potrebbero scoraggiare le imprese dal presentare le istanze. Fattore che rischia di condizionare la scelta stessa degli operatori economici se effettuare o meno l'investimento nei tempi previsti;

la misura ad oggi ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investimenti, a fronte di un contributo complessivo impegnato pari a poco più di 2 miliardi di euro, in particolare a partire dal 2016, che ha segnato l'inizio della semplificazione delle procedure e l'introduzione del superammortamento, ha progressivamente preso vigore, sia in termini di numero di domande presentate, che di volumi complessivi di finanziamenti attivati;

dal 2018 il numero annuo di domande si è stabilizzato ben oltre le 20 mila, ed il volume di finanziamenti sopra i 4 miliardi di euro annui; a seguito della possibilità prevista dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) di erogare il contributo in un'unica soluzione, gli effetti della misura nel 2021 appaiono molto promettenti, infatti in questi primi mesi il numero di domande è risultato pari al 70 per cento del dato complessivo del 2020, mentre per i volumi ci si attesta al 63 per cento.

rilevato che:

per essere efficaci gli strumenti a sostegno delle imprese di minori dimensioni devono garantire certezza e durata, infatti la continuità dello strumento ha consentito di qualificare le domande e la media di approvazione è passata, dal 48 per cento del primo anno, a valori superiori all' 80 per cento negli anni successivi;

impegna il Governo:

a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, la misura della «Nuova Sabatini» al fine di dare continuità ad uno strumento atto a sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla crescita, continuando a dare impulso a nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa.

G/2207/29/5

[Abate](#)

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premessi che:

l'articolo 4 reca misure di interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC;

il comma 2, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizza la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro e, nell'ambito dello studio della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, individua gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente;

tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km. Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h);

valutato che:

questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km. Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km;

impegna il Governo a prevedere:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, essendo il terzo lotto funzionale Praia-Tarsia utile a ridurre i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, la costruzione del tratto tra Sibari e Tarsia (da Cosenza, secondo il progetto, passerà la nuova linea e, quindi, è già inserito negli elaborati) inserendolo esplicitamente nel progetto e nel DDL in oggetto in quanto, come si evince dal

testo, lo cita ma, attualmente, non lo prevede.

G/2207/30/5

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Doria](#), [Marilotti](#), [Lunesu](#), [Floris](#), [Vanin](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie di Alta Velocità (AV) e Alta Capacità (AC), con particolare riferimento alla tratta Vicenza-Padova e alla tratta Salerno-Reggio Calabria;

in base agli ultimi dati Eurostat, rielaborati da Svimez e Ance, lo sviluppo dell'Alta Velocità nelle linee ferroviarie del Mezzogiorno risulta fortemente carente: dei 1.583 chilometri della rete nazionale nel sud d'Italia sono solo 181 i chilometri coperti (pari all'11,4 per cento), mentre nel Centro-Nord la rete è di 1.402 km, (pari all'88,6 per cento del totale);

più in generale, per quanto concerne la rete ferroviaria, il Mezzogiorno, dispone di soli 5.730 chilometri, contro i 7.533 chilometri del Nord. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con Paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore: nel Meridione ci sono infatti 45 chilometri di ferrovie per 1.000 chilometri quadrati di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;

per quanto riguarda le caratteristiche della rete ferroviaria, la sotto-dotazione del Sud e delle Isole rispetto al resto del Paese risulta ancor più evidente: a fronte di percentuali superiori alla media, e vicine all'80 per cento per il Nord ed il Centro, nell'area del Mezzogiorno tale incidenza non arriva al 50 per cento. Inoltre la percentuale di linee a doppio binario si attestano intorno al 51 per cento a fronte del 60 per cento del totale della linea elettrificata nella penisola;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così come delineato, non sembra colmare la sperequazione infrastrutturale che si registra nelle diverse aree del Paese;

gli interventi contenuti nella Missione 3 prevedono investimenti sulla rete ferroviaria con l'obiettivo di concludere i principali assi ferroviari, integrandoli alla rete AV/AC, e contestualmente di velocizzare e mettere in sicurezza l'intera rete, con un rapido miglioramento nei tempi di percorrenza delle linee, in particolare nel Mezzogiorno. Per quest'ultimo si prevedono per lo più interventi di *upgrading*, elettrificazione e resilienza, mirati ad elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture esistenti, sia per il traffico viaggiatori che per quello merci;

gli interventi di *upgrading* non sono quindi accompagnati da azioni volte all'irrobustimento dell'offerta trasportistica tramite la realizzazione di nuove strade ferrate e una diffusa alta velocità;

rilevato che:

il progetto SaRNet (*Sardinia Rail Network*) avrebbe il merito di contribuire sensibilmente a colmare il cronico *gap* infrastrutturale esistente tra la regione Sardegna e il resto d'Italia attraverso il completamento della rete ferroviaria e la connessione dei territori sardi con le reti TEN-T;

il progetto è suddiviso in tre interventi, differenti per tipologia ma strettamente coerenti ed integrati tra loro per natura e funzioni svolte, in modo da massimizzarne gli effetti: 1) la riqualificazione della tratta ferroviaria Nuoro-Macomer nel tratto compreso tra Prato Sardo (zona industriale di Nuoro) e Birori, per una lunghezza complessiva di circa 50 chilometri; 2) la realizzazione della connessione su metro leggera dal centro di Nuoro con la linea Prato Sardo-Borore, per una lunghezza complessiva di 7 chilometri, che consentirebbe il collegamento dei quartieri che hanno riguardato l'espansione urbana di Nuoro negli ultimi 50 anni; 3) la realizzazione della nuova

linea ferroviaria Prato Sardo-Siniscola-Olbia con l'obiettivo di garantire la continuità dei collegamenti fino ad Olbia dove la linea su ferro si riconetterebbe con la linea Rfi;

la realizzazione del progetto consentirebbe di collegare in modo veloce e sostenibile i principali centri urbani e produttivi dell'isola, con particolare riguardo ai collegamenti tra versante orientale e occidentale dell'isola, garantirebbe a tutti i territori del centro della Sardegna, ed in particolare al capoluogo Nuoro, un sistema di collegamento ferroviario con i principali porti (Cagliari, Olbia e Porto Torres) ed aeroporti (Cagliari e Olbia) e quindi di connessione con le reti TEN-T europee e favorirebbe il trasporto delle merci prodotte nelle zone industriali di Prato Sardo, Sologo, Siniscola e Bolotana (attualmente non servite da un sistema ferroviario) verso gli scali marittimi;

tali proposte si caratterizzano per l'elevata complementarità con altri interventi già finanziati o in programmazione. Ci si riferisce in particolare al Piano di rilancio del Nuorese, finalizzato allo sviluppo delle zone interne e per il quale la realizzazione del sistema ferroviario appare fondamentale, alla connessione ferroviaria porto ed aeroporto di Olbia con il centro città, previsto nel NGEU, all'integrazione dell'Accordo quadro tra regione Sardegna e RFI, con il potenziamento della Dorsale Sarda Cagliari-Olbia/Sassari, e all'integrazione del Contratto di programma tra regione Sardegna e Trenitalia per il rinnovo del materiale rotabile in esercizio,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, investimenti specificatamente diretti al completamento della rete ferroviaria della regione Sardegna, con particolare riferimento ai collegamenti tra i territori orientali e centrali, al fine di migliorare sensibilmente l'accessibilità dell'intera isola.

G/2207/31/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus, è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura

delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2 per cento e lo 0,4 per cento del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

G/2207/32/5

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Faggi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premessi che:

il presente provvedimento dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tali risorse si aggiungono dunque ai 204,5 miliardi di euro ai quali l'Italia avrà accesso grazie ai programmi europei *Recovery and Resilience Facility* e al React-EU, per il rilancio dell'economia nazionale, tra le più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19;

all'interno dei due piani, il PNRR e il piano nazionale complementare di cui al presente provvedimento, risulta centrale il settore delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche, nonché, in stretta connessione con l'obiettivo di una vera ed effettiva transizione ecologica, il settore dell'edilizia;

in questo senso grande attenzione deve essere posta al tema della sicurezza e della qualità dei materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere infrastrutturali;

considerato che:

con specifico riferimento al calcestruzzo, materiale imprescindibile per il settore infrastrutturale ed edile, si segnala una differenza sostanziale tra la disciplina nazionale e quella della quasi totalità degli altri paesi europei e mondiali. La normativa italiana prevede esclusivamente un sistema di controllo della produzione, consentendo la miscelazione del calcestruzzo direttamente in autobetoniera, mentre negli altri paesi europei, come ad esempio la Francia e la Germania, la miscelazione del calcestruzzo è consentita esclusivamente in impianti fissi, destinando l'autobetoniera alla sola funzione di trasporto;

studi recenti hanno dimostrato la presenza di una sensibile differenza qualitativa tra i due diversi sistemi di miscelazione, riscontrabile sia sul prodotto finito che, di conseguenza, sulla sicurezza stessa delle opere per le quali è utilizzato,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo degli impianti di miscelazione fissi, quale presupposto per una maggiore sicurezza delle grandi opere infrastrutturali che saranno realizzate all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale ad esso complementare

G/2207/33/5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

premesso che:

La situazione economica è permeata da molti fattori critici per le aziende a causa delle incertezze dovute alla pandemia covid-19;

negli ultimi mesi, è emerso con forza il rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento), calcestruzzo e bitumi, rincaro che sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

le imprese di costruzioni, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, per i contratti in corso si trovano a sopportare un importante aggravio economico nella realizzazione delle opere;

tali rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulteriormente i margini delle aziende in questione, già fortemente compressi nel 2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri, nonostante gli sforzi messi in campo per far fronte agli impegni assunti;

l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è generalizzato a livello europeo e deriva da problematiche innescate sia dalla pandemia - la ripresa della produzione dei materiali continua, infatti, ad essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale e diversi produttori stanno incontrando problemi tecnici nel riavviare la produzione - sia dalla forte dipendenza dalla Cina;

questi rincari rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal «Recovery Plan», qualora non si intervenga tempestivamente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo compensativo presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per consentire alle aziende appaltatrici di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime.

G/2207/34/5

[Minuto](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, costituita durante la precedente legislatura, ha audito l'Istat allo scopo di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne;

il quadro delineato dall'Istituto Statistico porta alla luce un fenomeno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione economica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti.

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Collina](#), [D'Arienzo](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#), [Alfieri](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere.».

Conseguentemente:

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste Fondo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dal comma 6-ter al comma 6-novies.

6-ter. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6-quater. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 6-ter e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al

primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6-quinquies. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiati dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani; con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. È requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

6-sexies. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6-septies. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 6-*quater* ovvero del comma 6-*quinquies*, commisurato alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 6-*quater* determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

6-octies. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

6-novies. I rapporti e le relazioni previste dai commi 6-*ter* e 6-*quater* sono pubblicati sul profilo

del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale».

1.2

[Valente, Fedeli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma 1 sono ripartite» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle finalità relative alle pari opportunità di genere,».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

- alla lettera f):

a) sostituire le parole: «6.880 milioni di euro» con le seguenti: «6.680 milioni di euro»;

b) al punto 1, sostituire le parole: «125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2022, 95 milioni di euro per l'anno 2023, 112,62 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025;»;

c) al punto 2, sostituire le parole: «704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025;» con le seguenti: «554,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.264,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.474,88 milioni di euro per l'anno 2023, 839,17 milioni di euro per l'anno 2024, 174,71 milioni di euro per l'anno 2025;»

- alla lettera l):

a) sostituire le parole: «quanto a 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024» con le seguenti: «quanto a 410 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e a complessivi 200 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«2. Asili nido e scuole dell'infanzia per bambini fino a tre anni di età - interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia fino a 3 anni di età, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

1.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «5.250 milioni»;

b) dopo il punto 3, aggiungere il seguente:

«4. Ripresa del settore turistico e sostegno del comparto Horeca: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 « 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.4

[Mantovani, Gaudio, D'Angelo, Evangelista, Santangelo, Mautone, Matrisciano, Donno, Naturale,](#)

[Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Castaldi](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera a), numero «1.», sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il numero «1.», inserire il seguente:

«1-bis. Servizi di prevenzione e al contrasto del cyberbullismo: 20 milioni per l'anno 2022 e 20 per l'anno 2023;».

1.5

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) competenze digitali di base: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;»

Conseguentemente:

- al comma 2, lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.550 milioni»;*
- al comma 2, lettera f), le parole «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.080 milioni»;*
- alla lettera f) il numero 1) è soppresso.*

1.6

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) programmi di Capacity Bulding e Public Innovation Management a beneficio di comuni capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

Conseguentemente al comma 2:

lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.150 milioni»;

lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.480 milioni»;

lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 45 milioni di euro per l'anno 2022, 65 milioni di euro per l'anno 2023, 82,62 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025 e 42,38 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.7

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) accrescere il livello dei servizi digitali offerti ai cittadini dalle Città metropolitane: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 115 milioni di euro per l'anno 2022, 135 milioni di euro per l'anno 2023, 152,62 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025 e 112,38 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.8

[Pescò](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero «3», sostituire le parole da: «65,98 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «15,98 milioni di euro per l'anno 2022, 86,09 milioni di euro per l'anno 2023, 152,06 milioni di euro per l'anno 2024, 168,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 127,31 milioni di euro per l'anno 2026;»;

b) alla lettera f), numero «1», sostituire le parole da: «125 milioni di euro per l'anno 2022»

fino alla fine del numero con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2022, 95 milioni di euro per l'anno 2023, 112,62 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,38 milioni di euro per l'anno 2026;»;

c) alla lettera h):

1) sostituire le parole: «1.203,3 milioni» con le seguenti: «1.703,3 milioni»;

2) sostituire le parole: «al seguente programma e intervento» con le seguenti: «ai seguenti programmi e interventi»;

3) dopo il numero «1», aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi ad allevatori per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

1.9

[Mantovani](#), [Pesco](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Castaldi](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero «3», sostituire le parole da: «65,98 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «60,98 milioni di euro per l'anno 2022, 131,09 milioni di euro per l'anno 2023, 197,06 milioni di euro per l'anno 2024, 213,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 172,31 milioni di euro per l'anno 2026;»;

b) alla lettera f), numero «1», sostituire le parole da: «125 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del numero con le seguenti: «120 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 157,62 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 117,38 milioni di euro per l'anno 2026;»;

c) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) quanto a complessivi 50 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione riferiti al seguente programma e intervento:

"1. Istituzione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;"».

1.10 (testo 2)

[Faraone](#)

Al comma 2, alla lettera f) dopo il punto 3) aggiungere il seguente punto:

<<3-bis) Creazione nel sud italia di un polo tecnologico innovativo nell'area della Cybersecurity e delle Smarter City e reindustrializzazione di un polo di intelligenza artificiale e di innovazione in ambito marino e delle start up e della piccola cantieristica navale: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025>>

Conseguentemente al comma 2, lettera f) sostituire il punto 3) con il seguente: <<3) Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;>>

1.10

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 4) le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti «90 milioni».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 700

milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.11

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a- bis) quanto a complessivi 4.000,00 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, per investimenti e programmi volti a potenziare la rete nazionale degli asili nido ed incrementare i servizi per la prima infanzia ad essa correlati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «le aree del terremoto del 2009 e 2016» con le seguenti: «le aree del terremoto del 2009, 2012 e 2016».

1.13

[Gallicchio](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Castaldi](#)

Al comma 2, lettera b), numero «1», sostituire le parole: «del 2009 e 2016» con le seguenti: «del 2009, 2016 e 2018».

1.14

[Mantovani](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera b), numero «1», dopo le parole: «terremoto del 2009» inserire la seguente: «, 2012».

1.15

[Boldrini](#)

Al comma 2, lettera b), n. 1), dopo le parole: «le aree del terremoto del 2009» aggiungere le seguenti: «, del 2012».

1.16

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) finanziare lo *start up* e il consolidamento di cooperative sociali e imprese sociali per il supporto ai disabili: 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

Conseguentemente al comma 2, lettera g), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 39,5 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro» con le seguenti: «13.760 milioni di

euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro» con le seguenti: «13.760 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

«13-bis) nuovo "Piano carceri". Costruzione di nuove carceri per evitare il sovrappollamento: 4 miliardi di euro per investimenti per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.19

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera c), numero «1», sostituire le parole: «bus, treni» con le seguenti: «bus e bus turistici, treni».

1.20

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Al comma 2, lettera c), ai numeri 1) e 2) dopo la parola: «bus», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli turistici,».

1.21

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

al punto 1), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,veicoli destinati al trasporto turistico»;

al punto 2), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,veicoli destinati al trasporto turistico».

1.22

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a 2023;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), al numero 2) le parole: «45 milioni di euro per l'anno

2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti*: «35 milioni di euro per l'anno 2021, 44,2 milioni di euro per l'anno 2022, 118,8 milioni di euro per l'anno 2023».

1.23

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti trasporto turistico di persone: 10 milioni di euro nel 2021;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), numero 2) le parole: «45 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2021».

1.24

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) incentivi al rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 34,2 milioni di euro per l'anno 2022, 108,8 milioni di euro per l'anno 2023, 202 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni di euro per l'anno 2025 e 130 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.25

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 183,3 milioni di euro per l'anno 2021, 393,3 milioni di euro per l'anno 2022, 438,3 milioni di euro per l'anno 2023, 410,2 milioni di euro per l'anno 2024, 281,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 43,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è soppresso.

1.26

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) potenziamento *European Rail Traffic Management System/European Train Control System* - ERTMS/ETCS: 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) rinnovo del materiale rotabile: 55 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;».

1.27 (testo 2)

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) Interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e semplificazioni delle procedure doganali: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2:

- lettera c), le parole «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10.110 milioni»;
- lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;
- alla lettera a), il numero 4) è soppresso;

1.27

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e semplificazioni delle procedure doganali: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025».

Conseguentemente al comma 2:

lettera c), le parole: «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.960 milioni»;

lettera b), le parole: «1.780 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.580 milioni»;

alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 690 milioni di euro per l'anno 2022, 270 milioni di euro per l'anno 2023, 230 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.28

[Nastri, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), numero 11) dopo le parole: «(Cold ironing)» inserire le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato da fonti green o, nella transizione, da gas naturale».

1.29

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

Al comma 2, lettera c), numero 12, dopo la parola: «sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonché interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, in particolare ponti, funivie e».

1.30

[Abate](#)

Al comma 2, lettera c), numero 12, aggiungere, infine, le seguenti parole: «inclusa la realizzazione del secondo lotto della strada Sibari-Sila, tratto San Demetrio Corone-Sibari».

1.31

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 12) inserire il seguente:

«12-bis) miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade al Sud: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) rinnovo del materiale rotabile: 40 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;».

1.32

[Nastri, Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»;

al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;"».

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole: «850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di

euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031» *con le seguenti*: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.550 milioni di euro per l'anno 2025, 3.300 milioni di euro per l'anno 2026, 2.000 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 300 milioni di euro per l'anno 2029, 200 milioni di euro per l'anno 2030 e 170 milioni di euro per l'anno 2031».

1.33

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime».

1.34

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13) inserire i seguenti:

«13-bis) rafforzamento della mobilità ciclistica: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

13-ter) sviluppo trasporto rapido di massa: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;

13-quater) sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 2) è soppresso.

1.35 (testo 2)

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) Sicuro, verde e sociale: riqualificazione e realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica: 116,7 milioni di euro per l'anno 2021, 316,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 266,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis) Nuove costruzioni o recupero immobili ubicati nei centri storici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: 83,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;»

1.35

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis) nuove costruzioni o recupero immobili ubicati nei centri storici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: 83,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, alla lettera c), il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 116,7 milioni di euro per l'anno 2021, 316,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 266,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;».

1.36

[Faraone](#), [Ginetti](#)

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «al seguente programma» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti programmi e interventi»;*

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) attrattività dei borghi: 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.37

[Faraone](#), [Garavini](#)

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «al seguente programma» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti programmi»;*

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 205,7 milioni di euro per l'anno 2021, 353,24 milioni di euro per l'anno 2022, 282,9 milioni di euro per l'anno 2023, 263,1 milioni di euro per l'anno 2024, 258 milioni di euro per l'anno 2025 e 80,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.38

[Gaudiano](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Al comma 2, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Tali risorse sono destinate altresì per l'ampliamento verso sud della buffer zone di Pompei fino a Nocera Superiore;».

1.39

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 167,7 milioni di euro per l'anno 2021, 315,24 milioni di euro per l'anno 2022, 244,9 milioni di euro per l'anno 2023, 225,1 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025 e 42,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.40

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d) dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi in favore delle imprese ricettive che valorizzino immobili inutilizzati: 33,3

milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2, lettera d) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree, naturali: 174,4 milioni di euro per l'anno 2021, 321,94 milioni di euro per l'anno 2022, 251,6 milioni di euro per l'anno 2023, 231,8 milioni di euro per l'anno 2024, 226,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 49 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.41

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostegno al turismo termale: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 187,7 milioni di euro per l'anno 2021, 335,24 milioni di euro per l'anno 2022, 264,9 milioni di euro per l'anno 2023, 245,1 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 62,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.42

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei teatri per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 192,7 milioni di euro per l'anno 2021, 340,24 milioni di euro per l'anno 2022, 269,9 milioni di euro per l'anno 2023, 250,1 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 67,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.43

[Faraone](#)

Alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nuovo "Bauhaus italiano" immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile e inclusivo: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.44

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Salute, ambiente e clima» con le seguenti:

«Salute, ambiente, biodiversità e clima».

1.45

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera e), al punto 1) le parole: «Salute, ambiente e clima» sono sostituite dalle seguenti:

«Salute, ambiente, biodiversità e clima».

1.46

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) introduzione della prescrizione all'attività motoria e sportiva da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, ed individuazione e monitoraggio di percorsi assistenziali strutturati e personalizzati per i pazienti che necessitano di tali prescrizione: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 46,49 milioni di euro per l'anno 2021, 123,09 milioni di euro per l'anno 2022, 145,88 milioni di euro per l'anno 2023, 115,56 milioni di euro per l'anno 2024, 41,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026».

1.47

Faraone

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in *digital health* elaborati da piccole e medie imprese e *start up* che hanno la propria sede al Sud: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 55,28 milioni di euro per l'anno 2022, 65,28 milioni di euro per l'anno 2023, 34,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.48

Faraone, Marino

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) casa come primo luogo di cura e telemedicina: 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 21,49 milioni di euro per l'anno 2021, 98,09 milioni di euro per l'anno 2022, 120,88 milioni di euro per l'anno 2023, 90,56 milioni di euro per l'anno 2024, 16,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.49

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione zone franche urbane nei comuni delle regioni insulari soggetti a fenomeni di spopolamento e con condizioni economiche svantaggiate: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2:

alla lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.230 milioni»;

alla lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

alla lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.50

Faraone

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento *start-up* o PMI innovative nel settore turistico: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.51

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up* o PMI innovative nel settore agritech: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 105 milioni di euro per l'anno 2022 e 205 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.52

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up*: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.53

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up* attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione e l'utilizzo di tecnologie STEM: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.54

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento fondo "Cresci al Sud": 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.55

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «1.203,3 milioni di euro» con le seguenti: «4.203,3 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) iniziative utili a contrastare l'ipotesi di adozione del "Nutri-score" o del sistema a "semaforo", quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale: 3 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.56

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «dal 2022 al 2026» con le seguenti: «dal 2021 al 2026»;*

2) *al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7»;*

3) *al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;*

4) *dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comporta la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro competente per l'attuazione dell'intervento previsto dal Piano. Nel caso in cui lo stesso Ministero sia il soggetto attuatore ovvero responsabile della procedura, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna il recupero è operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette autonomie speciali assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio statale le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, mi. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata congiuntamente dal Comitato

permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.»;

5) *al comma 9 sostituire le parole: «in 3.055,53 milioni di euro» con le seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro».*

1.57

[Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, lettera h), numero «1.», dopo le parole: «per l'anno 2026» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il 25% delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;».

1.58

[Marin](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera h), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59

[Faraone](#)

Al comma 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

2) aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

1.60

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2023»;

al punto 1) le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera a) le parole: «9.173,49 milioni di euro nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «9.473,49 milioni di euro nel 2022», le parole: «9.835,40 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «10.035,4 milioni di euro nel 2023», le parole: «9.010,70 milioni di euro nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «9.310,7 milioni di euro nel 2024», le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025» sono sostituite dalle seguenti: «9.269,68 milioni di euro nel 2025» e le parole: «8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «8.882,96 milioni di euro nel 2026.».

1.61

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «ambito sanitario e assistenziale» con le seguenti: «ambito sanitario, assistenziale e veterinario».

1.62

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) efficientamento energetico e sismico dei plessi universitari: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente:

alla lettera i) le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «625 milioni»;

alla lettera c) le parole: «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.635 milioni»;

alla lettera c), il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 375 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;».

1.63

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «3.710 milioni»;

dopo il punto 1, inserire il seguente:

«2. Risorse per il miglior assetto delle funzioni amministrative di Roma Capitale: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

per gli anni dal 2023 al 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.64

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 1.224,9 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo per i seguenti programmi e interventi:

1. Valorizzazione e attrattività dei borghi storici: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 28,08 milioni di euro per l'anno 2026;

2. Competitività delle aziende turistiche: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 77,39 milioni di euro per l'anno 2024, 68,40 milioni di euro per l'anno 2025;

3. Grandi eventi turistici 19,99 milioni di euro per l'anno 2021, 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026».

Conseguentemente, sostituire le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), con le seguenti:

«a) quanto a complessivi 1.680 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri per i seguenti programmi e interventi:

1) servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforma PagoPA e App «IO»: 48 milioni di euro per l'anno 2021, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 48 milioni di euro per l'anno 2024, 38,40 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l'anno 2026;

2) servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforma notifiche digitali: 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, 44,94 milioni di euro per l'anno 2022, 25,70 milioni di euro per l'anno 2023, 28,07 milioni di euro per l'anno 2024, 90,90 milioni di euro per l'anno 2025 e 49,69 milioni di euro per l'anno 2026;

3) tecnologie satellitari ed economia spaziale: 63,34 milioni di euro per l'anno 2022, 130,65 milioni di euro per l'anno 2023, 193,98 milioni di euro per l'anno 2024, 209,82 milioni di euro per l'anno 2025 e 170,22 milioni di euro per l'anno 2026;

4) ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 67,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.708,80 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1) interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 211,20 milioni di euro per l'anno 2021, 691,20 milioni di euro per l'anno 2022, 307,20 milioni di euro per l'anno 2023, 268,80 milioni di euro per l'anno 2024, 153,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 76,80 milioni di euro per l'anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.369,60 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 59,64 milioni di euro per l'anno 2022, 77,51 milioni di euro per l'anno 2023, 152,65 milioni di euro per l'anno 2024, 166,95 milioni di euro per l'anno 2025 e 119,25 milioni di euro per l'anno 2026;

2) rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 43,20 milioni di euro per l'anno 2021, 52,03 milioni di euro per l'anno 2022, 123,65 milioni di euro per l'anno 2023, 213,12 milioni di euro per l'anno 2024, 192 milioni di euro per l'anno 2025 e 144 milioni di euro per l'anno 2026;

3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 144 milioni di euro per l'anno 2021, 345,60 milioni di euro per l'anno 2022, 388,80 milioni di euro per l'anno 2023, 361,82 milioni di euro per l'anno 2024, 238,18 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l'anno 2026;

4) rinnovo del materiale rotabile: 57,60 milioni di euro per l'anno 2021, 48 milioni di euro per l'anno 2022, 38,40 milioni di euro per l'anno 2023, 28,80 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,20 milioni di euro per l'anno 2025;

5) strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 144 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 86,40 milioni di euro per l'anno 2023, 323,52 milioni di euro per l'anno 2024, 214,08 milioni di euro per l'anno 2025 e 48 milioni di euro per l'anno 2026;

6) strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS): 24 milioni di euro per l'anno 2021, 48 milioni di euro per l'anno 2022, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 72 milioni di euro per l'anno 2026;

7) sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 288 milioni di euro per l'anno 2021, 384 milioni di euro per l'anno 2022, 307,20 milioni di euro per l'anno 2023, 259,20 milioni di euro per l'anno 2024, 124,80 milioni di euro per l'anno 2025 e 48 milioni di euro per l'anno 2026;

8) aumento selettivo della capacità portuale: 69,12 milioni di euro per l'anno 2021, 81,60

milioni di euro per l'anno 2022, 79,68 milioni di euro per l'anno 2023, 86,40 milioni di euro per l'anno 2024 e 57,60 milioni di euro per l'anno 2025;

9) ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale 19,59 milioni di euro per l'anno 2021, 50,68 milioni di euro per l'anno 2022, 66,17 milioni di euro per l'anno 2023, 44,78 milioni di euro per l'anno 2024, 45,88 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,89 milioni di euro per l'anno 2026;

10) efficientamento energetico: 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, 6,72 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11) elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*): 76,80 milioni di euro per l'anno 2021, 144 milioni di euro per l'anno 2022, 153,60 milioni di euro per l'anno 2023, 134,40 milioni di euro per l'anno 2024, 153,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,60 milioni di euro per l'anno 2026;

12) Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: 19,20 milioni di euro per l'anno 2021, 48 milioni di euro per l'anno 2022, 28,80 milioni di euro per l'anno 2023, 48 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025 e 48 milioni di euro per l'anno 2026;

13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 192 milioni di euro per l'anno 2021, 384 milioni di euro per l'anno 2022 e 336 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

d) quanto a complessivi 1.397,03 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 199,39 milioni di euro per l'anno 2021, 341,03 milioni di euro per l'anno 2022, 273,50 milioni di euro per l'anno 2023, 254,50 milioni di euro per l'anno 2024, 249,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 79,01 milioni di euro per l'anno 2026;

e) quanto a complessivi 2.291,91 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) salute, ambiente e clima: 49,43 milioni di euro per l'anno 2021, 122,97 milioni di euro per l'anno 2022, 144,84 milioni di euro per l'anno 2023, 115,74 milioni di euro per l'anno 2024, 44,68 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,35 milioni di euro per l'anno 2026;

2) verso un ospedale sicuro e sostenibile: 240 milioni di euro per l'anno 2021, 374,40 milioni di euro per l'anno 2022, 288 milioni di euro per l'anno 2023; 240 milioni di euro per l'anno 2024, 134,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 115,20 milioni di euro per l'anno 2026;

3) ecosistema innovativo della salute: 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 101,07 milioni di euro per l'anno 2022, 110,67 milioni di euro per l'anno 2023, 80,91 milioni di euro per l'anno 2024, 65,55 milioni di euro per l'anno 2025 e 52,11 milioni di euro per l'anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.604,80 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere. Gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 120 milioni di euro per l'anno 2022, 139,20 milioni di euro per l'anno 2023, 156,12 milioni di euro per l'anno 2024, 235,20 milioni di euro per l'anno 2025 e 117,48 milioni di euro per l'anno 2026;

2) transizione 4.0: 676,32 milioni di euro per l'anno 2021, 1358,35 milioni di euro per l'anno 2022, 1559,88 milioni di euro per l'anno 2023, 949,60 milioni di euro per l'anno 2024, 311,72 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,92 milioni di euro per l'anno 2026;

3) accordi per l'Innovazione: 96 milioni di euro per l'anno 2021, 144 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 127,58 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per

gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,4 milioni di euro per l'anno 2022, 18,24 milioni di euro per l'anno 2023, 39,84 milioni di euro per l'anno 2024, 54,72 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,38 milioni di euro per l'anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.155,17 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento al punto successivo:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 192 milioni di euro per l'anno 2021, 288,80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 248,46 milioni di euro per l'anno 2024, 117,60 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,52 milioni di euro per l'anno 2026;

i) quanto a complessivi 480 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 201,60 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:

1) piani urbani integrati: 76,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 28,80 milioni di euro nel 2023 e 19,20 milioni di euro nell'anno 2024;

m) quanto a 873,60 milioni di euro per l'anno 2023, 796,70 milioni di euro per l'anno 2024, 1382,30 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.328,46 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4».

1.65

Faraone

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 100 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica riferiti al seguente programma:

1) tutela delle risorse marine nelle Aree Marine Protette: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) quanto a complessivi 1.103,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 280,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 238,81 milioni di euro per l'anno 2024, 102,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.66 (testo 2)

Faraone

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2 :

lettera l), le parole «l) 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «l) 210 milioni di euro per l'anno 2021, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026»;

lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.66

[Faraone](#)

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.67

[Ricciardi](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2, nel Piano complementare vengono esplicitate le linee di intervento, indicando in tale contesto, in termini percentuali, la precisa allocazione regionale delle risorse stanziata e, in particolare, la quota da destinare al Settentrione, al Centro e al Mezzogiorno».

1.68

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Donno](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Lomuti](#), [Castaldi](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la riduzione del divario territoriale esistente tra le diverse aree del Paese, una quota parte, pari ad almeno il 50 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2; lettera c), numeri 1, 2, 4, 6, 12 e 13; lettera d), numero 1; lettera e), numeri 1, 2 e 3; lettera f), numeri 1 e 3, e lettera h), numero 1, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.».

1.69

[Gaudiano](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare i siti archeologici di Paestum, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al punto 3), sono utilizzate altresì per l'attivazione di una linea metropolitana di collegamento verso i medesimi siti.».

1.70

[Siclari](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 8), è autorizzata, per il triennio 2021 - 2023 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.».

1.71

[Gaudiano](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al numero "12" sono altresì destinate alla riqualificazione dell'accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta al complesso Area Archeologica e teatro Ellenistico di Foce Sarno-Parco Naturalistico Cinque Sensi di Sarno e alla riqualificazione dell'accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta alle aree archeologiche di Nocera Inferiore.».

1.72

[Giuseppe Pisani](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Castaldi](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera e), le risorse di cui al punto 1) sono destinate anche a potenziare la formazione nei temi di Salute e Ambiente, attraverso insegnamenti omogenei su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla sanità ambientale, al benessere animale e alla salute collettiva, da attivare presso i corsi di laurea e corsi di specializzazione di area medica e non medica; corsi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; corsi e master di perfezionamento post laurea pluridisciplinari.».

1.73

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) *il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera e), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;

b) *dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023".

3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera m), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

c) *Al comma 5 le parole:* «alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'estensione della citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie».

1.74

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) *il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

"3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

b) *dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023".

3-*ter*. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto "cashback". Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.75

[Faraone](#)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) *il comma 8-bis è abrogato;*

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «7.043,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.785,96 milioni di euro per l'anno 2026, 1.654,9 milioni di euro per l'anno 2027, 1.326,4 milioni di euro per l'anno 2028».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90*

milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028» *sono sostituite dalle seguenti*:
«11.103,68 milioni di euro nel 2025, 10.566,96 milioni di euro nel 2026, 6.091,90 milioni di euro per l'anno 2027, 5.884,40 milioni di euro nel 2028,»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente*:

«*c-bis*) quanto a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al successivo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, a copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera. Nei casi in cui la disposizione di cui al secondo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.76

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-*bis* è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da*: «è rideterminata in» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «è rideterminata in 7.363,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.820,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.791,5 milioni di euro per l'anno 2025 e in 5.736,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 620,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.77

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.78

[Calandrini](#), [Zaffini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

1.79

[Manca](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

1.80

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere a) e b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) e b), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.280 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per l'anno 2026».

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.81

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta

anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.280 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.82

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi, gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.83

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 6% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.84

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.85

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo le ville storiche utilizzate per eventi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.86

Gallone

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.87

Santillo, Anastasi, Naturale, Lupo, Trentacoste, Maiorino, Lomuti, Castaldi, Evangelista

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata."».

1.88

Mirabelli

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «al comma 3-bis» aggiungere le seguenti: «le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere c) e d)" e»;

b) alla lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: «al comma 9, lettera c)» con le seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)».

1.89

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il coma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) e b) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e in 413,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.90

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno

2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinqües) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e in 413,8 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.91

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera *b*), con le seguenti:

«*b*) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-*bis*) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-*ter*) al comma 4-*ter* le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b-*quater*) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-*quinqües*) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-*sexies*) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 3.331,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.147,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.303,9 milioni di euro per l'anno 2025 e in 2.249,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.92

[Faraone](#)

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «6901,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6.226,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5.501,68 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.243,6 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole: «9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «9.986,4 milioni di euro nel 2023, 9.052,4 milioni di euro nel 2024, 9.561,38 milioni di euro nel 2025, 9.024,6 milioni di euro nel 2026»;*

- *alla lettera c), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026».*

1.93

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.375,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.352,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 601,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 547,49 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.94

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Paroli](#)

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.95

[Calandrini](#), [Zaffini](#), [De Carlo](#)

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.96

[Manca](#)

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le parole: «quanto a» aggiungere le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.97

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 1 lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b-ter) al comma 1 lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva, 2008/50/CE," sono soppresse;».

1.98

[Gallone](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 119, comma 9, lettera a), dopo la parola: "condomini", inserire le seguenti: ", indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari"».

1.99

[Salvini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.100

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 9, dopo la lettera *d-bis)*, è inserita la seguente:

"*d-ter)* dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.101

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"*10-bis.* Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 9, lettera *c)*, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito"».

1.102

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9 lettere *a)* e *c)* sono eliminate le parole: "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione".

3-ter. Ai maggiori oneri si fa fronte con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto "*cashback*". Di conseguenza, i commi 288, 289, *289-bis*, *289-ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati».

1.103

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis)*, del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973».

1.104

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

1.105

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

1.106

[Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023,"».

1.107

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione, assume preminente valore l'interesse nazionale alla realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di cui al comma 1 nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente, garantendo la completezza della qualità tecnica e realizzativa degli investimenti e la piena coerenza con il principio previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility - RRF*), di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, negli atti e nei contratti adottati per l'attuazione degli interventi del Piano di cui al comma 1, le Amministrazioni prevedono: l'esplicito riconoscimento, in sede di progetto, dei livelli di sensibilità ambientali, quali gli aspetti geologici, la biodiversità, i servizi ecosistemici, le qualità paesaggistiche, delle aree oggetto di intervento e della relativa eventualità di subire danni significativi; una specifica voce di costo, relativa all'ecosistema e al paesaggio coinvolti dagli interventi, commisurata alla necessità di non arrecare danni potenziali, e di garantire il corretto raccordo con le infrastrutture verdi del contesto; la previsione nei capitolati, ove possibile, dell'uso di *Nature Based Solutions* e di tecniche di ingegneria naturalistica, nonché l'esplicito coinvolgimento, nella stesura dei progetti e nell'ambito della relativa direzione lavori, di professionalità con adeguate competenze disciplinari necessarie al riconoscimento e trattazione delle predette sensibilità.».

1.108

[Giroto](#), [Anastasi](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Castaldi](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#), [Santangelo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui al comma 9, lettere a) e c), dell'articolo 119 che sostengono, nell'anno 2023, spese per gli interventi individuati dal medesimo articolo 119."».

1.109

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n. 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre

1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.110

[Faraone](#)

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n.1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.111

[Collina](#)

Al comma 6, inserire, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n.1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.112

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Al comma 7, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere il seguente periodo: «Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1 non possono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 2020/852/UE.»;*

b) *dopo le parole: «intervento o programma» inserire le seguenti: «, le valutazioni per ciascuna misura da effettuare con le modalità già previste per il PNRR,».*

1.113

[Presutto](#), [Giammanco](#), [Dell'Olio](#), [Nugnes](#), [Donno](#), [Gallicchio](#), [Gaudiano](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Vanin](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Naturale](#), [Mautone](#), [Di Piazza](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Auddino](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Puglia](#), [Lomuti](#), [Romano](#), [Turco](#), [Castiello](#), [D'Angelo](#), [Ricciardi](#), [Moronese](#), [Corrado](#), [Maiorino](#), [L'Abbate](#), [Evangelista](#), [Santangelo](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ciascun intervento o programma sono altresì indicati: quota dell'investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale, procedono al monitoraggio degli interventi, pubblicando, ai fini di trasparenza, gli esiti sulla pagina istituzionale del Ministero del Sud e della Coesione territoriale e provvedono ad inviare, con cadenza semestrale, un rapporto alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

1.114

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Al comma 7, dopo le parole: «investimenti complementari.» , aggiungere i seguenti periodi: «Per ciascun intervento o programma sono altresì indicati: quota dell'investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale attivano uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio degli interventi e inviano un report al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.115

[Valente](#)

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per ciascun intervento o programma ricompreso nel Piano di cui al comma 1 sono, altresì, indicati: a) la quota dell'investimento

territorializzabile; b) l'importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; c) l'importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale attiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio degli interventi nelle aree territoriali del Mezzogiorno e inviano un report al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.116

[Angrisani](#), [Granato](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«7-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al presente comma è altresì prevista, per ciascun intervento o programma, in relazione agli obiettivi iniziali, intermedi e finali, l'indicazione dell'allocazione delle relative risorse aventi un effetto diretto o indiretto nelle regioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

1.117

[Granato](#), [Angrisani](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «7-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al presente comma è altresì prevista, per ciascun intervento o programma, in relazione agli obiettivi iniziali, intermedi e finali, l'indicazione dell'allocazione delle relative risorse aventi un effetto diretto o indiretto nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

1.118

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse relative alle scelte non espresse sono destinate ad obiettivi di interesse sociale, medico-scientifico o di carattere umanitario a diretta gestione statale"».

1.0.1

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 3.4-Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario, al fine di sostenere la transizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti, la decarbonizzazione del settore dei trasporti, nonché il rafforzamento dell'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso l'incremento dell'occupazione nel settore della ricerca e sviluppo, anche in considerazione del piano di elettrificazione della ferrovia della Valsugana sino al comune di Borgo Valsugana (TN), per la costruzione di un sito di produzione di idrogeno verde e una stazione di rifornimento, finalizzata alla miscelazione in volume con gas metano nella rete di trasporto e rifornimento di mezzi pesanti transitanti lungo l'autostrada A22, nonché per l'immissione in esercizio di 15 treni ibridi a idrogeno, in sostituzione dei rotabili diesel, è autorizzata una spesa complessiva di 121 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.2

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, per la creazione di un complessivo sistema di mobilità alternativa di collegamento tra San Martino di Castrozza, comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) e l'area del Passo Rolle, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia decaposto ad ammortamento automatico, dotata di stazioni di accesso presso le località di Bellaria, Nasse e Malga Fosse di sopra, insistenti nella predetta area del Passo Rolle.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

1.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, per la creazione di un sistema di mobilità alternativa di collegamento tra la città di Trento e il Monte Bondone, è autorizzata una spesa complessiva di 45 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia che colleghi il centro città di Trento alle frazioni del comune medesimo di Sardagna, Vaneze e Vason, e alla contestuale sostituzione e smantellamento del collegamento funiviario tra Trento e Sardagna (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 4.4-Rinnovo flotte bus e treni verdi, al fine di sostenere la transizione verde e la riduzione delle emissioni di inquinanti, nonché di promuovere sistemi di trasporto pubblico locale sostenibile e più efficiente, per il rinnovo della flotta urbana del comune di Trento, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, destinata all'acquisto di 52 bus elettrici e relativo sistema accentrato di carica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzioni e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.5

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 4.1-Rafforzamento mobilità ciclistica, al fine di sostenere la transizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti e la decarbonizzazione del settore dei trasporti attraverso lo sviluppo di un modello di mobilità alternativa e sostenibile, nonché al fine di rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso il potenziamento del turismo sostenibile, per la realizzazione di interventi strategici di completamento della rete ciclopedonale extraurbana provinciale, è autorizzata una spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2021 all'anno 2025, destinati alla creazione delle seguenti tre piste ciclabili di collegamento delle valli laterali trentino con la pista ciclabile della valle dell'Adige, parte della rete europea Eurovelo 7:

- a) collegamento Trento - Terlago (TN) - Sarche (TN);
- b) collegamento Mezzocorona (TN) - Sabino (TN);
- c) collegamento Sarche (TN) - Tione di Trento (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1 -*bis*.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

1.0.7

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. **1-bis.**

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19, abbia subito variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una compensazione, per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.

2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.8

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis.**

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade dell'area irpina, per l'adeguamento della Strada Statale 7 - Ofantina, nel tratto da Avellino al comune di Parolise (AV), è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.9

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis.**

(Misure di semplificazione per gli investimenti)

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, ivi inclusi quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) l'affidamento dei relativi-contratti;

- c) l'emissione di stati di avanzamento lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati di detto sistema.

2. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146".

3. All'articolo 1, comma 51-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021".

4. All'articolo 1, comma 139-*bis*, legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 10 luglio 2021";
- b) al quarto periodo le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le seguenti: "31 luglio".

1.0.10

[Papatheu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti della struttura di cui all'articolo I della legge 17 maggio 1999, n. 144, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei rispettivi contratti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti».

Art. 2

2.1

[Manca](#)

All comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

2.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo le parole: «l'anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di costituire un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi».

2.3

[Damiani](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi».

2.4

[Collina](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sono destinate alla realizzazione di un impianto in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi».

2.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo le parole: «l'anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fattibilità».

2.6

[Damiani](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fattibilità».

2.7

[Papatheu](#), [Schifani](#), [Giammanco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile e lo sviluppo e l'attuazione di investimenti urbani a lungo termine, al Fondo di fondi della Bei sono finalizzati 240 milioni destinati ad interventi di risanamento ambientale ed urbano nella città e nella provincia di Reggio Calabria e di 1.000 milioni ad interventi di risanamento ambientale ed urbano nel territorio del Comune e nella provincia di Messina, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

1-ter. L'Investimento 2.2.b denominato "Piani Urbani Integrati" di competenza del Ministero degli Interni come confluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è incrementato di 1.240 milioni di euro, articolato in 240 milioni per il 2022, 327 milioni per il 2023, 453 milioni per il 2024, e 110 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. L'intesa generale quadro tra le regioni Calabria e Sicilia che indica il dettaglio delle opere di risanamento urbano è siglata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal ministro per gli affari regionali e dal ministro per la coesione territoriale ed il Sud».

2.8

[Ricciardi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Lomuti](#), [Turco](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

2.0.1

[Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Finanziamento della ricettività turistica nelle regioni di Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna)

1. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, 2.000 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di nuovi complessi turistico-ricettivi nelle regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna. Tali risorse sono erogabili fino ad un massimo di 70 milioni e del 70 per cento dell'importo complessivo per ogni singolo progetto. Ogni intervento dovrà essere realizzato in zone con elevato potenziale turistico e dovrà aver già ottenuto l'approvazione di un progetto urbanistico. I lavori dovranno essere terminati entro il 2026.».

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Fenu](#), [Di Piazza](#), [Cioffi](#), [Giroto](#), [Naturale](#), [Lupo](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Evangelista](#), [Romano](#), [Santangelo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione."»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

3.0.1

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della mobilità piemontese", sulla base degli indirizzi regionali, la copertura finanziaria necessaria alla chiusura delle partite pregresse con Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017-2019 e l'avvio del nuovo periodo contrattuale, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento del materiale rotabile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il 2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 e quanto a euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.2

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della mobilità piemontese" la copertura finanziaria necessaria alla chiusura del contenzioso con Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017 - 2019 e la stipula del nuovo contratto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il 2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 e quanto euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.3

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale nel contesto critico conseguente l'impatto della pandemia Covid-19, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021 utilizzabile per sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario delle aziende affidatarie del servizio TPL regionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 108.871.100,29 per il 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.».

3.0.4

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su ferro nel contesto critico conseguente all'impatto della pandemia Covid-19, è ammesso alle Regioni l'utilizzo delle risorse già programmate per il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 anche al fine di sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario.».

3.0.5

[Perosino](#), [Malan](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-*ter*, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni

di euro per l'anno 2022, 190 milioni di euro per l'anno 2023, 77 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui al presente decreto all'articolo 1, comma 2 sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste alle:

i) lettera e), punto 1: per 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022;

ii) lettera f) punto 2: per 100 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

iii) lettera h) punto 1: per 50 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024.».

3.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Arrigoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste:

i) alla lettera e), numero 1, per 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022;

ii) alla lettera f), numero 2, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

iii) alla lettera h), numero 1, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024.».

3.0.7

[Misiani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi

dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti di spesa di cui al presente decreto all'articolo 1, comma 2 sulle linee di intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari previste alle:

a) lettera e), punto 1: per 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022;

b) lettera f) punto 2: per 100 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

c) lettera h) punto 1: per 50 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024.».

3.0.8

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1 gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1° maggio 2019, sono, altresì, riconosciuti: a) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177; b) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 1 a 12, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2011, n. 190.».

3.0.9

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 3- *bis*.

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al 50% del credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante 50% del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta un credito d'imposta".

2. Ai soggetti acquirenti, i quali forniranno prova di aver rinunciato al credito ed ai voucher di cui

al comma 1 del presente articolo nonché del versamento effettuato, spetta un credito d'imposta nella misura pari all'ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti».

3.0.10

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

3.0.11

[Nannicini](#)

L'articolo 29, della legge 22 aprile 2021, n. 53, è abrogato.

Art. 4

4.1

[Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il raddoppio della tratta Mantova-Verona della linea ferroviaria Bologna-Verona, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 170 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 740 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «AV/AC».

4.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria», con le seguenti: «Per la realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo del Sud Italia relativi al nodo ferroviario di Napoli, ai collegamenti ferroviari tra Puglia e Basilicata, ai nodi ferroviarie di Catania e di Palermo e ad altri interventi di adeguamento e potenziamento delle linee ferroviarie di collegamento tra il Meridione e il Centro Italia, individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.».

4.3

[Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria» inserire le seguenti: «, all'ampliamento della Metropolitana Leggera Area Nord di Salerno - Tratta Salerno - Pompei, nonché allo sviluppo dell'asse di collegamento Nocera - Sarno, finalizzati all'incremento della fruizione culturale dei siti archeologici dell'Agro Nocerino-Sarnese.».

4.4

[Abate](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Reggio Calabria,» aggiungere le seguenti: «inclusa la realizzazione della tratta che si estende da Sibari a Tarsia,» e sostituire le parole da: «9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030» con le seguenti: «9.435 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 207 milioni di euro per l'anno 2023, 257 milioni di euro per l'anno 2024, 747 milioni di euro per l'anno 2025, 1.807 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente all'articolo 5 dopo il comma 3 inserire il seguente:

«Agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

4.5

[Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione della stazione AV "Vesuvio Est-linea- Monte Vesuvio", è altresì autorizzata la spesa complessiva inserita del Contratto di Programma - parte Investimenti, pari a 35,5 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 altresì previsto per la realizzazione nel finanziamento 2017 con assegnazione delle risorse con fondi FSC (Delibera CIPE n. 98/2017)».

4.6

[Granato](#), [Angrisani](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura di dibattito pubblico per l'opera di cui al comma 2, comprese le modalità di monitoraggio dell'istituto, in relazione agli interventi finanziati attraverso il Piano nazionale per gli investimenti complementari e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi ad ogni lotto della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.».

4.7

[Presutto](#), [Giammanco](#), [Nugnes](#), [Donno](#), [Gallicchio](#), [Gaudiano](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Vanin](#), [Vaccaro](#), [Mautone](#), [Di Piazza](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Auddino](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Puglia](#), [Lomuti](#), [Romano](#), [Castiello](#), [D'Angelo](#), [Ricciardi](#), [Moronese](#), [Maiorino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 30 novembre 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. presenta al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili il progetto di fattibilità tecnica ed economica di tutti i lotti relativi alla linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria specificando, in particolare, gli interventi necessari e i tempi previsti per adeguare con codifica per traffico combinato P/C 80 la linea da Gioia Tauro a

Verona. A tal fine è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, rimodulando le risorse già stanziare per l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale della medesima linea e le economie sulla "variante di Agropoli"».

4.0.1

[Masini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In deroga all'articolo 54-*bis*, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-*bis*.

2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

4.0.2

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto-dei tetti di spesa regionali e nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Mirabelli](#), [Pergreffi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis* .

(Riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO)

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema di accessibilità anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale come stabilito nell'aggiornamento dell'atto integrativo dell'accordo di programma per la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli interventi previsti all'articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3);

b) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 24 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2);

c) quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), punto 1)».

4.0.4

[Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».

4.0.5

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 1.6-Potenziamento delle linee regionali, al fine di sostenere la transizione verde e l'efficientamento nel settore dei trasporti, nonché il miglioramento della sicurezza e della regolarità del traffico ferroviario regionale della linea ferroviaria Trento - Bassano del Grappa (VI), per l'interramento della tratta ferroviaria e la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza di circa 1.450 metri, nel tratto che collega Trento al comune di Pergine Valsugana (TN), è autorizzata una spesa complessiva di 53 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Lo stanziamento di cui al presente comma è destinato altresì alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di interconnessione tra il tessuto urbano e la stazione ferroviaria del predetto comune di Pergine Valsugana (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.6 (testo 2)

[Minuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

4.0.6

[Minuto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di reati intenzionali violenti con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota d'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre».

4.0.7

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.8

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.9

[Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. All'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'operatività della polizza assicurativa di cui al comma 1, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private assolvono almeno il 60 per cento degli obblighi formativi dei soggetti interessati; in caso contrario, al verificarsi di un sinistro, si applica una franchigia del 5 per cento a carico dell'inadempiente"».

4.0.10

[Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1280
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

Titolo breve: *Ratifica Protocollo emendativo Accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 367](#)

13 ottobre 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 209, contrari 0, astenuti 10, votanti 219, presenti 220.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 367 del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

367a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 368 e 375 del 19 ottobre e del 4 novembre 2021

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale) (ore 9,35)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2371.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000.

BINETTI, segretario. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: all'articolo 19, comma 3-ter, capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo recepisce le condizioni indicate dalla 5a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CONZATTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nell'ambito della strategia delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come bene hanno ricordato ieri il relatore Collina e la relatrice Modena, che ringrazio per l'ottimo lavoro, il Governo ad agosto ha approvato il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, redatto con la saggia e competente esperienza della Commissione Pagni.

Esso rappresenta, almeno dal punto di vista della soluzione delle crisi economiche conseguenti alla pandemia, una seconda fase di risposta, una seconda fase strutturata, ma una seconda fase. La prima fase era stata anticipata dal decreto liquidità, il n. 23 del 2020, che aveva dato risposte tampone temporanee alla legislazione concorsuale, dando l'improcedibilità temporanea per i ricorsi di fallimento o la proroga dei termini per la redazione dei piani di risanamento e la loro revisione in procedure di concordato o in accordi di ristrutturazione, nonché quel primo pacchetto di norme, molto importanti, sul lato societario. Penso alla garanzia sul capitale dei creditori, alla disciplina sugli ammortamenti e a misure contenute anche nel presente disegno di legge sul sistema della ricapitalizzazione aziendale a seguito di perdite che possano intaccare o meno il capitale sociale.

Questo disegno di legge, quindi, ha questo duplice obiettivo: da un lato, dare risposte ancora puntuali alle necessità aziendali in questa specifica situazione di crisi *post* pandemica e, dall'altro, essere uno dei grandi tasselli delle riforme strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I passaggi fondamentali del disegno di legge sono costituiti da due rinvii piuttosto importanti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, e dall'introduzione di due nuovi istituti: sicuramente la composizione negoziata della crisi, ma anche il rinnovato istituto del concordato semplificato di liquidazione dei beni a conclusione non positiva della precedente fase di negoziazione.

Per quanto riguarda i rinvii, il primo rinvio importante riguarda il Codice della crisi di impresa, previsto con il decreto legislativo n. 14 del 2019; un provvedimento piuttosto recente mai entrato in vigore e diventato obsoleto in quanto non aveva recepito *in toto* i principi e i valori della direttiva europea n. 1023 del 2019. Si tratta di una direttiva molto importante perché dà nuovi strumenti e nuove chiavi di lettura per rendere più efficaci, più tempestive ed anche più veloci le procedure di ristrutturazione, di insolvenza e di esdebitazione, cercando di anticipare il momento della crisi e di evitarla.

L'obiettivo del legislatore in questa fase e nella fase successiva sarà quindi dare atto, dopo aver chiesto il rinvio di un anno del recepimento della direttiva, di un nuovo impianto normativo sulla crisi di impresa che sostituisca *in toto* l'attuale provvedimento sulla legge fallimentare.

L'altro rinvio sul quale vorrei soffermarmi è quello della disciplina dell'allerta; uno strumento nuovo del 2019, diventato obsoleto per via della pandemia, ma anche per via di molte criticità sollevate in varie sedi professionali e di dottrina riguardo l'intempestività di intercettare la crisi. Intervenendo soprattutto con l'allerta esterna in un momento di già conclamata insolvenza, la sua procedura è molto burocratica ed è poggiata sugli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), sulle allerte interne ed esterne e anche su una sorta di pericolosa eterogenesi dei fini; la volontà cioè di anticipare la crisi e di evitarla, mentre invece finisce per essere in grado di accelerarla, tanto più in una situazione come questa.

Mi unisco quindi alle richieste di coloro che chiedono un possibile ripensamento della disciplina dell'allerta, ma anche giustamente a coloro che ne potrebbero chiedere un'archiviazione definitiva. Quest'ultima infatti potrebbe essere ben sostituita dall'attuale strumento della composizione negoziata della crisi; uno strumento flessibile e tempestivo nell'intercettare la crisi, rapido nella sua risoluzione perché centottanta più centottanta giorni sono un tempo rapido nella vita aziendale per poter intervenire anche in modo deciso e relativamente poco costoso.

Uno strumento dedicato e pensato proprio per quelle imprese che più di altre stanno soffrendo e hanno meno strumenti per fronteggiare la crisi. Penso alle micro, piccole e medie imprese ed anche, come dice bene il decreto-legge, alle imprese sotto soglia e alle imprese agricole. È una procedura volontaria perché attivata dall'imprenditore; ricordo infatti che è sufficiente il requisito di essere iscritti al registro imprese della Camera di commercio per poter attivare questa procedura. Ricordo altresì che si tratta di una procedura stragiudiziale e, proprio per questo, molto flessibile, ma nello stesso tempo capace di attivare e di chiedere l'intervento del tribunale proprio nelle fasi più delicate, chiedere delle misure protettive del patrimonio, l'autorizzazione a poter contrarre finanziamenti prededucibili ed un aiuto nella rinegoziazione dei contratti (penso, ad esempio, alla delicatezza dei contratti di lavoro, ma anche a quelli continuativi) e la cessione di un ramo d'azienda, liberando l'alienante dai debiti.

Si tratta quindi di una procedura molto efficace che dal punto di vista del messaggio politico, essendo stragiudiziale, inverte un po' il ruolo degli attori e dà notevole centralità al ruolo dell'imprenditore, cui viene affidato un compito di autovalutazione della situazione aziendale. Un ruolo che può essere affiancato da quello dell'organo di controllo; sappiamo benissimo però che proprio per la platea delle imprese oggetto principale del provvedimento, poche sono dotate dell'organo di controllo.

In fase emendativa è stato rinviato, a mio avviso giustamente, l'obbligo che era stato introdotto di nominare il collegio sindacale, proprio per non gravare ulteriormente di costi le aziende in una fase in cui già sono particolarmente in difficoltà.

Un ruolo centrale riveste la camera di commercio, che diventa segreteria della procedura, ma anche centrale nella gestione della piattaforma che, avendo in sé la *check list* e il test pratico, ha la capacità di fare una prima valutazione *ex ante* su uno dei requisiti fondamentali della procedura: la reversibilità della crisi. La camera di commercio ha un ruolo centrale anche nella composizione della commissione, che deve nominare l'esperto negoziatore, l'esperto tecnico che deve aiutare la composizione.

Avevamo chiesto che la commissione fosse paritaria per dare un messaggio importante. Essendo questo un istituto collocato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fatto di chiedere che la commissione che nomina gli esperti avesse in sé la volontà di portare questo messaggio di parità, secondo noi, era particolarmente importante. Non è stato accolto, ma ci sarà modo di riparlarne sicuramente.

La commissione appunto nomina gli esperti e in questo senso c'è un'altra novità politica: finalmente tornano centrali nella risoluzione delle crisi, nel buon andamento del sistema produttivo italiano la professionalità e le competenze. È richiesto un grado di professionalità altissimo: non solo essere scritti agli albi, ma anche avere maturato esperienza sul campo, avere svolto delle specializzazioni molto puntuali, con un ruolo centrale degli ordini professionali. Di questo assolutamente mi compiaccio.

Vedo un rischio sui creditori bancari. Spesso nella pratica professionale nelle mediazioni civili e commerciali abbiamo registrato una scarsissima adesione degli istituti bancari e anche gli emendamenti in questo caso suggeriti ai gruppi politici dall'Associazione bancaria italiana (ABI). Facevano registrare richieste di espungere dal testo normativo, cosa che la commissione giustamente non ha accolto, la necessità anche da parte degli istituti bancari di dare risposte tempestive e motivate all'adesione o meno della trattativa.

Come dicevo, la trattativa anche per gli istituti bancari può non andare a buon fine e in questo caso...

(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, se vuole può consegnare la restante parte del suo intervento scritto.

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, colleghi, ci apprestiamo a votare l'ennesima fiducia posta da un Governo che dispone della maggioranza più ampia dell'intera storia repubblicana e che abusa di questa schiacciante maggioranza per comprimere ancora di più il confronto democratico in questa Assemblea confidando nella vostra condiscendenza, se non nel vostro compiacimento.

Collegli del MoVimento 5 Stelle, avete dimenticato le vostre proteste di quando eravate all'opposizione e salivate addirittura sul tetto del Parlamento? Volevate aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e, invece, ci siete entrati voi nella scatoletta al posto del tonno e vi ci siete chiusi ben stretti, disposti ad accettare di tutto pur di non tornare alle urne, ben sapendo che appena uno su quattro o, forse, addirittura uno su cinque avrebbe la speranza di essere rieleto. *(Applausi).*

Nessuno di voi colleghi del PD e della sinistra azzarda la difesa della nostra Costituzione di fronte all'arroganza di un Governo che ha stravolto uno strumento eccezionale come il decreto-legge, ammesso solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che citate solo quando vi pare, trasformandolo nel modo ordinario di legiferare con fiducia già in prima lettura. Siete rimasti sordi persino all'alto richiamo della nostra Presidente, che ringrazio, lasciando cadere vergognosamente nel vuoto il suo appello.

Il *vulnus* alla nostra Costituzione è talmente evidente che è persino inutile insistere.

Non è Fratelli d'Italia, colleghi del PD, fuori dall'arco costituzionale; siete voi che vi siete posti fuori dalle regole democratiche. *(Applausi).* Siete voi che avete chiuso progressivamente ogni spazio di confronto parlamentare, nonostante l'atteggiamento sempre leale e costruttivo dell'opposizione. *(Applausi).* Blindate ogni provvedimento in Commissione con ridicole riunioni di maggioranza, cioè tutti meno uno. Riunioni di maggioranza, le chiamate; avete almeno il buon gusto di non dirlo! Se passa un emendamento del PD, allora ne deve passare uno della Lega, poi ne deve passare uno dei 5 Stelle, poi uno di Forza Italia e così via; alla fine venite in Aula e ponete la fiducia sui vostri accordi. E avete anche la faccia tosta di chiamare tutto questo democrazia!

Vi piace così tanto calpestare le regole del confronto democratico, che non vi fate scrupolo di ricorrere alla fiducia anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno, come in questo caso, visto che in linea di massima siamo tutti d'accordo sulla necessità della proroga disposta con questo provvedimento, perché è chiaro a tutti ciò che accadrà una volta esauriti gli effetti dei provvedimenti di sostegno alle imprese. Peraltro, come sappiamo, si tratta di provvedimenti molto limitati, che non coprono nemmeno il 20 per cento delle perdite subite dalle nostre imprese, secondo la CGIA di Mestre, con punte di appena il 2,5 per cento nei settori del turismo, bar, palestre, eccetera. Siete rimasti sordi, ad esempio, alla nostra richiesta di coprire almeno i costi di queste imprese, oltre a una percentuale delle perdite. Ebbene, sappiamo che, quando verranno meno anche questi blandi sostegni, saranno molte le imprese che rischiano di non riuscire a rimanere sul mercato e di garantire quindi la continuità aziendale. Le conseguenze rischiano di essere drammatiche sul piano occupazionale e per l'intero sistema economico, già provato duramente, ad esempio, dalle oltre 300.000 partite IVA scomparse durante la pandemia.

Il rinvio è quindi necessario e opportuno. Ancora più necessario e opportuno è il rinvio al 31 dicembre 2023 del nuovo sistema di allerta obbligatoria automatica, la cui rigidità rischia di avere effetti dirompenti soprattutto sulle piccole e medie imprese, che - come sappiamo - sono la vera grande

ricchezza dell'economia nazionale. L'auspicio, anche di Fratelli d'Italia, è che nel frattempo si trovino soluzioni più flessibili e adeguate alle caratteristiche del nostro sistema produttivo nazionale, che - come sappiamo - non è esattamente uguale a quello dei grandi Paesi del Nord che impongono spesso queste regole. Soluzioni che prendono a modello il nuovo alternativo percorso di risanamento introdotto con il presente decreto-legge (questa parte è immediatamente precettiva); mi riferisco alle norme in materia di composizione negoziata della crisi, procedura volontaria che vede l'imprenditore soggetto attivo e protagonista del processo di risanamento, seppur affiancato da un esperto in materia. Certo, c'è qualche incongruenza, caro Governo che sei al telefono mentre parla l'unica opposizione. *(Applausi)*. C'è qualche incongruenza, in questo decreto-legge. Se ci aveste ascoltato, si sarebbe potuto chiarire. *(Commenti)*.

Presidente, questo gesto va ripreso: il Governo mi ha mandato a quel paese. È una cosa vergognosa. Lo deve riprendere. Se non lo riprende, interrompo il mio intervento. *(Commenti)*. O lo riprende o non parlo più, sia chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, riprenda per cortesia.

BALBONI *(Fdl)*. No, Presidente, con tutto il rispetto che ho per lei, non mi faccio mandare a quel paese dal sottosegretario Sisto mentre intervengo.

PRESIDENTE. Scusatemi, io non ho sentito il Sottosegretario che abbia mandato a quel paese nessuno. *(Commenti)*.

Dopo chiariremo questo aspetto. Poiché il suo è un intervento importante, la pregherei di proseguire in quello che stava dicendo perché è utile per tutti sentire l'opposizione. *(Applausi)*.

BALBONI *(Fdl)*. Solo perché me lo chiede lei, signor Presidente, ma quanto successo è una cosa vergognosa che non è mai capitata in quest'Aula. *(Applausi)*.

Se ci aveste ascoltato, invece di porre la fiducia in modo arrogante, si sarebbe potuto chiarire a chi spetta la verifica della sussistenza del requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini della nomina dell'esperto. Chi deve fare questa nomina? Il segretario della CGIA o la Commissione? E ancora, che garanzie ci sono che verrà rispettato il termine di cinque giorni per la nomina dell'esperto da parte di una Commissione che deve lavorare a titolo gratuito? Chi paga il compenso dell'esperto in caso di incapienza del patrimonio della gestione?

Non avete voluto parlare, né considerare il nostro emendamento per stabilire quando si deve parlare di insolvenza incolpevole per esonerare gli amministratori dalla responsabilità. Erano tutti temi che meritavano di essere discussi in quest'Assemblea, senza chiudere l'argomento con la fiducia. *(Applausi)*.

Che fantasia, caro sottosegretario Sisto, che ti permetti di mandarmi a quel paese: avete partorito il topolino, ossia la proroga. Sapete chi mi ricordate? Quelle persone che, quando una macchina sta finendo la benzina, rinviano la revisione e intanto mettono anche a disposizione un meccanico a proprie spese per le riparazioni urgenti e necessarie. Bella fantasia! Il problema è che nessuno si preoccupa di riempire il serbatoio vuoto della macchina affinché possa camminare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sottosegretario, penso sia necessario che lei chiarisca perché non ritengo tollerabile che ci siano gesti di insofferenza nei confronti delle proposizioni di un Gruppo parlamentare.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, lo faccio con molto piacere.

Il senatore Balboni sa quanto rispetto nutro nei suoi personali confronti, oltre che, ovviamente, del Gruppo. Mi sono lagnato dell'accenno che fossi al telefono solo perché stavo parlando con la Ministra. Quindi gli chiedo scusa se il gesto è stato di insofferenza, ma era soltanto per dire che se ho risposto al telefono avevo il dovere di rispondere alla mia Ministra. Tutto qua. *(Applausi)*.

Il richiamo è stato da me percepito come inopportuno, essendo nel perfetto adempimento del mio dovere. Tuttavia, se il gesto è stato interpretato come di insofferenza e non di ingiustificata percezione di un ingiusto richiamo, io gli chiedo molto volentieri scusa. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, adesso non c'è un dibattito su questo tema. Mi sembra che il Sottosegretario abbia chiarito il suo intendimento e mi pare quindi che la questione sia chiusa.

GIACOBBE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che stiamo per votare reca «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Il provvedimento interviene, nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale. Si tratta di situazioni di crisi che, se non venissero affrontate subito nell'ambito di una nuova e più flessibile cornice normativa, potrebbero sfociare in uno stato di insolvenza delle aziende in sofferenza.

Signor Presidente, sono in particolare le piccole e medie imprese a essere più colpite dalla crisi causata dalla pandemia, soprattutto a causa delle limitate risorse proprie.

Le piccole e medie imprese rappresentano una parte molto importante dell'economia italiana: sono le aziende che producono beni e servizi di altissima qualità, *made in Italy*, che permettono all'Italia di essere fra i maggiori Paesi esportatori nel mondo. Non possiamo permetterci di perdere la grande risorsa rappresentata dalle piccole e medie imprese e la loro capacità di contribuire all'economia, con processi innovativi e prodotti e servizi di alta qualità.

La crisi causata dalla pandemia deriva da situazioni inaspettate ed eccezionali, che richiedono interventi straordinari e flessibili. Ecco perché è necessario permettere alle aziende che si trovano in uno stato di crisi finanziaria, o perfino di insolvenza tecnica, di continuare ad operare, fornendo loro assistenza, per aiutarle a gestire e superare la crisi e quindi garantire la continuità delle attività produttive e salvaguardare i posti di lavoro. I numerosi interventi a sostegno delle aziende messi a disposizione dallo Stato fin dai primi mesi del 2020 hanno permesso di mitigare, almeno in parte, le difficoltà create alle imprese dall'emergenza sanitaria. Oggi ci stiamo avviando verso la normalità, caratterizzata però da profondi mutamenti del tessuto socio-economico. Gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci permetteranno di uscire da questa crisi con rinnovato impegno e capacità. Non possiamo permetterci il lusso, in questa fase, di perdere pezzi importanti del tessuto produttivo del Paese.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare introduce elementi di flessibilità e assistenza per garantire la continuità delle attività produttive e prevede interventi specifici per il sistema di amministrazione della giustizia. Mi permetto dunque di accennare solo ad alcune novità introdotte dal provvedimento. Si rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evitando così il rischio che aziende in grado di ricominciare possano automaticamente essere dichiarate insolventi. Si introduce e si disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi, offrendo agli imprenditori che ne fanno richiesta l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente, per agevolare le trattative con i creditori e gestire e superare la crisi; la richiesta di assistenza verrà effettuata su base assolutamente volontaria, tramite una piattaforma telematica nazionale, gestita dalle camere di commercio. Si apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale, previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza. Si dispone un aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, al fine di sostituire i 20 magistrati chiamati a ricoprire il ruolo di procuratore europeo delegato. Usufruento di sistemi digitalizzati, vengono introdotte misure volte ad accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e di altri pagamenti dovuti sulla base di titolo giudiziale.

In Commissione abbiamo svolto un lavoro minuzioso, approvando significative proposte emendative, tra le quali segnalo la riscrittura dell'articolo 3, nel quale si specifica che la piattaforma telematica è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, si interviene sulle modalità di iscrizione all'elenco degli esperti e vengono inserite specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Tutti i lavori della Commissione e gli interventi apportati non hanno mai perso di vista il contesto europeo in cui siamo chiamati ad operare e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante i lavori, la Commissione si è trovata concorde sul fatto che dovevamo dare un segnale alle imprese e credo sia stato fatto un passo nella direzione giusta,

per assistere le nostre aziende, che si sono trovate ad operare in un quadro economico difficile a causa della pandemia. Dovevamo dare un segnale chiaro di supporto alle imprese e con il provvedimento in esame stiamo facendo proprio questo.

Sicuramente ci sono nodi da risolvere, alcuni dei quali non richiedono nuove norme per essere avviati a soluzione. Fra questi cito la composizione dell'elenco degli esperti, che in aggiunta alle competenze di tipo finanziario, non può non tenere conto anche di competenze professionali, di esperienza e conoscenza dei settori in cui operano le aziende da assistere. È possibile garantire tali competenze anche grazie ad un rapporto di collaborazione tra le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Dobbiamo far sì che banche e istituti finanziari continuino ad aiutare le aziende in crisi in questa fase di transizione. Nel futuro dovremo certamente valutare anche gli effetti del codice della crisi di impresa visto che, come accennato prima, il provvedimento che stiamo per votare oggi prevede di rinviarne la data originariamente prevista per l'entrata in vigore. Nel lungo termine la crisi delle imprese, però, non si può risolvere solo con interventi normativi.

Signor Presidente, colleghi, dobbiamo permettere a tutte le aziende che hanno subito le conseguenze della crisi finanziaria degli ultimi diciotto mesi di superare al più presto le difficoltà finanziarie e operative ed essere pronte a cogliere le opportunità offerte dalla ormai imminente ripresa dell'economia.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza fornirà grandi opportunità per l'ammodernamento dei sistemi produttivi, per una migliore utilizzazione delle risorse, per lo sviluppo di tutto il territorio del Paese, in particolare di quelle aree storicamente trascurate, per la piena valorizzazione di tante risorse naturali, turistiche e umane, fino ad oggi poco valorizzate. Sono gli ingredienti della ripresa economica e le basi forti per lo sviluppo del futuro; ripresa e sviluppo che produrranno tanti benefici.

La sfida del futuro è far sì che questi benefici possano essere ripartiti equamente, in tutte le aree del Paese, a imprese e lavoratori, protagonisti attivi delle attività produttive, e tramite loro a tutti i cittadini.

Oggi contribuiamo a questa equa distribuzione fornendo strumenti di assistenza alle imprese che hanno bisogno di superare situazioni di crisi economico-finanziaria a causa delle conseguenze inaspettate e imprevedibili della pandemia e continuare quindi a essere protagonisti della ripresa e dello sviluppo nel futuro.

In conclusione, signora Presidente, mi permetta di affermare che non possiamo rischiare di perdere la grande esperienza di piccole, medie e grandi aziende, che, con le loro capacità e processi produttivi innovativi e d'avanguardia, hanno reso famosa l'Italia e il *made in Italy* in tutto il mondo. Non possiamo aspettare; dobbiamo intervenire ora, con decisione.

Il Gruppo Partito Democratico guarda con fiducia alla ripresa economica ed è impegnato affinché tutte le nostre imprese possano continuare a contribuire alla crescita dell'economia, a garantire posti di lavoro sicuri, a creare nuovi posti di lavoro, a rendere l'Italia un Paese sempre più competitivo nel mondo globalizzato.

È anche per questi motivi che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame che si inquadra nell'azione orizzontale di riforma relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta una prima, importante, positiva risposta anzitutto alle piccole e medie imprese, che rappresentano comunque un'ossatura fondamentale del nostro sistema produttivo e che sono le prime ad aver pagato, in particolare sul terreno della crisi finanziaria, i danni prodotti dalla crisi Covid. Per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole.

Sono state introdotte alcune scelte fondamentali, come, per esempio, il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi su cui, come il collega del Partito Democratico ha già detto, occorrerà fare una riflessione per capire, oltre al rinvio, se effettivamente questo strumento corrisponda pienamente

all'obiettivo che si era preposto. In ogni caso, questo rinvio è certamente utile e importante, così come è importante lo sforzo che la Commissione ha fatto - voglio sottolineare anch'io il contributo fondamentale della Commissione - soprattutto in relazione al tema della composizione negoziata della crisi, alla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, alla possibilità che diamo alle imprese di trovare vie di composizione negoziale senza portare le stesse a una situazione fallimentare.

Tutto questo è positivo.

Avevamo fatto alcune osservazioni e presentato due emendamenti, come ad esempio quello relativo al tema delle vittime dell'usura, che non riguarda solo le attività imprenditoriali dirette ma anche situazioni indirette. Si tratta di un tema che ci sta molto a cuore e che deve essere affrontato. Chiediamo dunque al Governo, visto che questi due emendamenti non sono stati ammessi, che se ne occupi con attenzione e rapidamente, perché sappiamo quanto questo tema sia all'ordine del giorno, soprattutto a fronte della ripresa produttiva.

Questi sono certamente interventi utili e fondamentali, ma credo che dobbiamo porci strategicamente altre due questioni. La prima è relativa al rapporto tra il credito e le imprese. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti a sostegno del credito per le imprese anche in questa situazione di crisi, ma penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione complessiva a proposito della fase nuova in cui siamo, e cioè la ripresa. C'è un tema che riguarda il credito e le norme europee sul credito, soprattutto per un Paese come il nostro, dove il 90 per cento delle imprese sono piccole e hanno meno di dieci dipendenti. Queste norme europee sono oggettivamente contrastanti rispetto all'assetto oggettivo del sistema di impresa e penso che si tratti di un tema che dobbiamo proporre.

Passo al secondo punto. Scusate l'insistenza con cui vi ripropongo la questione della politica industriale nelle nostre discussioni, ma per me rimane non pienamente risolta nemmeno dall'impostazione del PNRR. Vedo che c'è ancora una notevole difficoltà nel definire come sarà il nuovo sistema produttivo - insisto, nuovo sistema produttivo - di qui ai prossimi vent'anni. Si è parlato di transizione ecologica e delle questioni ambientali, ma quali sono le politiche di sostegno e di trasformazione dell'assetto produttivo industriale di questo Paese? Non possiamo lasciare le grandi imprese pubbliche, che dovrebbero essere le protagoniste di questa riforma, a lavorare per conto proprio, e non possiamo continuare ad andare avanti senza strategie e senza politiche complessive.

Vi è poi la questione del lavoro. Dagli ultimi dati del Fondo monetario internazionale vediamo che nel 2023 è previsto un aumento della disoccupazione nel nostro Paese, ma sappiamo che la ripresa è segnata comunque da una dinamica molto legata al lavoro precario intermittente o parziale. La riforma degli ammortizzatori non può essere solo uno strumento di assistenza, ma deve essere anche uno strumento di politiche attive.

Questi nuovi ammortizzatori debbono essere inseriti in un patto strategico (ma strategico!), legato a cosa fa l'impresa, cosa fa il lavoro e cosa fa lo Stato, non a senso unico, tale per cui lo Stato risolve i problemi degli uni e degli altri. Lo dico in relazione alla proposta di Confindustria di un patto giustissimo (sono anni che sottolineo la necessità di ridefinire il patto sociale), in cui però deve essere chiaro chi fa che cosa e come, altrimenti non riusciremo ad attuare questa grande trasformazione.

Ad ogni modo, questo è un provvedimento importante, che aiuta le imprese. Per questo noi convintamente votiamo a favore. (*Applausi*).

[*DAL MAS \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAL MAS \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è importante, se non altro perché prende atto della situazione dovuta alla crisi imprevista e alle conseguenze della pandemia, che necessariamente - lo diceva questa mattina molto bene la collega Conzatti - costringono a rivedere ciò che sta alla base del decreto legislativo n. 14 del 2019, ossia il cosiddetto codice della crisi d'impresa, concepito in un momento e in una fisiologia diversi dal punto di vista economico.

È quindi evidente che oggi alcune norme devono essere riviste e il decreto-legge al nostro esame interviene con l'articolo 1, che contiene sostanzialmente due rinvii, al 16 maggio 2022 e al 31

dicembre 2023, per quanto riguarda gli organismi di composizione della crisi per meccanismi esterni di allerta, quelli più insidiosi.

Chiaramente su questo incombe la cosiddetta direttiva europea *insolvency* del 2019, n. 1023, che introduce meccanismi atti a garantire la continuità aziendale, evitando che le imprese in crisi incorrano nelle tradizionali soluzioni che conosciamo, che derivano dalla nostra legge fallimentare, più volte modificata, che sono o il fallimento o le procedure concorsuali.

Si introduce la composizione negoziata della crisi, un istituto di nuovo conio, che praticamente anticipa le procedure concorsuali e, in un certo senso, le vorrebbe escludere, garantendo che le imprese continuino a vivere quando c'è una situazione di squilibrio economico, finanziario, patrimoniale, dovuta, come sappiamo, allo straordinario e non felicissimo momento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo.

Rispetto a questo, occorre fare delle osservazioni. La nomina dell'esperto, che viene richiesta su base volontaria dall'imprenditore, il quale si affida ad una piattaforma telematica (una sorta di giustizia predittiva), che dice se il possibile negoziato può andare o meno a buon fine, è sicuramente un'innovazione dal punto di vista degli strumenti giuridici, ma è anche un meccanismo che impone qualche riflessione. Allo stesso modo, è chiaro che noi, con la procedura negoziata, non apriamo al comitato dei creditori e non spossessiamo l'imprenditore dalla disponibilità dei propri beni, cioè non avviamo le procedure tipiche che scattano nel momento in cui si determina la crisi dell'impresa, cioè le procedure dell'insolvenza, ma è altresì vero che, dal mio punto di vista, permangono alcune perplessità.

Mi riferisco al ruolo degli esperti, che spiegava molto chiaramente il collega Caliendo ieri. L'esperto è colui che prolunga una situazione di crisi o è colui il quale prende atto che quell'impresa non può più stare nel mercato?

Se così fosse, è evidente che abbiamo bisogno di migliorare questo istituto e di renderlo più stringente dal punto di vista della sua formulazione.

Consentitemi anche di avere delle perplessità - poi ovviamente verrà la parte buona del mio intervento, che giustifica il sì convinto di fatto a questo provvedimento - sul fatto che si preveda che una commissione di tre esperti, di cui uno nominato dal tribunale delle imprese, uno nominato dal prefetto ed uno nominato dalla camera di commercio distrettuale, che sarebbe assolutamente estranea e distante rispetto alla realtà dei tribunali di ogni giorno. Avrei tenuto queste funzioni a livello di singolo tribunale, a livello circondariale: ogni tribunale ha una sezione fallimentare, ha conoscenze specifiche di questi problemi, ha professionisti che sono perfettamente in grado di conoscere la realtà. (*Applausi*). Ci affidiamo quindi a questi esperti, che entro centottanta giorni devono arrivare ad una proposta di archiviazione o ad un contratto con uno o più creditori o ad un piano di rientro, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare, senza omologazione, oppure ad un accordo di ristrutturazione, financo alla nuova ipotesi di una sorta di *cessio bonorum*, cioè una procedura semplificata di concordato dell'imprenditore, attraverso la quale comunque va garantito l'aspetto giudiziale, perché c'è un giudizio prognostico sull'ammissibilità che comunque consegue all'omologazione fatta dal tribunale e alla notifica. Quell'aspetto ultraliberista che era stato contestato credo venga meno, perché il controllo condizionale esiste e c'è in ogni caso.

Esiste un tema, che ha ricordato questa mattina il senatore Balboni, che è quello della cosiddetta insolvenza incolpevole, che esiste nel nostro ordinamento - ha ragione - che in Commissione evidentemente abbiamo deciso, stante la natura del decreto, di archiviare, ma prego il Governo di tenerla in considerazione. Sappiamo che la magistratura si basa sul principio di effettualità: se si fallisce, non si è in grado di stare sul mercato, questo è il dato di fatto. È anche vero, però, che la situazione di difficoltà economica può essere derivata da forza maggiore e come può quello che abbiamo vissuto in questo periodo non essere una forza maggiore? Lo dico perché evidentemente il tema esiste e non può essere limitato a valutazioni dottrinali. Su di esso richiamo anche l'attenzione, per quanto nel mio piccolo posso fare da quest'Aula, della giurisprudenza.

Diceva Leibniz - l'ho già citato - che viviamo nel migliore dei mondi possibili; Voltaire, per bocca del precettore Pangloss, diceva che è vero che viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma diceva anche -

lo ricordava un illustre costituzionalista in questi giorni - che per fare buone leggi bisogna bruciare quelle esistenti. Ebbene, credo che questo Governo, che - ripeto - in questa fase è il migliore dei Governi possibili (e probabilmente scopriremo se è anche il Governo dei migliori), abbia prodotto delle cose molto importanti.

Per quanto riguarda la delega per la riforma del processo civile, da avvocato ho delle perplessità sulla contestualità, nell'ambito della prima udienza del *thema decidendum* e del *thema probandum*. È difficile immaginare che in una sola udienza ci sia una *discovery* piena delle parti, però è anche vero che questo impone (ed è un merito di questo Governo) alla classe forense e all'autorità giudiziaria di fare un passo in avanti verso la modernizzazione di questo Paese. (*Applausi*).

È vero che nella legge delega per la riforma del processo civile abbiamo previsto il tribunale della famiglia e abbiamo unificato i riti; per non parlare del processo penale, dove abbiamo tolto definitivamente l'obbrobrio del «fine processo mai». Questi sono passaggi importanti, così com'è importante il controllo più penetrante che il giudice delle indagini preliminari può fare al pubblico ministero. (*Richiami del Presidente. Applausi*).

So che lei mi sta gentilmente richiamando, Presidente, e mi avvio a concludere. Ho una richiesta da fare molto sommessamente al Governo e ringrazio il sottosegretario Sisto, che è qui presente. C'è una problema che pesa come un macigno nel nostro Paese: 1.000 casi l'anno di ingiusta detenzione, 24 milioni di euro. Sono 800 miliardi, anzi - mi sono sbagliato - 800 milioni in trent'anni, una cifra esorbitante, come esorbitante è l'abuso della carcerazione preventiva e la compressione del principio di non colpevolezza. (*Applausi*).

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, nel predisporre il canovaccio che voglio seguire per questa dichiarazione di voto, mi sono voluto attenere a due filoni di argomenti. Vorrei fare un'analisi dal punto di vista tecnico e un'analisi dal punto di vista politico.

Dal punto di vista tecnico, in realtà, la discussione che c'è stata, specialmente in Commissione, è stata approfondita. Abbiamo esaminato molti argomenti, alcuni dei quali esulano dalle tematiche più prettamente attinenti a questo decreto-legge, ma credo che ci sia stato un bel dialogo e una discussione serrata. Di questo voglio ringraziare, in maniera non soltanto formale, il sottosegretario Sisto e il sottosegretario Bini, perché c'è stata quella disponibilità al confronto e al dialogo che in altre esperienze governative è mancata.

In particolare, con il sottosegretario Sisto abbiamo approfondito le tematiche contenute all'interno di questo decreto, la materia della giustizia e tutto ciò che riguarda la regolamentazione della crisi d'impresa, che rientra nel filone della riforma fallimentare (non più chiamata fallimentare); mi riferisco alle norme che regolano le procedure che assistono la cosiddetta crisi d'impresa, da cui prende il nome il decreto-legge al nostro esame.

Abbiamo trattato anche altre tematiche importanti, che però dobbiamo approfondire: mi riferisco in particolare all'insolvenza incolpevole. Chi ha fatto l'avvocato di provincia, come il sottoscritto, sa benissimo cosa significhi trovarsi di fronte a piccoli imprenditori che si ritrovano a dover sostenere dei procedimenti, magari anche di tipo penale, semplicemente perché hanno preferito pagare i propri dipendenti piuttosto che pagare le gabelle imposte da quello che ancora è uno Stato oppressore. Ritengo che questi siano argomenti da approfondire: li abbiamo toccati durante la discussione in Commissione, ma non li abbiamo definiti. Sollecito quindi l'azione di Governo proprio per cercare di portare avanti questo tipo di analisi.

Credo che l'analisi della crisi d'impresa sia davvero un punto fondamentale per la riforma di questo Paese, perché sappiamo benissimo che la pandemia non ha portato solo un grave danno alle nostre imprese, alle piccole e medie imprese, che - ormai è costume ripeterlo - sono la base pregnante del nostro tessuto economico. Dobbiamo entrare maggiormente nello specifico e nel tecnico per cercare di gestire questo tipo di crisi. Nel decreto-legge al nostro esame si affronta il tema con norme specifiche e si rinvia l'entrata in vigore della riforma della crisi di impresa. Ci sono poi altre norme che devono

essere ancora approfondite.

Per questo credo che sia fondamentale il contenuto del provvedimento, perché con esso andiamo a introdurre, ad esempio, la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e a definire come si svolga tale procedura. Ci sono degli elementi sicuramente importanti.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, io vorrei però anche sottolineare delle questioni di tipo politico, perché, al di là del contenuto tecnico che - lo ripeto - oggi il nostro Gruppo sostiene, preannunciando il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo, dobbiamo comunque sottolineare una questione politica fondamentale: dare la fiducia non vuol dire che tutto ciò che arriva dal Governo è lineare e quindi va approvato. Come abbiamo visto durante la discussione, infatti, certi argomenti vanno approfonditi e affrontati. Pertanto, come è stato ribadito più volte dal nostro segretario federale, senatore Salvini, noi crediamo nell'esperienza di Governo, però quando c'è da alzare la mano e dire che qualcosa non va bene o potrebbe essere fatta meglio, lo dobbiamo dire. *(Applausi)*. Se ci sono delle cose che si possono migliorare, si devono migliorare e noi siamo qui a ricordarlo al Governo.

Io, ad esempio, non ho condiviso la fretta con cui l'Esecutivo ha sollecitato le riunioni e l'analisi di determinati argomenti, che vanno approfonditi in sede tecnica e politica e questo, secondo me, avrebbe avuto bisogno di maggiore attenzione e di più sottolineature. Tuttavia siamo riusciti lo stesso, pur correndo come ci era stato richiesto, a fare quello che io ritengo un buon lavoro e ripeto che ci credo convintamente.

Sempre dal punto di vista politico, proprio perché a volte la fretta è cattiva consigliera, dobbiamo ricordare che il Parlamento rimane e deve rimanere sovrano, quindi non può essere spogliato o non contare più nulla, come qualcuno sta sostenendo in maniera molto utilitaristica dal punto di vista dell'opposizione. Siamo noi parlamentari a doverlo far rendere di più; pertanto, accantonando esperienze passate o future idee per cui il Parlamento non conta nulla, noi cerchiamo di dialogare davvero con il Governo. Tuttavia tale dialogo deve realizzarsi anche con i singoli Ministeri, che non devono semplicemente farci arrivare dei pareri che, di fatto, in molti casi sono figli di semplice burocrazia, perché noi tra i punti fondanti del PNRR, ma anche dell'azione di Governo in generale, abbiamo sempre inserito la semplificazione, che è ciò che chiede la nostra gente: i nostri cittadini ci chiedono la semplificazione della burocrazia.

Cominciamo anche discutendo con i vari Ministeri, quando chiediamo i pareri sui singoli emendamenti: cominciamo a esigere questo tipo di trasparenza e di semplificazione. Cito ad esempio l'emendamento del senatore Borghesi che riguardava l'elenco degli esperti delle camere di commercio: eravamo tutti d'accordo, però non abbiamo potuto approvarlo semplicemente perché c'era un parere contrario. A mio avviso l'esperienza parlamentare ci deve portare a dire che forse se certe cose sono sbagliate, lo sono per intero, quindi magari dobbiamo ricordarlo anche agli uffici dei Ministeri *(Applausi)*.

Tutto ciò sempre nella logica per la quale noi cerchiamo di dirigere e di sostenere l'azione di Governo, checché ne dica qualcun altro. Infatti, se la politica non la dirigiamo e la governiamo sulla base delle esigenze concrete e strategiche dei cittadini e della società, allora non assolviamo il nostro compito.

Sprono pertanto ancora di più il Governo in questa direzione. Sono certo che il Sottosegretario si farà messaggero di questo intendimento e mi permetto di fare anche un invito a tutti noi parlamentari e a tutte le forze politiche, perché nella discussione del decreto-legge in titolo, ma in realtà di anche di altri - perdonatemi uno sfogo anche personale - mi sono stancato di continuare a sentir parlare sempre e solo di *green pass*, anche in provvedimenti in cui non c'entra assolutamente nulla. Affrontiamo il tema dei vaccini e del *green pass*, ma in questo caso stiamo parlando di una cosa diversa, di crisi di impresa. L'impresa è la vita dei nostri cittadini, perché se non si lavora non si vive. Quindi rivolgo un appello a tutte le forze politiche, dal basso della mia coscienza politica: smettiamo di fare polemiche inutili su argomenti che non c'entrano assolutamente nulla. *(Applausi)*. Parliamo di cose concrete; parliamo di quello che la gente vuol sentirsi dire: risolvere i problemi, poter lavorare, poter andare a fare la spesa, poter vivere tranquillamente in casa propria. Non ci siamo ancora resi conto, infatti, di che dramma politico e psicologico ci troveremo di fronte!

Chiedo scusa se mi sono scaldato, ma io credo davvero che l'azione politica, che passa anche da questo decreto e che noi dobbiamo portare avanti, debba essere diligente e improntata davvero alla realtà della vita. Se continuiamo a parlare sempre e soltanto di pareri, se continuiamo a parlare sempre soltanto di norme che sono distaccate dalla realtà, non abbiamo svolto il nostro dovere civico e morale di assolvere alla funzione parlamentare.

Noi abbiamo un mandato e quel mandato lo dobbiamo assolvere. È proprio per questo che il Gruppo della Lega continua e sostenere il Governo e voterà a favore della fiducia sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

[GAUDIANO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAUDIANO \(M5S\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, in questo momento storico, mentre cerchiamo con forza di venire fuori dall'emergenza sanitaria, siamo chiamati a sostenere le imprese per evitare che siano travolte da una crisi economica senza precedenti. Gli aiuti e le misure di sostegno pensati e attuati già dal Governo Conte nei primi mesi della pandemia hanno permesso alle imprese di resistere fino ad oggi e di sopravvivere alle chiusure e al calo dei consumi.

Purtroppo, è innegabile che la crisi economica potrebbe andare ben oltre la crisi sanitaria ed è necessario intervenire affinché il nostro sistema giuridico sia all'altezza della situazione. La legge fallimentare del 1942, per quanto più volte modificata, conserva un impianto inadeguato alla realtà contemporanea. È necessario abbandonare l'approccio punitivo del fallimento e puntare, invece, su strumenti di prevenzione della crisi o di ristrutturazione e risanamento, che siano così diretti a garantire la sopravvivenza dell'impresa in difficoltà, oltre che a soddisfare i creditori.

Il codice della crisi di impresa si muove in questa direzione. Tuttavia, le novità e i nuovi meccanismi ivi previsti non consentirebbero quella necessaria gradualità richiesta dalla situazione economica, provocata appunto dalla pandemia, e quindi richiederebbero di creare incertezze applicative. Per questo, si è deciso di procedere ad una ulteriore proroga della sua entrata in vigore. Un numero elevatissimo di casi di crisi di impresa sarebbero così stati regolati da un impianto normativo del tutto nuovo. Il lavoro svolto mira, in ogni caso, ad evitare che l'Italia incorra nella procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per non aver recepito la direttiva 1023 del 2019.

La piccola e media impresa italiana costituisce una grande fetta dell'economia del nostro Paese, soprattutto in termini di eccellenze, e ha bisogno di procedure che garantiscano un sostegno tecnico, per evitare il rischio di una crisi e per risolverla, ove iniziata, in tempi brevi. A tal proposito, tra le misure pensate dal codice vorrei soffermarmi sulla composizione negoziata. La procedura su base volontaria è ispirata alla sopravvivenza delle imprese attraverso il dialogo tra le parti, ossia imprenditore e creditori, secondo principi di correttezza, buona fede e riservatezza, con la guida di un esperto che affianca l'imprenditore nella procedura, ma non lo sostituisce.

Per poter accedere alla composizione negoziata è necessario che l'impresa presenti due requisiti: in primo luogo, uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza; in secondo luogo, la prospettiva che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L'imprenditore, tramite il sito Internet della camera di commercio presso cui è iscritto, potrà accedere in qualsiasi momento alla piattaforma unica nazionale e depositare domanda di composizione negoziata.

A seguito della richiesta verrà affidato alla procedura un esperto indipendente con comprovata professionalità che cercherà di mediare e raggiungere un accordo tra le parti. La procedura ha tempi contingentati dalla nomina dell'esperto alla conclusione dell'accordo e permette così di provare a trovare una soluzione in tempi brevi e con la garanzia della massima riservatezza anche nel caso in cui l'accordo non venga concluso.

L'imprenditore inoltre, anche senza richiedere la composizione negoziata, potrà eseguire un test pratico di autovalutazione attraverso la piattaforma unica nazionale per avere una diagnosi preliminare dello stato di salute dell'impresa tramite l'inserimento di dati contabili. Quelli appena descritti sono alcuni degli strumenti previsti dal codice della crisi che aiutano gli imprenditori a capire il rischio di insolvenza e a trovare una soluzione per affrontare le difficoltà economiche.

Il MoVimento 5 Stelle ha messo da sempre le imprese al centro delle sue politiche. Crediamo che sia importante tutelare il nostro tessuto economico fatto di realtà imprenditoriali diverse che richiedono misure adatte a calarsi sulle situazioni concrete per sopravvivere e provare quindi a crescere.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire contiene al suo interno previsioni che si inseriscono in questo solco.

Infine, come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, in Commissione giustizia, ci tenevo a sottolineare che l'attenzione per il settore della giustizia rimane alta anche dopo l'approvazione delle riforme. Infatti anche nel provvedimento che stiamo discutendo si è disposto un aumento di circa 500 nuovi magistrati; una misura che sono convinta possa avere effetti positivi su tutto il sistema giudiziario che sconta da tempo gravi carenze di organico a cui stiamo finalmente rimediando.

Ogni passo è un passo avanti; la nostra missione è migliorare il Paese in cui viviamo e la vita dei cittadini italiani. Per questi motivi esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Signor Presidente, nella passata legislatura ci siamo impegnati in una importante azione politica per confermare il bicameralismo e il popolo italiano si è espresso in maniera molto chiara sul punto. Eppure oggi, come ha detto un collega questa mattina, siamo di fronte a un monocameralismo imperfetto; il Parlamento è sempre e continuamente umiliato. Si disconosce il bellissimo, ma assolutamente inutile discorso di insediamento del presidente Fico alla Camera a inizio legislatura. Ci direte che ciò avviene perché siamo in crisi pandemica, ma non tutto può essere giustificato da questo. Noi stiamo trattando le riforme previste dal PNRR, ma le Aule non stanno partecipando, solo le Commissioni e solo in alcune occasioni. Questa è una riforma costituzionale di fatto che non ha seguito alcun *iter* di approvazione. Tutto ciò è di una gravità indiscutibile anche perché l'odierna questione di fiducia, come tutte le altre, è assolutamente inutile e superflua, data l'assoluta maggioranza politica che sostiene il Governo tecnico.

Mi chiedo allora quale possa essere il fine di non voler portare la discussione in Assemblea, con un Governo che comunque cade in piedi perché non ha tre o quattro gambe, ma è un millepiedi. Credo che sia proprio spregio per l'*iter* democratico e partecipativo e per la rappresentanza. Ciò ci umilia perché ci mette in condizione di essere sempre e comunque in disaccordo con il voto di fiducia, anche quando si tratta di provvedimenti tecnici, ma comunque politici, come un collega dall'altra parte dell'Assemblea ha saputo bene dire. Erano provvedimenti tecnici discussi in Commissione, ma con valenza politica, cui avremmo potuto e voluto partecipare e che, sebbene manchevoli di molte delle cose elencate dal collega di LeU, avrebbero meritato forse anche un voto favorevole dall'opposizione, ma ce lo negate, perché ci negate la nostra funzione di rappresentanza in quest'Assemblea e ci umiliate ogni giorno. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

[LA MURA](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[LA MURA](#) *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che ribadire ciò che ha già anticipato in maniera molto chiara ed esaustiva la senatrice Nugnes.

Il provvedimento è importante e urgentissimo, perché la crisi economica e pandemica ci ha fatto comprendere quanto sia importante sostenere le aziende, i lavoratori e la transizione ecologica verso un mondo nuovo, che ancora non conosciamo.

Come molti colleghi, anche noi, da questa piccolissima opposizione, ci interroghiamo e ognuno cerca di dare un contributo per comprendere in che modo potremo salvaguardare con sostegni dello Stato e con politiche attive il lavoro nuovo e il modo diverso di lavorare che verranno.

Il provvedimento è stato gestito in Commissione, sede in cui è stato trasformato e migliorato in maniera corposa. Avrebbe anche potuto essere votato dall'opposizione ma, visto che è stata messa l'ennesima questione di fiducia, siamo costretti a votare contro, perché vogliamo rimanere all'opposizione ed essere una spina nel fianco e presidio di attenzione anche per i cittadini, perché la minoranza è veramente ridotta e non le si dà la possibilità di fare il proprio lavoro parlamentare.

Il Governo ha commissariato del tutto il Parlamento: era ciò che pensavamo sarebbe accaduto e che

giorno per giorno constatiamo. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, sento parlare di rilancio di imprese, però non vorrei che qui si cominciasse a ragionare in termini di figli e figliastri, perché dal 15 ottobre il Paese reale entrerà in *crash* a seguito di un documento che attiene alla burocrazia e non alla salvaguardia della salute.

Parlo di figli e figliastri perché ieri il Ministero dell'interno si è detto disponibile, a fronte delle sacrosante proteste dei portuali, a determinare tamponi gratis e la loro risposta è stata del tipo: non pensateci nemmeno a comprarci, perché non è così che intendiamo avanzare le nostre trattative e le nostre rivendicazioni. Il precedente, però, c'è: il Governo che non vuole aprire alla gratuità dei tamponi né toccare il *green pass* si dice disponibile a fare tamponi gratis, laddove vi sono non solo una forte tensione sociale, ma anche criticità nell'ambito portuale, che potrebbe avere una ricaduta negativa in termini economici.

Facciamo attenzione, perché dal 15 ottobre potrebbe andare in sofferenza, se non addirittura in *crash*, il sistema informatico del Ministero, a fronte di un'importantissima valanga di domande finalizzate a ottenere il codice del *green pass*. Potrebbe quindi succedere che i lavoratori sono pronti a sostenere il tampone - magari dopo aver anche prenotato a fatica in farmacia - ma i terminali del Ministero non sono in grado di processarne la domanda.

Che si fa? Cosa succede al lavoratore pronto a dare la propria prestazione lavorativa, perché ha fatto il tampone o è prossimo a farlo, avendo trovato uno *slot* in farmacia, se il sistema informatico del Ministero dovesse impallarsi? Avremmo infatti un problema anche in termini di occupazione, perché il lavoratore non solo non potrebbe lavorare, ma potrebbe addirittura essere sanzionato. Pongo all'attenzione del Governo anche questo tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Guidolin*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Guidolin.

BINETTI, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	122
Favorevoli	207
Contrari	36
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*)

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 118.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2405, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo direttamente all'esame degli emendamenti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,37)

Comunico che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FdI). Signor Presidente, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti, ma certo non perché non li riteniamo opportuni. Avrei voluto soltanto mantenere l'emendamento 1.1 trasformandolo in ordine del giorno. A questo punto, però, visto che è stato dichiarato inammissibile, non posso che confermare il ritiro di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, procediamo con questa dichiarazione di voto a esprimere un giudizio sul decreto-legge che oggi l'Aula si appresta a convertire, il n. 117 del 17 agosto 2021. È un decreto meramente operativo, tecnico, che ha avuto e ha ancora l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle elezioni nelle condizioni di sicurezza migliori per i cittadini e per gli operatori dei seggi.

Questo è stato l'obiettivo con cui il Governo ha approvato il decreto, che è stato convertito in legge alla Camera il 5 ottobre, due giorni dopo le elezioni, e che oggi procediamo noi a convertire.

È del tutto evidente che si tratta di un provvedimento che disciplina qualcosa che è già accaduto - mi riferisco al primo turno delle elezioni, laddove sono stati chiamati al voto 12 milioni di elettori - e di fatto anche i ballottaggi che caratterizzeranno il prossimo *week-end* nel nostro Paese.

Va dato rilievo all'aspetto tecnico del provvedimento, che ha tenuto conto dell'eccezionalità nella quale si svolgevano le elezioni e, quindi, la possibilità della costituzione di seggi speciali nei reparti ospedalieri e di ampliare la fattispecie del voto domiciliare per coloro sottoposti a quarantena, all'isolamento fiduciario o al trattamento domiciliare del Covid, stanziando al contempo le cifre necessarie per garantire al Paese i fondi alle sezioni elettorali per le sanificazioni e lo svolgimento del turno elettorale nelle migliori condizioni possibili.

Credo che vada dato rilievo anche all'articolo 5 del provvedimento riguardante il voto degli italiani all'estero relativamente al rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), per i quali è stato

previsto per il rinnovo una riduzione delle firme necessarie per la presentazione delle liste con l'abbattimento delle stesse, incentivando la possibilità di partecipazione alla competizione elettorale soprattutto per l'elettorato passivo.

Credo che non si debba aggiungere molto altro. È un provvedimento tecnico che approviamo in una fase successiva all'espletamento del turno elettorale e, quindi, di fatto è qualcosa che ha già espletato il proprio contenuto normativo. Credo però che in momenti come questi sia evidente come la decretazione d'urgenza del Governo sia qualcosa che sta caratterizzando ormai in maniera definitiva la legislatura e il Parlamento, in simili contesti, deve adeguarsi a ritmi di decretazione importanti, ma inevitabili, proprio perché consentono ai cittadini di poter espletare diritti fondamentali come, in questo caso, il diritto di partecipazione alle elezioni.

Ribadisco quindi il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge è stato dettato dall'urgenza e dalla necessità di consentire che anche quest'anno le elezioni si svolgessero e si svolgano - pensiamo al ballottaggio - in condizioni di sicurezza per i cittadini e per i nostri elettori. Stiamo parlando di 12 milioni di italiani che sono stati chiamati ad esercitare il diritto al voto.

Capisco francamente il disagio espresso anche oggi per il fatto che convertiamo un decreto-legge a cose mezze fatte, quando cioè esso sostanzialmente ha dispiegato gran parte degli effetti con il turno elettorale di inizio ottobre. Lo capisco, ma il dato centrale - a nostro avviso - resta un altro: ancora una volta il comportamento del Governo su questo terreno è stato corretto e ineccepibile. Ed è stato soprattutto pienamente rispettato un momento sacro per la democrazia, come quello del voto; un voto amministrativo che ha coinvolto davvero milioni di cittadini. E lo si è fatto nell'unica maniera possibile ad oggi, come è di tutta evidenza: rendendo compatibile ancora una volta il voto con le necessarie precauzioni richieste da un virus che purtroppo continua a circolare e colpire, procurando ancora molto male.

Ancora una volta merita ricordare che così facendo il Governo si è mosso pienamente nei limiti di quanto stabilisce la legge, che sulla materia elettorale consente al decreto-legge un intervento di contorno senza mai toccare il cuore, cioè la formula elettorale e, quindi, il meccanismo che traduce i voti in seggi.

A chi ancora una volta denuncia lo svuotamento del Parlamento che si sarebbe avuto durante la pandemia, non possiamo che ricordare che proprio il Parlamento anche in condizioni non semplici ha cercato con successo di parlamentarizzare prima l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio con atti di indirizzo precedenti e poi spingendo affinché lo strumento principale fosse il decreto-legge. Il risultato è che oggi gran parte delle misure è assunta con decreto-legge ed è, quindi, emendabile.

Ciò serve a dire che l'immagine di un Parlamento inerme e del tutto passivo davanti all'incedere del Governo è una ricostruzione che ritroviamo francamente fantasiosa. Soprattutto, questa immagine delegittima il Parlamento, svuotando questa istituzione della facoltà che, invece, essa naturalmente, pur tra mille difficoltà, ha esercitato sempre durante tutta l'emergenza pandemica.

Vorrei ricordare un altro elemento sul merito del provvedimento. Non è vero che questa conversione è un atto inutile - come qualcuno ha detto - perché tra gli articoli del decreto è prevista l'introduzione di dispositivi sugli organismi che rappresentano gli italiani all'estero, norme magari poco ricordate ma non per questo di minore importanza, dato che sono pensate per incentivare esattamente la partecipazione dei nostri connazionali residenti all'estero proprio all'importante appuntamento elettorale. (*Applausi*). Anche per questo personalmente ho qualche perplessità nel vedere tra gli effetti del decreto l'alto dato di attenzione registrato alle comunali - come pure qualche collega alla Camera ha proposto - a meno di credere naturalmente che la disaffezione derivi dal fatto che questa volta sia stato l'elettore e non lo scrutatore a mettere la scheda nell'urna. Se nel nostro Paese c'è un problema di partecipazione al voto, non credo che questo si possa a scrivere un provvedimento che, al contrario, ha consentito di esercitare pienamente ancora una volta e giustamente questo diritto. Né tantomeno credo che un tema come questo, che chiama in causa tutte le forze politiche e la loro capacità di coinvolgere i

cittadini dentro l'espressione democratica della loro volontà, possa essere utilizzato in maniera strumentale per attaccare ancora una volta gli avversari.

Concludo dicendo che chi pensa da dentro le istituzioni parlamentari di aizzare rabbia e disagio sociale, di provocare una delegittimazione delle istituzioni di cui facciamo parte per guadagnare uno o due punti nei sondaggi non si accorge che così fa un danno al Paese intero, ai presidi della convivenza democratica grazie ai quali siamo chiamati a rappresentare la volontà del Paese. Non si accorge che egli stesso sta togliendo sostanzialmente la terra sotto i piedi di ciascuno di noi.

Vorrei dire, infine, di fare attenzione. Fermiamoci prima che sia troppo tardi perché gli attacchi di sabato scorso alla CGIL nazionale, e non solo per molti versi davvero incredibili, dimostrano che siamo davvero a un limite che non possiamo oltrepassare.

Presidente, il Partito Democratico per queste ragioni voterà con convinzione a favore di un provvedimento che si è mostrato - come è ovvio - oltre che giusto, decisamente necessario. (*Applausi*)

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (*FdI*). Signor Presidente, arriviamo oggi a convertire in quest'Assemblea un decreto ormai superato nei fatti. Il decreto-legge ha già dispiegato, infatti, i suoi effetti nelle ultime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Esso contiene norme sacrosante di buonsenso, di tutela della sicurezza e della salute nello svolgimento delle operazioni di voto; norme che erano state oggetto di inserimento nel decreto che rinviava le elezioni del 2020, che erano state oggetto, a sua volta, di proposta di Fratelli d'Italia, dell'opposizione e dei Gruppi di maggioranza anche nel decreto che quest'anno determinava il rinvio delle elezioni. Di fatto, si è arrivati all'emanazione di un decreto-legge a ridosso della data fissata per le elezioni e il Parlamento è stato convocato con la stanca prassi di conversione addirittura il giorno successivo allo spoglio per la conversione del decreto stesso.

È stata una buffonata, un trattamento non consono nei confronti del Parlamento; non opportuno perché quelle regole del gioco inserite potevano essere scritte insieme. E gli emendamenti, che all'epoca furono presentati per la sicurezza e la salute dei cittadini, e che oggi fanno parte del decreto, potevano essere inseriti perché non c'era niente di politico e ideologico, ma si trattava semplicemente della copia di quanto si era fatto l'anno precedente, e cioè norme di buonsenso.

Faccio due considerazioni nell'annunciare il voto di astensione di Fratelli d'Italia. In particolare, mi riferisco all'articolo 1, dove vengono disciplinate due modalità differenti di sicurezza; due norme differenti per la sicurezza degli elettori e dei componenti degli uffici elettorali e, quindi, degli scrutatori. Per le elezioni suppletive, dove è stato eletto il segretario del Partito Democratico, si attuano le norme ordinarie sul voto, mentre si applicano le norme in deroga per tutti gli altri comuni mortali che si candidano e per tutti i cittadini che invece hanno votato semplicemente per rinnovare democraticamente le amministrazioni comunali e la Regione Calabria. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'onorevole Occhiuto, che è stato eletto Presidente anche grazie all'importante contributo di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Un'altra considerazione, signor Presidente: le elezioni politiche non si possono celebrare, tranne quelle che servono a dare un seggio al segretario del Partito Democratico. (*Applausi*). Infatti, la regola e il *leitmotiv* sono sempre gli stessi: dove conviene al Partito Democratico, ci sono le eccezioni; dove invece conviene ai comuni mortali, si applicano finanche le più ferree regole.

Un'ulteriore considerazione riguarda il dato significativo delle elezioni amministrative, cioè il livello di astensione. Andiamo a guardare il dato delle suppletive: quello che ho detto poc'anzi sta esattamente nello stesso racconto. I cittadini li abbiamo, anzi li avete stancati così tanto da non ritenere necessario il voto. Il dato è significativo e preoccupante, ma è l'esito dell'umiliazione della democrazia, perché si vota per un partito che dice di fare una cosa e poi va in Parlamento e ne fa un'altra; si vota per una coalizione che dice che andrà al Governo con alcuni alleati e poi si ritrova a fare i Governi con la qualunque, pur di rimanere attaccata alla poltrona, una volta perché c'è l'emergenza economica, una volta per l'emergenza Covid, un'altra volta per l'emergenza di salvare la poltrona, ma l'esito è sempre lo stesso. Alla fine questo significa umiliare la democrazia, e lo si continua a fare.

Si può votare per rinnovare il collegio di Siena, dove era candidato il segretario del Partito

Democratico, ma non si può votare per il resto dei collegi parlamentari, perché guai se il centro-destra vincessesse le elezioni. Ormai la regola che viene imposta è quella per cui, chiunque vinca le elezioni, governa sempre il Partito Democratico.

Ed ecco che la continua umiliazione della democrazia - credo che questo sia il tema che andrebbe trattato, al di là delle norme di buon senso, di cui parlavo, a tutela della sicurezza e della salute di chi vota e di chi compone i seggi - porta poi alla vittoria dell'astensionismo, che è esattamente e plasticamente la sconfitta della democrazia, la sconfitta del Parlamento, la sconfitta a cui avete portato con l'ennesimo Governo non eletto da nessuno, per cui molti cittadini stanno pensando che forse è inutile andare a votare. Forse su questo una riflessione profonda va fatta. Forse questo è qualcosa di eversivo.

Noi però continueremo la nostra battaglia di libertà, chiedendo ancora una volta che qualunque Governo (comunale, provinciale, regionale o nazionale) sia esattamente scelto dal detentore del potere democratico, cioè dal popolo: su questo non ci farete cambiare mai idea. (*Applausi*).

Alla fine - concludo, signor Presidente - vi accorgete che i giochi di palazzo un giorno finiranno, perché a risvegliare la voglia di libertà e di democrazia saranno gli italiani, i quali spazzeranno via tutto ciò una volta per sempre, perché stanchi di regole che cambiano alla bisogna di chi comanda il Paese.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, il decreto-legge in esame è un provvedimento tecnico - l'abbiamo già sentito - e noi voteremo a favore della sua conversione.

Si tratta di norme tecniche importanti per rendere operativa e in sicurezza la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali di quest'anno. In sostanza, si intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno in corso, il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i cittadini, attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali, l'ulteriore prevenzione dai rischi di contagio e la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.

Si prevedono anche per gli elettori positivi al Covid-19 collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario esplicitate modalità operative e di sicurezza che consentano loro di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

La disposizione è giustificata nel testo dall'esigenza di evitare il contagio da Covid-19. Analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica. La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile a consultazioni elettorali che coinvolgono complessivamente oltre 15 milioni di elettori.

Per quanto riguarda, in particolare, le consultazioni amministrative, sono andati complessivamente al voto 1.363 Comuni di Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale. Tra i Comuni in questione sono compresi 25 Comuni sciolti per mafia e il Comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

In sostanza, si stabilisce che l'elettore inserisca personalmente la scheda nell'urna e la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, ovvero di seggi speciali nei Comuni privi di sezioni ospedaliere. Si disciplina inoltre l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il provvedimento istituisce altresì, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Infine, si disciplina la normativa elettorale dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Quello che ci apprestiamo ad approvare è dunque un provvedimento indispensabile per garantire

pienamente il diritto al voto in una fase di convivenza con il Covid-19, come quella attuale. È pertanto inevitabile il voto favorevole delle senatrici e dei senatori della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ci troviamo a votare la conversione in legge di un decreto-legge resosi necessario per rendere possibile il legittimo esercizio dell'espressione del voto in occasione delle elezioni amministrative del 2021.

Mi piace pensare che la pratica del decreto-legge sia il frutto della necessità di porre dei rimedi urgenti a una situazione epidemiologica che ci ha visto combattere per più di un anno e mezzo, piuttosto che il tentativo di aggirare le prerogative del Parlamento, come quella di esercitare l'intervento nel processo legislativo.

Condividiamo quindi il contenuto del decreto-legge in esame perché era necessario fare in modo che, anche in presenza di una pandemia combattuta, ma non completamente debellata, il cittadino avesse la possibilità, in tutta sicurezza, di poter esercitare il suo diritto-dovere di esprimere una preferenza politica. Ciononostante, dobbiamo valutare che mai come in questo turno elettorale amministrativo si è registrata un'altissima percentuale di non voto, che ammonta al 54,7 per cento.

Voglio fare una riflessione, perché la disaffezione al voto, piuttosto che essere la conseguenza di un'attività legislativa che qualcuno ha definito asfissiante e/o inutile, è un campanello d'allarme che la politica deve saper leggere. Il non voto è una protesta nei confronti della politica, di tutta la politica, perché evidentemente non siamo in grado di dare un segnale che, pur nella differenziazione delle posizioni, faccia comprendere agli elettori e ai cittadini che ogni partito e ogni Gruppo operano nell'interesse collettivo.

Voglio dunque chiarire, per l'ennesima volta, perché non è inopportuno - visto che, a differenza di quanto si crede, i nostri dibattiti vengono seguiti dai cittadini, anche grazie alle emittenti libere - che questa non è una maggioranza politica, ma è una maggioranza istituzionale, di responsabilità nei confronti del Paese. È evidente che ciò ha rappresentato un sacrificio da parte dei partiti, compresa Forza Italia, che hanno deciso di sostenere questo Governo. Ma questa volta abbiamo deciso di far prevalere gli interessi degli italiani, piuttosto che gli interessi di bottega e i risultati ci stanno dando ragione. (*Applausi*). Se la campagna vaccinale ha superato l'80 per cento, lo si deve al senso di responsabilità di quei partiti che hanno deciso di mettere da parte i loro interessi personali, per favorire gli interessi pubblici. (*Applausi*). Se le proiezioni degli istituti internazionali indicano un aumento del PIL italiano del 6 per cento, vuol dire che il sacrificio è servito a far ripartire l'economia e il Paese. (*Applausi*).

Ci sarà sempre tempo per votare e per ricomporre i quadri politici. È giusto che il nostro partito ritenga di appartenere a pieno titolo al centrodestra, con cui vogliamo presentarci alle prossime elezioni. Questo è però un periodo emergenziale, nel quale deve prevalere il senso di responsabilità ed è quello che abbiamo fatto. Onorevoli colleghi, se però non cominciamo a rispettare noi stessi e a dare un senso alla nostra attività e alla nostra funzione, non potranno essere i cittadini a farlo al nostro posto. Se si continua ad accarezzare la pancia del disagio legittimo degli italiani, piuttosto che spiegare il perché e il percome si prendono certi provvedimenti, sicuramente al citato 54 per cento si aggiungeranno percentuali di affluenza alle urne ancora più basse.

Oggi possiamo dire di aver fatto tutto quello che era consentito alla politica per togliere ogni alibi all'elettore. Abbiamo stabilito condizioni di sicurezza perché ognuno potesse esercitare il voto. E abbiamo creato le condizioni perché chi non avesse la possibilità di muoversi, o di recarsi in un presidio ospedaliero potesse esprimere il proprio voto. Era quindi chiaro che, in un momento contingente e di urgenza, doveva essere adottato il provvedimento nella forma del decreto-legge. Adesso credo però che la politica debba fare un serio esame di coscienza e un atto di riflessione, perché innanzitutto noi dobbiamo essere convinti che quello che facciamo e i sacrifici ai quali andiamo incontro, anche dal punto di vista culturale e politico, hanno una ragione superiore.

Se tutto il Parlamento riuscirà a fare questo senza che, all'interno delle Assemblee istituzionali, venga

dato sfogo a modi smodati di esprimere il dissenso, probabilmente avremmo fatto la nostra parte. Diversamente quelli che ci aspettano non saranno periodi brillanti dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, visto che comunque la questione sanitaria è abbastanza sotto controllo e anche quella economica - come abbiamo detto - sta dando frutti importanti.

Signor Presidente, per tutte queste motivazioni annuncio convintamente il voto favorevole di Forza Italia alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il voto che ci apprestiamo a dare è poco più che una presa d'atto dovuta di un provvedimento tecnico, come è già stato ben spiegato da molti colleghi che mi hanno preceduto, che, al di là dell'articolo sui Comites giustamente richiamato dalla collega Valente, tratta le modalità di funzionamento dei seggi di questa tornata elettorale autunnale. Una tornata elettorale che si è già in gran parte sviluppata nel *week-end* del 3 ottobre scorso, per cui il decreto-legge ha già visto applicazione avendo esplicitato la propria operatività all'interno dei seggi in occasione del voto. Vi è ancora un residuo di utilizzo per quanto riguarda il turno di ballottaggio, quindi avrebbe assolutamente poco senso, anzi sarebbe sbagliato da parte del Parlamento, modificare le regole del gioco durante la partita. Non ha alcun senso, quindi, che il primo turno si sia svolto secondo il dettato del decreto-legge e il secondo - ammesso che ci sia il tempo per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* - con regole modificate per il turno di ballottaggio.

Questo è il motivo per cui riteniamo che il provvedimento debba essere votato così com'è alla nostra attenzione. Un'attenzione che chiedo al Ministero dell'interno, e mi spiace non vedere qui il ministro Lamorgese; non ci aspettavamo tanto, ma quantomeno il Sottosegretario che si occupa delle tematiche elettorali.

Mi spiace che il Governo sia rappresentato solo da un membro di altro Dicastero, che peraltro non sta neanche prestando attenzione a quanto sto dicendo. Ma posso attendere.

PRESIDENTE. Sottosegretario, per cortesia.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio per l'attenzione, Sottosegretario.

Le stavo dicendo che avrei preferito interloquire con il ministro Lamorgese o con un Sottosegretario del Ministero dell'interno dedicato alla partita elettorale; lo faccio con lei in quanto rappresentante unica del Governo in quest'Aula perché vi sia massima attenzione e massima informazione nel turno di ballottaggio per quanto riguarda la tematica *green pass*. C'è molta confusione.

Sappiamo che dal 15 ottobre aumenteranno i luoghi in cui è richiesta la presentazione del *green pass* per accedere; c'è confusione sulle modalità di utilizzo non tanto per gli elettori - perché il diritto di voto è sacrosanto e garantito - quanto per l'operatività. Parliamo di personale dei seggi, delle Forze dell'ordine: diversi sono gli aspetti che devono essere chiariti entro sabato e domenica, quando si insedieranno i seggi.

L'invito che rivolgo al Governo è quello di dare la massima informazione perché ciò permette di svolgere la tornata elettorale dei ballottaggi in piena trasparenza e democrazia. Il rischio che corriamo, infatti, è di avere un ulteriore elemento che vada a incidere sull'affluenza al voto che, al di là del *trend* storico in discesa, è stata particolarmente bassa nel primo turno e rischia di essere ancora più bassa nel turno di ballottaggio. Questo comporterà l'ovvia conseguenza di una delegittimazione oggettiva degli eletti perché è vero che chi è eletto con il 30 per cento di affluenza elettorale è eletto a pieno titolo, ci mancherebbe, però chiaramente il consenso dato dalla maggioranza degli elettori è ben altro rispetto a percentuali molto più basse.

In merito all'affluenza vorrei portare alla vostra attenzione, colleghi, un aspetto che abbiamo affrontato in un provvedimento simile a questo nella scorsa primavera. Mi riferisco al decreto-legge in materia elettorale di qualche mese fa.

In Parlamento abbiamo inserito una norma, sempre legata alla transitorietà e allo stato emergenziale del Covid, per ridurre il *quorum* quando vi è la presenza di una lista unica, abbassandolo dal 50 al 40 per cento ed escludendo gli elettori AIRE non certo dal diritto di voto, ma dal calcolo del *quorum* per l'affluenza, a causa delle aumentate difficoltà di spostamento e di trasporto tra Paesi anche distanti.

Ebbene, abbiamo sperimentato l'efficacia di questa norma e vi devo dire che, sul migliaio di Comuni che sono andati al voto, ben 62 hanno avuto l'elezione del sindaco grazie a questa norma; stiamo parlando di 62 Comuni che senza il nostro intervento oggi sarebbero commissariati. (*Applausi*). Al di là della paternità della proposta, che lasciamo in secondo piano, il plauso va all'intero Parlamento perché ha colto il problema ponendo in essere una soluzione pratica che, come ho appena detto, ha permesso a sessantadue Comuni di essere amministrati dal sindaco che gli elettori si sono scelti e non da un commissario prefettizio, che a ben altre logiche risponde.

Per concludere questo argomento, ricordo soltanto che la medesima norma, affiancata alla norma sulle liste farlocche, quelle presentate da persone estranee alle comunità, giace purtroppo da lungo tempo alla Camera dei deputati. Chiaramente, la norma che abbiamo fatto per l'emergenza Covid era temporanea ed ha cessato di essere in vigore; per rendere quelle disposizioni strutturali e far sì che anche nelle prossime tornate elettorali diventino definitive, il Senato ha fatto la sua parte approvando in primavera il disegno di legge, ma purtroppo alla Camera dei deputati, sebbene abbia assegnato il 4 giugno l'Atto Camera 3144, non è stato ancora calendarizzato. Quindi il mio appello, che rivolgo a tutti i colleghi e a tutti i Gruppi, ma in particolare a coloro che hanno condiviso lo spirito della norma, i colleghi del MoVimento 5 Stelle, è di sensibilizzare il loro collega, presidente Brescia, affinché si decida a calendarizzare questa norma per approvarla in forma definitiva.

Signor Presidente, in conclusione ribadisco, per le ragioni che ho espresso, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[LANZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI \(M5S\)](#). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare ha avuto il merito di consentire a una platea complessiva di 12 milioni di cittadini, che negli scorsi giorni sono stati chiamati alle urne, di esercitare il diritto di voto in piena sicurezza. Peraltro, l'efficacia applicativa delle norme ivi contenute non si è ancora esaurita, dato che sono ancora molti i Comuni che andranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, e domenica 24 e lunedì 25 ottobre nelle isole e in Trentino-Alto Adige.

Il voto è un diritto, ma, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, è anche un dovere civico. Chi si astiene delega ad altri la scelta, quindi perde in partenza; non solo, rende più importante il voto di chi si reca ai seggi. Però è proprio questo il tema di cui vorrei che la politica tutta si interessasse: l'astensione è un forte grido di allarme lanciato da milioni di cittadini che in tanti territori, da Nord a Sud, non si sono sentiti adeguatamente rappresentati. L'astensionismo ai massimi storici - sfiora infatti quasi il 50 per cento - non è una sconfitta della democrazia, ma lo è della politica. Invece, come sovente avviene, abbiamo assistito alle solite dichiarazioni forzate, a tratti anche grottesche, e al vortice dei rulli delle agenzie con il solito obiettivo di prendersi il merito di alcune vittorie, di scaricare le responsabilità per alcuni tonfi elettorali e, soprattutto, di attaccare il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Sì, perché sembra che sia questo l'obiettivo di alcuni partiti e di alcuni esponenti politici. Non importa se l'astensionismo è ai massimi storici; non importa se i simboli dei partiti alle elezioni locali sono scomparsi; non importa se i cittadini preferiscono votare le liste civiche. Nulla di tutto questo. Ciò che conta è affrettarsi a commentare il risultato elettorale del MoVimento 5 Stelle.

A tal riguardo, presidente Calderoli, mi permetta di essere stupito e legittimamente infastidito dalle costanti e continue dichiarazioni del senatore Renzi, che, nonostante i molteplici e prestigiosi incarichi in giro per il mondo e l'impegno qui in Parlamento (quando c'è), trova sempre il tempo di commentare le dinamiche interne al MoVimento, fornendo senza soluzione di continuità materiale di stampa a giornali e agenzie. Vorrei ricordargli che ha disatteso la promessa di abbandonare la politica se avesse perso il *referendum*; dovrebbe guardare in casa sua e piantarla con il dileggio, che accresce la disistima nei suoi confronti, come ebbi modo di dirgli personalmente a quattr'occhi. (*Applausi*).

Certamente il dato elettorale conseguito, unitamente al drammatico risultato dell'astensionismo, dovrà spingerci a una riflessione. Non ci siamo mai sottratti alla responsabilità di cui milioni di elettori ci hanno investito nel 2018. Sapevamo che l'impegno di governo ci avrebbe sottratto consensi. Pensate che non sarebbe stato più semplice stare all'opposizione, soprattutto durante uno dei momenti più

difficili della storia recente del nostro Paese?

Il risultato di queste elezioni amministrative è insoddisfacente, ma non va visto fuori dal contesto attuale. Infatti, ritengo del tutto fuorviante decontestualizzare il risultato elettorale, sottacendo capziosamente che il MoVimento sta attraversando una fase di profondo cambiamento interno, grazie al nuovo corso inaugurato - pensate - solo due mesi fa da Giuseppe Conte, che ci permetterà finalmente di avere un'organizzazione riconosciuta e legittimata, soprattutto nei territori. *(Applausi)*.

Sono passati solo due mesi, per giunta con l'estate di mezzo e la tornata elettorale è alle porte. Anche in questo siamo profondamente diversi: commentare i risultati elettorali degli altri non ci ha mai appassionato e non ci interessa; preferiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, dentro e fuori le Aule parlamentari e le istituzioni. Vogliamo comprendere i motivi di disaffezione degli elettori e convincerli del fatto che ritornare alle urne è sempre la scelta migliore, che non è possibile delegare ad altri l'esercizio democratico del voto.

È palese il desiderio di vedere scomparire il MoVimento 5 Stelle. Siamo stati dati per morti tante volte. Sottovalutateci, ma poi resterete delusi. *(Applausi)*.

Questo è quello di cui dovrebbero occuparsi anche tutti gli altri partiti. Ma forse per alcuni è chiedere troppo.

Per quanto attiene alle tematiche squisitamente inerenti al testo del decreto-legge che ci accingiamo a convertire, quelle elettorali, dobbiamo agire seguendo due direttrici: semplificazione e digitalizzazione. All'interno dell'ultimo decreto-legge semplificazioni, grazie all'integrale recepimento del mio disegno di legge (Atto Senato 2129), abbiamo iniziato ad innovare quelle disposizioni ordinamentali che disciplinavano gli adempimenti preelettorali, alcune delle quali addirittura risalenti a oltre sessant'anni fa.

Abbiamo, dunque, semplificato e digitalizzato la procedura per il deposito dei contrassegni elettorali, la procedura per le designazioni dei rappresentanti di lista, le autenticazioni delle firme elettorali e referendarie. È stato un primo passo, ma altri indefettibili ne abbiamo da compiere su questo tema, non soltanto per quanto attiene al momento del voto, da garantire anche a distanza per i fuori sede, ma anche con riferimento alle attività preliminari successive all'espressione del voto, come quelle di scrutinio.

Termino con una nota positiva di Gil Stern, il quale diceva che sia ottimisti che pessimisti contribuiscono alla nostra società: l'ottimista inventa l'aereo e il pessimista il paracadute. Auguriamoci che durante le tornate elettorali le persone vadano comunque a votare, con qualsiasi mezzo.

Annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ricordo a tutti che, fino a revoca da parte dei senatori Questori, l'obbligo del metro di distanziamento permane.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2060\) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione \(ore 12,20\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2060.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto di integrare la relazione. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PARRINI](#), relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire e non ci sono iscritti a parlare in discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati, e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PARRINI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.1, G20.2 e G20.3 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia dichiaro il voto favorevole al provvedimento, attuativo dell'articolo 8 della Costituzione, che tutela la libertà religiosa.

I tre ordini del giorno che abbiamo presentato, sui quali è stato espresso parere favorevole e che dunque sono stati accolti dal Governo, chiedono che si dia reale attuazione a tutta questa intesa e anche alle altre. La realtà della Chiesa d'Inghilterra è una realtà solida, che va avanti da secoli; a capo della Chiesa d'Inghilterra c'è per un verso l'arcivescovo di Canterbury, per un altro il sovrano d'Inghilterra, che oggi e da moltissimo tempo è la regina Elisabetta.

All'articolo 20, comma 2, del disegno di legge al nostro esame è scritto: "In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso". Ebbene, articoli identici a questo ci sono in altre in altre intese. In occasione della prima lettura in Aula del disegno di legge Zan sull'omofobia, la transfobia eccetera, due Chiese titolari di questa intesa hanno scritto alla Presidenza del Consiglio, appellandosi a quell'articolo, ritenendo che i diritti ivi previsti sarebbero erosi in caso di approvazione del provvedimento. Senza entrare nel merito se abbiano ragione o torto (personalmente sono profondamente convinto che abbiano perfettamente ragione e, tra l'altro, c'era anche una lettera analoga della Segreteria di Stato della Santa Sede), il Governo doveva e deve dare una risposta, perché altrimenti non si capisce cosa significhi questo, perché questa è una cosa fatta dal Governo. Le intese sono firmate dal Presidente del Consiglio e poi vengono approvate - come stiamo facendo in questo momento - dal Parlamento.

Ebbene, il Governo deve spiegare e rispettare gli impegni presi: innanzitutto, in base al primo ordine del giorno, deve dare piena attuazione agli analoghi articoli ai quali si sono appellati le due Chiese (la Chiesa Apostolica in Italia e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni) che hanno mandato la lettera al Presidente del Consiglio. Non c'è stato alcun segno di vita da parte del Governo, il quale non ha neppure risposto alle interrogazioni, in cui si chiedeva che cosa avesse fatto.

Ora il Governo ha preso l'impegno, accogliendo gli ordini del giorno, e spero che vengano presi sul serio. La parola del Governo dovrebbe valere, anche se i suoi rappresentanti in questo momento stanno parlando con altri, però l'impegno supponiamo che valga lo stesso. È vero? Chiederei al rappresentante del Governo almeno di far finta, sia pure per pochi secondi, di ascoltare gli interventi. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Su due almeno uno l'ascolta.

MALAN *(Fdi)*. Sono tutti e due distrattissimi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non disturbi il Sottosegretario.

MALAN *(Fdi)*. Siccome non voglio far perdere tempo all'Assemblea, chiedo ai due rappresentanti del Governo di dare un'occhiata a quello che ho detto, ma soprattutto agli ordini del giorno che sono stati approvati e che il Governo ha accolto. A essi va data piena attuazione, quindi se c'è una lettera dei rappresentanti di Chiese titolari di intesa che riguarda l'applicazione di questo articolo, il Governo non può fuggire, non può restare muto o parlare di laicità dello Stato, perché in questo caso non c'entra proprio per nulla, anzi c'entra la libertà religiosa.

Sul secondo e soprattutto sul terzo ordine del giorno (che è interessante) chiediamo di spiegare cosa intende il Governo per dare attuazione a questi articoli, altrimenti vuol dire che firma qualcosa a cui poi non vuole tenere fede. La libertà religiosa è fondamentale, noi ci battiamo in ogni sede perché ci sia nel modo più completo in Italia, applicando in questo caso l'articolo 8 della Costituzione, e che venga perseguita e sostenuta anche all'estero. Infatti, quando si parla delle persecuzioni dei cristiani c'è sempre disattenzione: ricevono molta più attenzione questioni del tutto secondarie, ma i cristiani sono la minoranza (perché in molti Paesi sono la minoranza) più perseguitata del mondo e vanno difesi. *(Applausi)*. Il Governo non può pronunciare solo qualche parolina, non può fare affari con i Paesi che perseguitano sistematicamente i cristiani senza mai dire una parola a loro favore *(Applausi)*, non solo perché i cristiani sono la maggioranza degli italiani, ma perché va difesa la libertà religiosa di tutti.

In secondo luogo ricordo che se in Occidente c'è qualche esponente religioso finito in carcere o sotto inchiesta o sotto accusa davanti a tribunali per aver espresso la sua fede e le sue convinzioni è per le norme del politicamente corretto, una volta per la questione degli LGBT, un'altra volta per altre questioni di genere. Pertanto dobbiamo ricordare che se c'è un pericolo per la libertà religiosa in Occidente è su questi temi. Votiamo dunque a favore del provvedimento in esame, ma chiediamo al Governo di essere coerente perché la libertà religiosa non va difesa solo in modo formale e finto, ma in modo sostanziale in Italia e all'estero *(Applausi)*.

[BITI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BITI](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche se il senatore Malan ha portato molti argomenti alla discussione, allargandone il campo, anche se quella fase procedurale si era già esaurita.

Noi rimaniamo al testo del disegno di legge, che reca l'intesa fra il nostro Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»; pertanto, sulla base dell'articolo 8 della Costituzione, convintamente e compattamente dichiariamo il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, con il disegno di legge in esame, recante l'intesa con la Chiesa anglicana, noi continuiamo un lavoro che è già iniziato: ricordo, infatti, che lei, signor Presidente, è stato relatore dell'altra intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Ritengo pertanto che sia un lavoro importante proprio a garanzia anche dei principi costituzionali e della libertà religiosa.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi)*.

[RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti della seduta il testo del mio intervento ed esprimo il voto favorevole del Gruppo (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei spendere qualche minuto di riflessione per un argomento molto serio che il nostro Paese deve affrontare urgentemente: la questione delle intese. Ricordo che gli articoli della Costituzione che si occupano di libertà sono diversi: gli articoli 3, 7, 8, 19 e 20. L'articolo 8 prevede proprio lo strumento dell'intesa e un procedimento di riconoscimento nell'alveo costituzionale delle confessioni religiose estremamente frammentario e complicato.

Chi come me si è occupato di libertà religiosa ricorda un incontro a cui partecipò l'allora presidente del Senato Grasso con le varie rappresentanze delle confessioni religiose, che produsse un documento che consiglio a tutti di leggere dal titolo «L'esercizio della libertà religiosa in Italia».

L'affermarsi del pluralismo religioso pone quotidianamente le Istituzioni dinanzi a casi che riguardano la concretezza e quindi la vita quotidiana, personale e familiare dei cittadini italiani, accomunati dall'appartenenza alla medesima confessione religiosa e comunità spirituale. Siamo quindi in una situazione di vita ordinaria che riguarda questioni che hanno visto l'intervento della Corte costituzionale, come l'obiezione di coscienza, la testimonianza ai processi, il vilipendio, il matrimonio, la costruzione di edifici di culto, le libertà di culto; senza poi dimenticare questioni più tristi, come i riti di sepoltura.

Bisogna dire che non si è sempre preparati nello Stato, nelle Istituzioni e sul territorio. È noto che si toccano corde profonde dell'identità personale e comunitaria, rivendicazioni di spazi e di diritti operate però da altri, cioè dalle istituzioni vicine ai cittadini che sono chiamate a svolgere il ruolo fondamentale di normalizzazione ed integrazione delle diverse anime della cittadinanza che vive sul proprio territorio. Anche questo spesso è difficile, seppur assolutamente garantito dalla Costituzione. Purtroppo la frammentazione normativa stratificata nel corso di decenni (dai Patti Lateranensi del 1929 fino al 1989) si rivela di non semplice applicazione, rendendo più rischiosa la discriminazione quotidiana a più livelli. Serve una revisione totale delle normative, armonizzandole in un testo unico.

Tutto questo è emerso da tutti gli incontri con rappresentanti religiosi in eventi ufficiali organizzati dal Senato.

Per ultimo voglio ricordare che è proprio in base a tale sistema, che è un po' un beneficio, che con grande difficoltà si arriva ad un processo articolato, che vede la presenza di una commissione che deve analizzare la presentazione di documenti molto articolati, con intese stipulate all'incirca negli anni Ottanta. Pensiamo alla Chiesa evangelica valdese, la prima a vedere disciplinati i rapporti con lo Stato nel 1984, cui seguirono l'Unione delle chiese avventiste nel 1988, i Pentecostali sempre nel 1988, l'Unione delle comunità ebraiche italiane nel 1989. Storicamente stiamo parlando dell'altro ieri. E ancora la Sacra Arcidiocesi ortodossa italiana ed Esarcato e i Mormoni nel 2012; l'Unione buddista italiana e l'Unione induista nel 2012. Parliamo quindi anche di religioni che hanno una tradizione millenaria. Ricordo ancora l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai nel giugno 2016.

Tutto ciò è inaudito per un Paese civile e chiedo che il prossimo Governo, l'attuale non ne sarà in grado per motivi di tempo, si occupi seriamente della questione della libertà religiosa in Italia.

Annuncio in conclusione il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, sarò estremamente telegrafico. Il mio Gruppo voterà convintamente il provvedimento al nostro esame perché esso aderisce complessivamente ai nostri postulati e ai nostri valori, rispondendo soprattutto ai valori della nostra Carta costituzionale. Voglio solo ricordare che in Italia abbiamo oltre 100.000 appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra, praticanti; alcuni sono nelle Forze armate, ci sono istituti religiosi e scuole. Dobbiamo, in

buona sostanza, difendere una comunità religiosa che merita rispetto ed essendo cosa buona e giusta, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 12,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1280.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un protocollo emendativo, come da testo.

È stato sottoscritto nel luglio del 2018 tra Italia e Armenia e riguarda il trasporto internazionale di passeggeri e di merci. È sostanzialmente una modifica al testo dell'intesa bilaterale e dispone che, in caso di trasporto di merci effettuato da un veicolo o da un complesso veicolare, sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli.

Come al solito, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e da un'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge stesso non sono presenti profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con la normativa europea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI e chiedo l'autorizzazione a depositare il testo integrale degli interventi per questa ratifica e per quelle a seguire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, anche per il Gruppo Partito Democratico esprimiamo parere

favorevole su questa e sulle ratifiche successive in quanto il dibattito è stato approfondito in sede di Commissione esteri.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole per questo provvedimento e per le successive ratifiche.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo accordo tra Italia e Armenia risale al 1999. Ricordo che tale disegno di legge di ratifica è stato presentato durante il primo Governo Conte, di concerto con il ministro Salvini.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier-Partito Sardo d'Azione*.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, poiché questo provvedimento apporta una modifica semplice e va incontro alle esigenze degli autotrasportatori, esprimiamo il nostro voto favorevole, così come per i provvedimenti successivi. Deposito il testo della mia dichiarazione di voto, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo provvedimento e sugli altri che verranno esaminati fra poco, di cui si è dibattuto nella Commissione esteri.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questa ratifica e su tutte le altre. Mi riservo soltanto di intervenire in dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 2065.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2132) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,47)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2132, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Rojc, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[ROJC](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum, approvato il 22 settembre 2020, volto a dare una veste strutturata e formale al Forum del gas del Mediterraneo orientale, organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità nazionale palestinese, si configura oggi come un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, avente sede al Cairo. L'istituzione del Forum, per la Commissione europea ritenuto del tutto compatibile con le norme europee, è stata salutata con favore dal nostro Paese, stante il suo rilievo strategico per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che persegue nel tempo.

Il disegno di legge di ratifica del Senato dell'East Mediterranean Gas Forum si compone di quattro

articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 138.800 euro. La ratifica dello Statuto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2155, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore.* Signor Presidente, nel chiedere di poter allegare il testo scritto del mio intervento, desidero sottolineare solo un aspetto.

Questo Accordo arriva in un momento in cui c'è una grandissima presenza del cinema messicano a livello internazionale. Pertanto, ripresentare un protocollo in cui le opere cinematografiche sia messicane che italiane vengono considerate un patrimonio nazionale è molto importante non solo per la collaborazione bilaterale, ma proprio per il successo del cinema, anche italiano, nel continente latino-americano. *(Applausi).*

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza ad allegare il testo scritto del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende

intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, con la speranza che l'Accordo possa dare impulso all'industria cinematografica dei due Paesi, ancor più considerata la grave crisi che il settore sta subendo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2156\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018](#) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,53)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2156, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[VESCOVI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi riaggancio brevemente alla relazione illustrata poco fa dal presidente Petrocelli: in questo caso non stiamo parlando di cinematografia, anche se sappiamo bene che a tal riguardo la Corea, in questo momento, è il Paese più famoso e più menzionato al mondo, ma stiamo parlando di un accordo per la navigazione aerea. Siamo comunque concordi e quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei far presente che, ancora oggi, ci sono colleghi che continuano a votare per altri colleghi, che non sono presenti fisicamente in Aula. Lo trovo non solo inopportuno, ma anche disonesto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Pavanelli.

Chiedo ai senatori Segretari di "allungare l'occhio": lo farò anch'io.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,57)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2178, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, mi riservo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame è un testo convenzionale, come ne abbiamo approvati moltissimi. Faccio solo una nota al rappresentante del Governo: questi accordi, risalenti al 1992, nelle definizioni prevedono i film destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche: viva le sale cinematografiche, viva il cinema al cinema, ma ricordo che esistono anche altre forme di destinazione dei prodotti audiovisivi. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Commenti).*

Collegli, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché c'è chi è senza mascherina e chi sta appoggiato l'uno con l'altro.

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nel ricordare le importanti riaperture di tutti i settori della cultura, che come Gruppo abbiamo chiesto con forza e che ci avvicinano ad un completo ritorno alla normalità, dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2065) FERRARA e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 13)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2065.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione e sottolineare semplicemente che finalmente approda in Aula la ratifica di questa convenzione, che va a sostituire integralmente, migliorandola, la Convenzione di Delfi, mai entrata in vigore perché non ha mai raggiunto il numero di ratifiche necessarie.

A differenza di quella convenzione risalente al 1985, in questo testo si definisce specificamente che l'azione prevista è volta a combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali nel quadro dell'azione per la tutela contro il terrorismo e la criminalità organizzata, che è una variazione non da poco rispetto alla precedente. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

FERRARA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante perché si compie un passo avanti fondamentale per la tutela del nostro prezioso patrimonio culturale, che rappresenta una delle principali ricchezze italiane che tutto il mondo ci invidia e che non sempre, purtroppo, abbiamo saputo difendere e salvaguardare come dovuto.

L'Italia è lo Stato che ospita il maggior numero di patrimoni dell'umanità UNESCO al mondo; per non parlare di tutte le altre numerosissime eccellenze artistiche, architettoniche e naturalistiche che rendono unico il nostro Paese.

Proprio per la necessità di proteggere questo immenso capitale ho deciso di presentare il disegno di legge ora in esame che auspico sia oggi approvato all'unanimità.

Stiamo parlando della ratifica della Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa, la quale si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive a livello nazionale e internazionale.

Si tratta quindi di uno strumento normativo di evidente rilievo per assicurare una maggiore e migliore tutela delle inestimabili bellezze che abbiamo la fortuna e il privilegio di ospitare.

Per questo motivo, dichiaro convintamente il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (Relazione orale) (ore 13,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1378.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter allegare il testo scritto della mia relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, credo che fra le varie ratifiche di questa mattina, questa sia una delle più importanti, almeno per me. Credo sia doveroso soffermarmi su di esso per qualche minuto, il minimo indispensabile per segnare il passaggio di questa ratifica. Stiamo parlando di un grande esperimento europeo e di un'azione in controtendenza: il Regno Unito infatti, tramite questo Accordo, sta chiedendo di entrare in maniera molto importante, dando la sua quota di 25 milioni di euro (che la equipara sostanzialmente a tutti gli altri membri fondatori), in un grande progetto di ricerca europeo denominato XFEL.

Sarebbe stato molto interessante discutere anche con il ministro Cingolani la forma con cui è stato creato questo laboratorio, questo progetto per conoscere il suo punto di vista. L'Italia è presente in questo progetto in maniera importante e fondamentale - come sempre direi - con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), e questo esperimento è un po' la nuova frontiera dopo il grande esperimento del CERN Large hadron collider (LHC). Se parliamo di CERN, parliamo di ricerca italiana ma anche di un nostro grande collega, il senatore a vita Rubbia, altro Premio Nobel nonché uno dei più celebri fisici che abbiano lavorato presso il CERN; abbiamo qui tra noi anche la senatrice Cattaneo. Stiamo dando un contributo importante al mondo della ricerca, e lo stiamo facendo sotto il profilo economico ma anche istituzionale, considerati i due già menzionati prestigiosi colleghi. Non da ultimo, negli scorsi giorni ha ricevuto un Premio Nobel un italiano, il professor Parisi, fisico teorico sempre dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: anche grazie ai suoi studi sono stati effettuati degli esperimenti sempre all'LHC del CERN.

Credo che oggi anche in questa Assemblea sia importante fare una considerazione su quanto sia importante il finanziamento alla ricerca, teorica o sperimentale che sia, e lo facciamo in maniera non soltanto verbale, ma anche costruttiva tramite questo Accordo. (Applausi).

PRESIDENTE. I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1922) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (Relazione orale) (ore 13,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1922.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[IWOBI](#), *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, anch'io consegno il testo della mia relazione, ovviamente evidenziando che tale ratifica si occupa del primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, quanto basta per approvare questa ratifica.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (Relazione orale) (ore 13,12)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1923.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[FERRARA](#), *relatore*. Signor Presidente, se mi autorizza, consegno il testo della relazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrara, l'autorizzo in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IWOBI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[PRESIDENTE](#). I senatori Garavini, Alfieri, Errani, Aimi, Malan e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MALAN](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo per una sollecitazione. Oggi esce un articolo su «il Fatto Quotidiano» (non proprio un quotidiano di destra), in cui si dice che il Governo rischia di coprire di soldi i Benetton con la vicenda Autostrade. È una questione toccata da numerose interrogazioni, non soltanto mie, ma anche di colleghi della maggioranza, nonché dal senatore Crucioli e dal senatore D'Alfonso, alle quali il Governo non risponde.

La questione è questa: a seguito del crollo del ponte Morandi, in cui sono emerse gravissime responsabilità da parte della gestione, ci sono state varie idee su come provvedere: c'è chi proponeva di revocare subito la concessione e così via. Non è stato revocato nulla.

La soluzione è contenuta nella Convenzione sottoscritta a suo tempo dal Governo con la società Autostrade nel 2007: è l'articolo che prevede il recesso e cioè che lo Stato recede da questa Convenzione pagando una determinata somma. Questa somma ammonterebbe in totale a 13 miliardi. Seguendo la procedura sulla quale è in avanzatissimo stato la negoziazione da parte di Cassa depositi e prestiti, i soldi che vengono erogati ai Benetton, e cioè ad Atlantia, di cui i Benetton sono i maggiori azionisti, sarebbero ben 21 miliardi, cioè 8 miliardi estorti dalle tasche di tutti coloro che transitano sui 2.850 chilometri della società Autostrade, concessione acquisita senza mai aver fatto una gara, ma solo per benevolenza o per grande capacità di relazione da parte della società Autostrade. Invece di dare 13 miliardi, se ne danno 21. Addirittura la nuova società - quella nella quale Cassa depositi e prestiti avrebbe la maggioranza relativa ma non assoluta, perché la maggioranza assoluta continuerebbero ad averla dei soci privati - si farebbe carico dei danni da pagare per il disastro del ponte Morandi. Su questo si è espressa anche la presidente del comitato dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto 2018. A lei non è stata mai data alcuna risposta, così come non è stata data risposta alle numerose interrogazioni (come ho detto ci sono anche quelle di altri senatori) ma io parlo delle mie: la [4-05316](#), la [4-05506](#), la [4-05711](#), tutte vecchie di almeno tre mesi. È vergognoso che il Governo non risponda, sono soldi dei cittadini che per di più vengono estorti agli automobilisti, causando gravi danni anche alla competitività del Paese e alle attività produttive oltre ai comuni cittadini, che esercitano il loro diritto costituzionale di spostarsi all'interno del Paese. *(Applausi)*.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, in quest'Aula, con la solennità del Senato della

Repubblica, spesso ricordiamo personalità che ci hanno lasciato, che hanno onorato l'Italia. Oggi vorrei ricordare il professor Sante Tura, padre dell'ematologia italiana, che ci ha lasciati nella giornata di ieri. A 92 anni, questa personalità che ha onorato Bologna e l'intera Nazione si è distinta subito, fin da giovane. È stato direttore dell'Istituto ematologico del Policlinico San'Orsola di Bologna, professore universitario, fondatore dell'istituto Seragnoli, il padre per tutti della ematologia italiana, il guardiano del sangue, come lo hanno definito. Uomo capace di introdurre terapie di avanguardia, un conoscitore della materia straordinaria. È stato anche un uomo che ha avuto sempre una dote fondamentale per tutti i medici, che ha saputo coniugare competenza e professionalità con la sua umanità, con la sua disponibilità verso gli altri, tutti, dai più grandi ai più piccoli.

I suoi pazienti sono stati un'infinita schiera, purtroppo, tra cui molti nomi illustri di sportivi, ma anche il nostro indimenticabile sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, con cui Tura ha anche avuto un'esperienza politica, perché si è sempre occupato anche della cosa pubblica. Veramente, se ci sono persone che segnano la storia delle città e anche delle Nazioni, io credo che per Bologna Sante Tura abbia rappresentato questo. Non c'è parte politica che oggi non si inchini alla sua memoria, non c'è cittadino che non abbia conosciuto questo straordinario medico e questo grande uomo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 19 ottobre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (2371) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia ([2371](#)) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.9000 \(in formato PDF\)](#)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Articolo 1.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2. »;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. ».

Articolo 2.

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Articolo 3.

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il *curriculum vitae* contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

- a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
- c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni

riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con

vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Articolo 5.

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
 - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
 - b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
 - c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
 - d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
 - g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
 - h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il

superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Articolo 6.

(Misure protettive)

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Articolo 7.

(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo

di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

Articolo 8.

(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)

1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 9.

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente

l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Articolo 10.

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 11.

(Conclusioni delle trattative)

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;

- b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 12.

(Conservazione degli effetti)

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.

Articolo 13.

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:
 - a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
 - b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.
3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri

delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 14.

(Misure premiali)

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Segnalazione dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Articolo 16.

(Compenso dell'esperto)

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
- a)* fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
 - b)* da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
 - c)* da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
 - d)* da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
 - e)* da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
 - f)* da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
 - g)* da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
 - h)* sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
- a)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
 - b)* se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
 - c)* se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
 - d)* in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando

l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Articolo 17.

(Imprese sotto soglia)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*;

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Articolo 18.

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Articolo 19.

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,

dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Articolo 20.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione »;

b) all'articolo 182-*bis*, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. »;

c) all'articolo 182-*bis*, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. »;

d) all'articolo 182-*quinquies*:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.";

2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.";

e) l'articolo 182-*septies* è sostituito dal seguente:

« Art. 182-*septies* (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*). - La disciplina di cui all'articolo 182-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. »;

f) dopo l'articolo 182-*septies* sono inseriti i seguenti:

« Art. 182-*octies* (*Convenzione di moratoria*). - La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *c*).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio

digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

Art. 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*). - La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.

Art. 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*). - Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. »;

g) all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), le parole « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

(*Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*)

1. All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 22.

(*Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Articolo 23.

(*Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata*)

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato

domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo II

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 24.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO ») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

1. All'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni,

per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 27.

(Disposizione transitoria)

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Articolo 28.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
(articolo 24, comma 1)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.641
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE	10.771
--------	--------

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Cucca](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";
- b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.2

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";
- b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.3

[Balboni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";
- b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.4

[Mallegni, Dal Mas](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato.».

1.5

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono inserite le seguenti: ", ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.6

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "in" è sostituita dalle seguenti: "assoggettabili alla procedura di".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.7

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e successivamente all'audizione di cui all'articolo 18, il consumatore che ha presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20, a cui consegue la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti per la durata massima di dodici mesi. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto o delega sullo stipendio e pensione, nei confronti dell'istante sovraindebitato.".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento dell'entrata in vigore e modifiche al Codice della crisi d'impresa».

1.8

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

1.9

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2022".».

G1.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

l'emergenza pandemica che ha travolto il mondo intero da più di un anno, ha avuto, e sta avendo tuttora, riflessi devastanti su tutte le economie mondiali;

l'Italia non vive una crisi economica di questa portata dal secondo Dopoguerra, e tutte le attività economiche, dal turismo alla produzione industriale, dal commercio all'artigianato, che ne sono state travolte, rischiano di non sopravvivere. L'Ufficio Studi della CGIA stima una perdita di fatturato per le imprese italiane di 420 miliardi di euro per il 2020, con più di 300.000 micro, piccole e medie imprese, cioè l'asse portante dell'economia del Paese, a rischio chiusura definitiva, con le evidenti conseguenze che questo comporta anche sul mercato del lavoro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente un ulteriore problema, riflesso diretto delle misure restrittive adottate a livello mondiale per contenere e contrastare la pandemia, l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento e la conseguente carenza delle materie prime e un considerevole aumento dei prezzi;

ad esempio la carenza di legno, già dagli ultimi mesi dello scorso anno, ha determinato un significativo rialzo dei prezzi, superiore al 30 per cento. Accanto a questo è necessario considerare le grandi difficoltà logistiche di reperimento di navi e container e il conseguente aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle suddette materie, anche a causa della grande domanda proveniente da Cina e Stati Uniti; il settore dell'arredo, un'eccellenza italiana che coinvolge 73.000 imprese e 311.000 addetti con un fatturato da 42,5 miliardi di euro nel 2019, ha fatto registrare a fine 2020 un calo del 16 per cento per l'intera filiera, e rischia di subire un ulteriore forte contraccolpo, così come i settori dei pellet e degli imballaggi in legno;

gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tondo per cemento armato, che fa segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono poi i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento, persino il legno è salito del 7 per cento da ottobre 2020 ad oggi, mentre la gomma ha registrato un più 10 per cento, conseguenza di tali incrementi è la difficoltà di approvvigionamento, difatti molti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali;

tale eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è imputato ad una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19; infatti il contesto si presenta anomalo in seguito della crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo;

la situazione che si è venuta a creare, per il forte rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione, sta mettendo in seria difficoltà le imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni e acuita nel periodo di emergenza da Covid-19; le

difficoltà riguardano soprattutto le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche che private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

gli aumenti hanno avuto ripercussioni negative anche in tutti i lavori edili che stanno per partire relativi al *Superbonus* 110 per cento, i cui preventivi devono essere adeguati, col rischio per le imprese di ritardare l'avvio dei lavori o, addirittura, di perdere gli ordini da parte dei committenti; infatti, il *Superbonus* del 110 per cento, per efficienza energetica e ristrutturazione antisismica, e la riconferma degli incentivi statali per il rifacimento delle facciate e ristrutturazioni hanno creato grandi aspettative alle imprese e, nonostante le difficoltà e complessità delle procedure previste, hanno comunque creato una mole di nuove richieste di interventi nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che ora rischiano di vanificarsi;

considerato che:

la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - cosiddetto "*Sostegni-bis*" - all'articolo 1-*septies* introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021;

la disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto - in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 - è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021;

l'attuale codice degli appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei contratti privati, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un meccanismo di revisione dei prezzi anche per quanto riguarda i contratti privati, così come previsto per i contratti pubblici, per evitare che numerose siano le imprese che debbano ricorrere alle procedure ivi previste dal presente decreto per la crisi di impresa solo a seguito di un aumento spropositato dei prezzi e delle quotazioni delle materie prime.

G1.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

nel provvedimento l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;

tuttavia, l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo fortemente in discussione tale approccio;

infatti, per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese;

tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica;

tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, a livello normativo, la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

G1.3

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel "Codice della crisi d'impresa" (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare il coinvolgimento delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

G1.4

[Cucca, Conzatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

considerato che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

considerato, inoltre, che:

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G1.5

[Rossomando](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto come codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, con le diverse disposizioni di legge stratificatesi nel tempo.

G1.6

[Caliendo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 1 dispone il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa, anche in ragione della necessità di adeguare la normativa ivi prevista al tessuto economico ed imprenditoriale del Paese,

il codice della crisi d'impresa ha subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici modificazioni, anche sostanziali, tali da rendere necessario adeguare la relativa disciplina applicativa, dettata da fonti di rango non ordinario,

impegna il Governo:

a procedere, entro il termine di cui all'articolo 1, al coordinamento normativo di tutta la disciplina attuativa del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ivi incluse le fonti di rango non ordinario, alle disposizioni stratificatesi nel tempo.

G1.100

[Testor](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia,

premessi che:

il capo I del decreto-legge in esame reca disposizioni per contrastare la crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire o risolvere le situazioni di crisi;

negli ultimi anni, al fine di sostenere le imprese e favorire l'occupazione sono state disposte varie misure volte ad esonerare i datori di lavoro privati dal versamento dei contributi previdenziali, in modo particolare per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015;

parimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che abbiano assunto lavoratori con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016;

in entrambi i casi, l'esonero contributivo è stato riconosciuto per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti non fossero assunti a tempo indeterminato;

le disposizioni richiamate non precisava che lo sgravio contributivo si debba applicare anche ai datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, lavoratori pertanto solo formalmente inquadrato a tempo indeterminato;

diverse imprese hanno usufruito dell'esonero contributivo, tuttavia negli anni successivi l'INPS ha avviato dei procedimenti volti al recupero delle somme sulla base del presupposto per il quale l'esonero non sia dovuto per i lavoratori già occupati a tempo indeterminato e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore;

la restituzione delle somme dei benefici contributivi all'INPS è chiaramente suscettibile di incidere negativamente sulla situazione finanziaria di un'impresa, con possibili crisi aziendali e ricadute sul piano occupazionale e necessita di un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a chiarire o comunque disporre che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, previsto con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, si applica anche in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

1.0.1

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.2

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori" .».

1.0.3

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.4

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di insolvenza incolpevole)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Insolvenza incolpevole)

1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.

2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori."».

1.0.5

[Evangelista, D'Angelo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici della crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono inserite le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono inserite le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,".».

1.0.6

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.7

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.8

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elaborazione degli indici di crisi)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, al primo periodo, dopo le parole: "classificazioni I.S.T.A.T.," sono aggiunte le seguenti: "e di concerto con le relative associazioni di categoria," e al secondo periodo, dopo le parole: "indici specifici" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con le relative associazioni di categoria,"».

1.0.9

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.».

1.0.10

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali

componenti dell'OCRI."».

1.0.11

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'art.17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.12

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi - OCRI)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "studio professionale associato." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI."».

1.0.13

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.14

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.15

[Evangelista](#), [Gaudiano](#), [D'Angelo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.16

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.17

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

1.0.18

[Balboni](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)

1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".

2. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: "almeno uno dei seguenti limiti" sono sostituite dalle seguenti: "due su tre dei seguenti limiti".».

2.1

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «agricolo che» inserire le seguenti: «, secondo gli indici di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.2

[Pesco, Giroto, Castaldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza,» con le seguenti: «in uno stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate,».

2.4

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».

2.5

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «insolvenza» aggiungere la seguente: «reversibile».

2.6

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza,» inserire le seguenti: «secondo gli indicatori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,».

2.7

[Vaccaro](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «insolvenza» inserire le seguenti: «e che possono determinare licenziamenti economici».

2.8

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» aggiungere le seguenti: «, requisito la cui valutazione compete alla commissione di cui all'articolo 3, comma 6.».

2.9

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.10

[Balboni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.11

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.»

2.12

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.13

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

2.14

[Castaldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.»

2.15

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imprenditore può accedere alla procedura di cui al comma 1 per un massimo di due volte in cinque anni.».

G2.1

[Cucca](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

la gestione e il controllo dei rischi sono parte integrante dell'agenda del *management* e della *governance* aziendale delle più importanti realtà imprenditoriali. In questo contesto, la dimensione della *compliance* ha acquisito nel nostro Paese un rilievo sempre più importante;

la funzione di *compliance* ha il compito di verificare il grado di aderenza o acquiescenza all'insieme di tutte le norme, leggi e regolamenti che riguardano una persona giuridica. Più nel dettaglio, il *Compliance Manager* è la figura professionale che ha il compito di dirigere e gestire questo processo di continuo adeguamento predisponendo tutto quanto è necessario per il rispetto delle stesse;

il ruolo di *Compliance Manager* è ampiamente diffuso non solo all'estero, ma anche in Italia: secondo quanto riportato in alcuni studi di settore, volendo analizzare i dati contenuti su LinkedIn, piattaforma per la ricerca di lavoro, in Italia lavorano più di 45000 persone che definiscono il proprio ruolo e la propria qualifica con la formula "*Compliance Manager*";

considerato che:

momentaneamente, in Italia, è assente sia un vero e proprio riconoscimento sociale sia una regolamentazione ufficiale riguardanti la disciplina professionale del *Compliance Manager*: solamente nel settore bancario, finanziario e assicurativo, attraverso i regolamenti della Banca d'Italia, sono state recepite nel nostro Paese le norme internazionali che hanno introdotto l'obbligo di tale mestiere;

alla luce di quanto sopra riportato, emerge con evidenza l'importanza della funzione *compliance* in relazione alla prevenzione delle crisi di impresa e dei relativi procedimenti: la mancata conformità alle norme, infatti, può essere causa scatenante delle situazioni di criticità in cui versano le aziende,

impegna il Governo:

a promuovere progressivamente l'inclusione del ruolo del *Compliance Manager* nelle fasi di nomina degli esperti indipendenti adibiti ai compiti di gestione dei processi di ristrutturazione o chiusura aziendale, affinché verifichi e valuti durante l'intero processo la conformità alle normative

vigenti da parte delle imprese coinvolte.

G2.2

[Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate;

l'insorgenza della situazione di crisi legittima l'accesso alla procedura concordataria sotto il costante controllo giudiziale, il quale viene svolto anche attraverso la nomina del commissario;

nel corso della ristrutturazione l'imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa;

considerato che:

l'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda;

a differenza del concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare, per il concordato liquidatorio semplificato non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di individuare strumenti che consentano al Tribunale di operare una verifica sulla richiesta di archiviazione effettuate dall'esperto in difetto di concrete prospettive di risanamento, anche in assenza della presentazione di misure protettive da parte dell'imprenditore;

di individuare strumenti idonei al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza dell'esperto nonché l'adeguatezza della sua formazione;

in caso di concordato liquidatorio semplificato, di destinare ai creditori chirografari una percentuale del ricavato della liquidazione, in analogia con quanto previsto per il concordato con cessione dei beni disciplinato dalla legge fallimentare.

2.0.1

[Caliendo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)

All'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e gli Organismi di mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti: "e le sedi operative degli Organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

3.1

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

3.2

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.»

3.3

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «e alle specifiche caratteristiche delle diverse forme di impresa.».

3.4

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione degli esperti di cui al comma 3, la piattaforma deve altresì rendere disponibile il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di composizione negoziata.».

3.5

[Dell'Olio](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».

3.6

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «da adottarsi entro trenta giorni» con le seguenti: «da adottarsi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni.».

3.7

[Caliendo](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.8

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati o dei consulenti del lavoro. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.»

3.9

[Paroli](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese;».

3.10

[Borghesi](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale sezione Imprese.».

3.11

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «di ciascun capoluogo di regione e» con le seguenti: «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.12

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro.».

3.13

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «esperti contabili; gli iscritti» con le seguenti: «esperti contabili e gli iscritti».

3.14

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.15

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.16

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13».

3.17

[Castaldi, Girotto](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *inserire le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.18

[Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.19

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.20

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» *aggiungere le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

3.21

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;» inserire le seguenti: «, gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali».

3.22

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «esperti contabili» inserire le seguenti: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.23

[Caliendo](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» a: «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» con le seguenti: «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».

3.24

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: «; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati» a: «presentazione di concordati con continuità aziendale omologati» con le seguenti: «, all'albo degli avvocati o all'albo dei consulenti del lavoro».

3.25

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.26

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.27

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.28

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.29

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

3.30

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa».

3.31

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «documentano di avere» *inserire le seguenti:* «ottenuto una specializzazione in materia di crisi d'impresa ed insolvenza con percorsi formativi professionalizzanti e di avere».

3.32

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la società che accede alla procedura di composizione negoziata sia in forma cooperativa, l'esperto da incaricare dovrà aver documentato, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese cooperative ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa aventi ad oggetto società cooperative, nei confronti delle quali non sia stata successivamente disposta la liquidazione coatta amministrativa, pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.».

3.33

[Cucca](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.34

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.35

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto del Ministro della giustizia 15 agosto 2014, n. 144.».

3.36

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al quale è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del regolamento di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202, e del regolamento di cui al decreto 15 agosto 2014, n. 144».

3.37

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 15 agosto 2014, n. 144».

3.38

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto responsabile della formazione è individuato tra i docenti universitari, titolari di specifici insegnamenti definiti dal medesimo decreto dirigenziale di cui al comma 2».

3.39

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.40

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «La commissione è costituita» *inserire le seguenti:* «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.41

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «del capoluogo della regione e» *con le seguenti:* «nel cui territorio ha sede ciascuna sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e presso quelle».

3.42

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «del capoluogo di regione».

3.43

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tra i soggetti proposti dalle organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera.».

3.44

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «tra i soggetti proposti dalle

organizzazioni imprenditoriali rappresentate all'interno del consiglio della medesima camera».

3.45

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) un membro nominato, con rotazione biennale, dal Presidente dell'ordine dei commercialisti, ovvero dell'ordine degli avvocati, ovvero dell'ordine dei consulenti del lavoro territorialmente competente;».

3.46

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal presidente del consiglio nazionale forense, del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e dal presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di ogni».

3.47

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.48

[Piarulli](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.49

[Balboni](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.50

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto» con le seguenti: «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.51

[Cucca](#), [Conzatti](#)

Precluso

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «dal Prefetto del» con le seguenti: «di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

3.52

[Gaudiano, Maiorino](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica entro il giorno successivo alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione è convocata per procedere senza indugio alla nomina dell'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e deve tener conto, nella individuazione dell'esperto, delle professionalità ed esperienze occorrenti in relazione alla tipologia di impresa. Su richiesta formulata dal segretario generale della camera di commercio competente, spetta alla commissione adottare ogni opportuno provvedimento in caso di omissioni o di irregolarità o di significativi ritardi di intervento da parte dell'esperto nominato.»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La commissione è presieduta dal membro più anziano di età che ne cura la convocazione, da effettuarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita mediante l'invio di un apposito ordine del giorno; dalla data di ricezione della convocazione, i membri della commissione hanno pieno accesso alla documentazione richiamata dalla relazione del segretario generale al fine di acquisire la maggiore informazione possibile riguardante il singolo caso.».

3.53

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

b) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere».

3.54

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.55

[Conzatti, Cucca](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.56

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Urraro, Pepe](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.57

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «entro i due giorni lavorativi successivi».

3.58

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «il giorno stesso» con le seguenti: «il giorno successivo».

3.59

[Giacobbe](#), [Ferrari](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «commissione costituita ai sensi del comma 6,» aggiungere le seguenti: «e, nei casi in cui l'impresa è soggetta liquidazione coatta amministrativa, all'autorità amministrativa di vigilanza,».

3.60

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «volume d'affari,» inserire le seguenti: «risultato netto, patrimonio netto, rapporto tra debito finanziario e fatturato,».

3.61

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «il numero dei dipendenti e» inserire le seguenti: «il risultato netto, il patrimonio netto e il rapporto debito finanziario su fatturato degli ultimi tre esercizi, nonché».

3.62

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».*

3.63

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione nomina l'esperto anche sulla base dell'esperienza maturata nel settore economico del debitore, sentita l'associazione imprenditoriale di riferimento.»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La nomina avviene preferibilmente nell'ambito territoriale di riferimento del debitore.».*

3.64

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «decide a maggioranza» inserire le seguenti: «tenendo conto della competenza dell'esperto nel settore economico in cui opera l'imprenditore e della equilibrata rotazione degli incarichi tra gli esperti dell'elenco di cui al comma 3.».

3.65

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 10, prima delle parole: «Per la realizzazione ed il funzionamento» premettere le seguenti: «La gestione della piattaforma di cui al comma 1 è affidata a Unioncamere sulla base di una convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico ed Unioncamere. La vigilanza sulla piattaforma è attribuita ai suddetti Ministeri che ne verificano, d'intesa con Unioncamere, la funzionalità e le modalità operative e individuano i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della struttura informatica.».

3.66

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.».

3.67

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «sulla base di un'apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.».

4.2

[Castaldi](#), [Giroto](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.».

4.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente», aggiungere le seguenti: «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico»;

b) al comma 6, sopprimere il primo periodo;

c) sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente con l'imprenditore e con l'esperto, di partecipare alle trattative in modo informato e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.».

4.4

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «imparziale e indipendente» aggiungere le seguenti: «e risponde di eventuali danni cagionati nell'esercizio del proprio incarico.».

4.5

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».

4.6

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di indipendenza di cui al comma 1, previsti per l'esperto, si applicano anche ai soggetti dotati di specifica competenza e al revisore legale di cui al periodo precedente.».

4.7

[Taricco, Giacobbe](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;*

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.»;*

c) *al comma 6, aggiungere in fine: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».*

4.8

[Caligiuri, Tiraboschi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.9

[Naturale](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalle organizzazioni*

di categoria del comparto maggiormente rappresentative.»;

b) *al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esperto potrà, altresì, avvalersi per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, previa sua verifica, delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica elaborate o curate dalla organizzazione di categoria del comparto maggiormente rappresentative.».

4.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

4.12

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'accesso alla composizione negoziata della crisi non rileva in alcun modo ai fini della revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.».

4.13

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.14

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

4.15

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa.».

5.1

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le*

seguenti: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;» e *aggiungere in fine, il seguente periodo*: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.3

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata, e delle particolari categorie di beni biologici;».

5.4

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «prima della presentazione dell'istanza», *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, tenendo conto, per le imprese agricole, della specificità dell'attività, del contesto territoriale in cui l'attività è esercitata e delle particolari categorie di beni biologici».

5.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.6

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative;».

5.7

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale situazione, per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, può essere elaborata o curata con l'assistenza delle organizzazioni di categoria del settore agricolo maggiormente rappresentative.».

5.8

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole*: «l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei

rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia» *con le seguenti*: «l'indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I soggetti in regime di contabilità semplificata o ordinaria per opzione, fatte salve ove applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 17, al momento della presentazione dell'istanza, inseriscono nella piattaforma digitale le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima della presentazione dell'istanza, l'indicazione dei crediti di cui alla lettera c), la dichiarazione di cui alla lettera d) e i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h).».

5.10

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «insolvenza» aggiungere, in fine, le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».

5.11

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esperto non può accettare più di due incarichi contemporaneamente.».

5.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto convoca le altre parti interessate al processo di risanamento compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali, e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.13

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «incontra» con la seguente: «convoca»;

b) dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,»;

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito

positivo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.14

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «incontra» con la seguente: «convoca»;

b) dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali».

5.15

[Marino](#), [Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «processo di risanamento» aggiungere le seguenti: «, compresi i terzi concedenti garanzie reali e personali,».

5.16

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.».

5.17

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono altresì presentare osservazioni in ogni fase della procedura sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.18

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.19

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni fase della procedura le parti possono presentare osservazioni sull'operato dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il

quale, ove ritenute fondate le osservazioni, riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.».

5.20

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente» con le seguenti: «L'incarico può proseguire per ulteriori centottanta giorni quando tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative lo richiedono e l'esperto vi acconsente».

5.21

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «può proseguire» inserire le seguenti: «per ulteriori centottanta giorni»;

b) sostituire le parole: «tutte le parti» con le seguenti: «tutti i creditori che hanno partecipato alle trattative».

5.22

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Pepe](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.23

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.24

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.25

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il

versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.26

[Gaudiano](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

5.27

[Castaldi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

6.1

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Misure protettive)

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6

(Misure protettive)

1. Se l'esperto, dopo la convocazione dell'imprenditore, non comunica nel termine di cui all'articolo 5, comma 5, l'insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può chiedere l'applicazione di misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.».

6.3

[Dell'Olio](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione dell'istanza di cui al presente comma nel

registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla presentazione dell'istanza.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sull'esistenza» inserire le seguenti: «di ipoteche giudiziali e».

6.5

[Castaldi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» aggiungere, in fine, le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».

6.6

[Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono inserite le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».

6.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».

6.8

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2751-bis, primo comma, numero 4), del codice civile, dopo le parole: "coltivatore diretto", sono aggiunte le seguenti: "e dell'imprenditore agricolo professionale".».

7.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando l'imprenditore deposita il ricorso di cui all'articolo 6, entro trenta giorni chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza, da tenersi entro quindici giorni dal decreto di fissazione e preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente ai creditori e all'esperto con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine di cui al primo periodo, il ricorso diventa improcedibile.»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'udienza il tribunale, sentito l'imprenditore, i creditori e l'esperto, anche per la conferma della mancata archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e alle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con

ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Con le misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.»;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Se l'imprenditore lo richiede motivatamente e il giudice, sentiti i creditori interessati, lo dispone, i creditori interessati non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di specifici contratti pendenti o provocare la risoluzione degli stessi, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «delle parti» con le seguenti: «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive.».

7.3

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «avente valore di autocertificazione»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I soggetti in contabilità semplificata e ordinaria per opzione depositano al momento della presentazione del ricorso le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, copia della documentazione rilasciata da istituti di credito inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi due anni aggiornata a non oltre trenta giorni prima del deposito del ricorso, nonché la documentazione di cui alle lettere c), e), e f) di cui al comma 2.».

7.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «sistemi di videoconferenza» aggiungere le seguenti: «entro i successivi quindici giorni».

7.5

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.7

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sentite le parti» con le seguenti: «sentito l'imprenditore, le parti»;

b) inserire infine il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice è pubblicato dall'imprenditore, entro cinque giorni dal deposito, nel registro delle imprese.».

7.6

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole: «provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

7.8

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «delle parti» *con le seguenti:* «dell'imprenditore e dei creditori interessati dalle misure protettive».

9.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

9.3

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'imprenditore. Nel rispetto del medesimo termine, l'esperto pubblica il proprio dissenso nel registro delle imprese.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

10.1

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «soddisfazione dei creditori,», *inserire le seguenti:* «nonché la rilevanza delle condotte,».

10.2

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami.».

10.3

[Richetti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

10.4

[Nannicini](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

10.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.».

11.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.3

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In ogni caso, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata e a cui sono state concesse misure protettive non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai sensi dell'articolo 161, comma 6, o dell'articolo 182-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

11.4

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «con esclusione delle imprese agricole.»;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», *aggiungere le seguenti:* «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

11.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole».

11.6

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole».

11.7

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Tale possibilità non si applica alle imprese agricole.».

11.8

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, per le sole imprese agricole, alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.9

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «convertito con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39», aggiungere le seguenti: «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

11.10

[Caligiuri, Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mentre le sole imprese agricole potranno accedere alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

12.1

[Mirabelli, Giacobbe](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;*

b) *comma 3, dopo le parole: «comma 4, o» aggiungere le seguenti: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.2

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «comma 4, o», aggiungere le seguenti: «, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10,»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, salvi i casi in cui l'esperto abbia pubblicato il proprio dissenso nel registro delle imprese prima del compimento dell'atto o del pagamento, e salvi i casi in cui il tribunale, con riguardo agli atti di cui all'articolo 10, abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.».

12.3

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi dell'impresa, per gli operatori economici in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione di disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla loro ammissione alle suddette procedure.».

12.4

[Vaccaro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse al superamento della crisi di impresa, per gli operatori in concordato preventivo e amministrazione straordinaria con continuità, i motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, operano a partire dalla relativa ammissione alle suddette procedure.».

13.0.1

[Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Distretti turistici)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con le seguenti: "Ministero" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto definisce le modalità attuative e i criteri di finanziamento applicabili ai distretti, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale permanente a finalità consultiva";

b) al comma 5, le parole: "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse;

c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Nell'ambito dei distretti di cui ai commi 4 e 5, sono realizzati progetti pilota, finalizzati ad aumentare l'attrattività turistica e la competitività e resilienza delle imprese e a sostenere, anche attraverso interventi di semplificazione amministrativa, la creazione e l'implementazione di aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni atte a consentire lo sviluppo integrato delle potenzialità territoriali di attrattività turistica. Con decreto del Ministero del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le modalità attuative del presente comma."».

14.1

[Manca, Giacobbe](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, la ripartizione fino ad un massimo di settantadue rate mensili del pagamento delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive, e dei relativi accessori, non ancora iscritte a ruolo. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, l'agente della riscossione notifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento relativa alle somme ancora dovute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.».

14.2

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti: «centoventi rate»;*

b) *sostituire le parole: «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» con le seguenti: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».*

14.3

[Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti: «centoventi rate»;*

b) *sostituire le parole: «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» con le seguenti: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».*

14.4

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti: «centoventi rate»;*

b) *sostituire le parole: «La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà» con le seguenti: «L'esperto valuta il numero delle rate in cui il debito è suddiviso, sulla base della specifica situazione economico finanziaria dell'impresa».*

14.5

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti parole: «centoventi*

rate»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive».

14.6

[Fenu, Castaldi](#)

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «settantadue rate» con le seguenti «centoventi rate»;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza» con le seguenti: «o in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive».

14.7

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.8

[Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.9

[Castaldi, Gaudiano](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.10

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118."».

14.11

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di disposizioni di natura agevolativa di maggior

favore.».

14.0.1

[Mallegni](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.2

[Cucca](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

14.0.3

[Rossomando](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118".».

15.1

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «In pendenza delle trattative» con le seguenti: «In caso di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo e in pendenza delle trattative.».

17.2

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4,»;*

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.5

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» aggiungere le seguenti: «3, commi 3 e 4,»;*

d) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.6

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, all'organismo di composizione della crisi oppure,»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi» con le seguenti: «l'imprenditore può comunque attivare una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolgendosi all'organismo di composizione delle crisi»;*

c) *al comma 7 dopo le parole: «gli articoli» inserire le seguenti: «3, commi 3 e 4,»*

d) *al comma 8, sopprimere le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» e dopo le parole: «che lo ha nominato» aggiungere le seguenti: «, attraverso la piattaforma telematica.».*

17.7

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».

17.8

[Rossomando, Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure,».

17.3

[Paroli](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio,*

industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti*: «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

17.4

[Borghesi](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa» *con le seguenti*: «ad un organismo di composizione della crisi operante nel luogo ove si trova la sede legale dell'impresa»;

b) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

17.9

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «proporre» *inserire le seguenti*: «, fatta eccezione per le imprese agricole.».

17.10

[Caligiuri](#), [Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.11

[Taricco](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 4, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «con esclusione delle imprese agricole.».

17.13

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo delle trattative è sempre possibile accedere all'organismo di composizione della crisi in qualità di consumatore nell'ambito delle procedure di cui al Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

17.14

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. 1. Al creditore che non abbia collaborato con il gestore della crisi di impresa e che non abbia comunicato, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore, la certificazione del credito, fatte salve le preclusioni di cui al secondo periodo del comma 3-*ter*, si applica una falcidia del credito in misura non inferiore al 10 per cento, indipendentemente dalla circostanza che detto credito sia o meno munito di privilegio, pegno o ipoteca.";

c) all'articolo 12-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sospensione dei termini della prosecuzione delle esecuzioni forzate, mobiliari ed immobiliari, ha un effetto continuativo con la sospensione dei termini di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 7."

8-*ter*. All'articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. A seguito della nomina del gestore della crisi di impresa e dell'audizione del debitore di cui all'articolo 18, il consumatore che abbia presentato istanza di nomina del gestore, con proposta di piano del consumatore, può chiedere alla sezione specializzata l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 20 ed ottenere, per la durata massima di 12 mesi, la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti."».

17.15

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. I termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese le procedure di vendita e assegnazione forzata, nonché i termini relativi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sono sospesi per la durata di 6 mesi dal momento del deposito presso la cancelleria dell'esecuzione dell'atto di nomina del gestore della crisi di impresa ai fini di una proposta di accordo per la gestione della crisi di impresa ovvero per la proposta del piano del consumatore.";

b) all'articolo 12-*bis* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 2 si cumula con la sospensione dei termini di cui all'articolo 7 comma 1-*ter*."».

17.16

[Pesco](#), [Endrizzi](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente: "2-*quater*. Dalla data della presentazione del ricorso, per tutte le procedure di sovraindebitamento, sono sospese, per tutto il tempo della durata delle procedure stesse, tutte le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ivi comprese le vendite forzate e le assegnazioni, in analogia a quanto previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Con pari decorrenza, sono prorogate le scadenze dei piani di ammortamento già stabiliti tramite cessione del quinto ovvero tramite delega sullo stipendio e pensione in danno dell'istante sovraindebitato."».

17.17

[Endrizzi, Pesco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: "3-ter.1. Il creditore che non collabora con il gestore della crisi di impresa e che non comunica entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta del gestore la propria certificazione del credito è sanzionato con la riduzione del proprio credito di un importo pari a fino il 20 per cento del credito presunto, indipendentemente dal fatto che sia munito di privilegio, pegno o ipoteca. Si applicano le preclusioni di cui al secondo periodo del comma precedente."»

18.2

[Pesco](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che è stata individuata una soluzione fattibile, idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che le trattative non hanno avuto esito positivo, che il debitore durante le trattative si sia comportato secondo buona fede e correttezza e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili per causa non imputabile all'imprenditore, quest'ultimo può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»

18.3

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.4

[Mallegni, Tiraboschi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.5

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.»

18.6

[Evangelista](#)

Precluso

Al comma 4, premettere il seguente periodo: «Il tribunale fissa con decreto l'udienza di omologazione.»

18.7

[Giacobbe, Ferrari, Manca](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'impresa è soggetta a

liquidazione coatta amministrativa, la proposta è comunicata all'autorità amministrativa di vigilanza, che avrà le medesime prerogative dei creditori».

18.8

[Lomuti](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Mirabelli](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»

18.9

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»

18.10

[Marino](#), [Conzatti](#), [Cucca](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «, 217-bis».

18.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «, 217-bis».

18.12

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» inserire le seguenti: «217-bis».

19.1

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario, dando mandato alla stessa di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando

gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Al fine di assicurare un risparmio di spesa sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni.».

19.2

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: "o comunque pubbliche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate,";

c) in fine è aggiunto il seguente periodo: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.".

3-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:

"1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni."»

20.1

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 67, terzo comma:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i rimborsi di finanziamenti eseguiti dal debitore in favore di un soggetto autorizzato alla concessione del credito in Italia nel rispetto dell'ordinario piano di ammortamento";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia, le rimesse effettuate in adempimento di un contratto di finanziamento rotativo anche se non connesso ad un rapporto di conto corrente, nonché i rimborsi di finanziamenti, che abbiano carattere estintivo effettuati nel contesto di un'operazione di rifinanziamento, in misura pari all'importo rifinanziato;"».

20.2

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 142:

1) al primo comma, le parole: "fallito persona fisica" sono sostituite dalla seguente: "debitore";

2) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni di cui al primo comma devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la dichiarazione di fallimento.

L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento o al momento della chiusura della procedura fallimentare, se antecedente.";

0a-bis) all'articolo 143:

1) al primo comma, le parole: "con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura";

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stato dichiarato il fallimento."».

20.3

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 160, ultimo comma, primo periodo, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dieci";».

20.4

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 161, secondo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; se, nell'elenco dei creditori, sono presenti crediti contestati, il debitore deve analiticamente indicare le ragioni poste a fondamento della contestazione"»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 185, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento dei crediti contestati è subordinato al loro definitivo accertamento con provvedimento passato in giudicato e non altrimenti impugnabile."».

20.5

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 163, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29, nomina due o tre commissari giudiziali aventi competenze professionali diversificate nel caso in cui l'impresa presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

In tutti gli altri casi nomina un solo commissario giudiziale;"

0a-bis) all'articolo 165, secondo comma, le parole: "gli articoli 36, 37, 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 32, 36, 37, 38 e 39";».

20.7

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo di cui al comma precedente, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alle lettere a) e b) del comma precedente."»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 182-bis, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 168, quarto e quinto comma."»

20.6

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168, dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e anche successivamente al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo:

a) non si applicano le previsioni di legge che subordinano l'incasso dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi al pagamento dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

b) non si applicano le previsioni di legge che consentono il pagamento diretto, da parte dei committenti, dei debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Nel medesimo periodo di tempo, sono inefficaci le clausole negoziali aventi contenuto analogo alle previsioni di legge richiamate alla lettera a) e alla lettera b) del precedente comma."».

20.8

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, le pubbliche amministrazioni competenti e gli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nel procedimento di rilascio in favore del debitore del documento unico di regolarità contributiva, non prendono in considerazione il mancato pagamento in loro favore di debiti aventi titolo o causa anteriore al deposito del ricorso di cui all'articolo 161. A seguito dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, il rinnovo del documento unico di regolarità contributiva venuto a scadenza è subordinato al pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni competenti e degli ulteriori enti, pubblici e privati, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, dei debiti aventi titolo o causa successivi al

deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 161."».

20.9

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 182-bis è aggiunto in fine il seguente comma:

"Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto in caso di presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui al primo comma o dell'istanza di cui al sesto comma."».

20.11

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», al secondo comma, lettera d), sostituire le parole: «alle alternative concretamente praticabili» con le seguenti: «all'alternativa liquidatoria».

20.12

[Pesco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 182-septies», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.».

20.13

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «Art. 182-novies» con il seguente: «Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). - La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.».

20.14

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

"Art. 183-bis.

(Opposizione al compimento di operazioni straordinarie)

Se il piano di concordato prevede il compimento, durante la procedura oppure successivamente all'omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 180, primo comma, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero del luogo in cui ha sede la società debitrice in caso di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Gli effetti delle operazioni di cui al primo comma, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci

o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, secondo comma, 2504-*quater*, secondo comma, e 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

La presente disposizione trova applicazione, in quanto compatibile, in relazione alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice ovvero di costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile, previste in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*."».

20.15

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-*bis*) all'articolo 186, il primo comma è sostituito dal seguente: "La risoluzione del concordato per inadempimento può essere richiesta da uno o più creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dall'elenco dei creditori di cui all'articolo 171, primo comma."».

20.16

[Gaudiano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proposta di concordato che prevede una moratoria superiore a due anni per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è inammissibile."».

20.0.1

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa, anche a causa dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni è abrogato.».

21.0.1

[Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Misure urgenti per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese, le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrano con effetto immediato nelle disponibilità complessive della misura prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

23.1

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o con la proposta di accordo di ristrutturazione cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.3

[Pesco](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

23.4

[Urraro](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1» e dopo le parole: «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», aggiungere le seguenti: «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.5

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1» e dopo le parole: «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», aggiungere le seguenti: «o con la proposta di accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o con la domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

23.0.1

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE URGENTI IN MATERIA DI USURA

Articolo 23-bis

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14."

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.";

2) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-*bis*";

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "*7-bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.2

[Endrizzi, Pesco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" provvede, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

4. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di 60 giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di 15 giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14."».

23.0.40 (già 26.0.4)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo è presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4, dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

4. La domanda è corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

5. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato e può altresì valersi di consulenti.

6. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, nel termine di sessanta giorni, informa il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario trasferisce al richiedente la somma oggetto del mutuo.

7. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è svolge attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente trasmette altresì al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

8. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

9. Per i maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.3

[De Petris](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia di vittime dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis

(Mutui in favore di vittime dell'usura)

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento, anche in favore di soggetti, persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della presente legge.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

5. L'ufficio del Commissario straordinario del Governo, ricevuta la domanda di concessione del mutuo, deve, nel termine di sessanta giorni, informare il richiedente dell'accettazione o del diniego della richiesta. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta accettazione l'Ufficio del Commissario straordinario deve trasferire al richiedente la somma oggetto del mutuo.

6. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, Il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

7. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

8. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà."».

23.0.4

[De Petris](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021 il Fondo è alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4";

2) al comma 7 dopo la parola: "statuto" sono aggiunte in fine le seguenti: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis.";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione. Nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.50 (già 26.0.5)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo è alimentato mediante il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo è utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al comma 4;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di assistenza nella procedura di richiesta di concessione del mutuo di cui all'articolo 14-bis";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.5

[Endrizzi](#), [Pesco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il Fondo sarà alimentato attraverso il 50 per cento dell'eventuale residuo attivo annuale del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 14. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 50 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 50 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.".

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

23.0.6

[Pittella](#), [Comincini](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente

«Art. 23-bis.

*(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa,
per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e

per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

23.0.7

[Ripamonti](#), [Sbrana](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 23-bis.**

(Disposizioni urgenti per la risoluzione di crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico e la tutela del livello occupazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la risoluzione della crisi d'impresa, per la salvaguardia del marchio storico, dell'esperienza e la tutela del livello occupazionale, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione italiana alberghi

per la gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 28 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3, 23-bis e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

23.0.8

[de Bertoldi](#), [Testor](#), [Garnero Santanchè](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme interpretative in materia d'incentivi del Jobs Act, per la promozione di forme di lavoro stabile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

23.0.9

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 100 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100 per cento su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.10

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

23.0.11

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

23.0.12

[Ortis](#), [Angrisani](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Giannuzzi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro Paese, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

23.0.13

[Rojc](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: "Art. 15-bis. -
1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei

componenti il consiglio e la giunta delle camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

23.0.14

[Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-bis è aggiunto il seguente: "251-ter. Ai lavoratori di cui al comma 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 253, le parole: "dei commi 251 e 251-bis ", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251, 251-bis e 251-ter"».

23.0.15

[Santangelo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori, esclusi dall'agevolazione, l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta.».

23.0.16

[Giacobbe, Ferrari, Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, primo comma, primo periodo, così come modificato dall'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate; nel caso ne sussistano i presupposti, può autorizzarlo ad avviare le previste procedure di composizione assistita o negoziata della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici disciplinate dall'ordinamento vigente."».

23.0.17

[Giacobbe, Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'applicazione alla fase di gara recata dal comma 19-ter dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con rinvio alla disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 è relativa a tutte le ipotesi ivi contemplate».

25.0.1

[Faraone, Cucca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura)

1. In applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate.».

26.0.8

[Lanzi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nei cui confronti" sono aggiunte le seguenti: "sia stato adottato un decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1."».

27.0.1

[Manca, Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico e assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24

giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Nel contesto di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è aggiunta la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate"

3. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di rafforzare il settore del *venture capital* e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital* della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.2

[Presutto](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026,

le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la seguente: "direttamente";

b) le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

27.0.3

[Tiraboschi, Caliendo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1,

comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "avvalersi" è inserita la parola "direttamente";

b) le parole "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di rafforzare il settore del venture capital e massimizzare la gestione sinergica delle risorse anche al fine di prevenire situazioni di crisi di imprese o di squilibrio economico-patrimoniale, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall' articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori istituzionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 20 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo. A copertura delle suddette sottoscrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna le corrispondenti risorse al Ministero dello sviluppo economico, a valere sulla quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

28.0.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

28.0.2

[Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.3

[Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

28.0.4

[de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 ([2405](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

EMENDAMENTO

1.1

[Malan](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo comma, secondo periodo, le parole: "la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione" sono sostituite dalle seguenti: "in seguito, fino al termine delle operazioni di voto".»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

EMENDAMENTO

2.1

[Malan](#)

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

EMENDAMENTI

3.1

[Malan](#)

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e l'ultimo giorno».

3.2

[Malan](#)

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il secondo giorno».

3.3

[Malan](#)

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «e il quinto giorno» con le seguenti: «e il terzo giorno».

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 5.

(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ([2060](#))

ARTICOLI DA 1 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

Approvato

(Autonomia e libertà confessionale)

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

Approvato

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.
Art. 4.

Approvato

(Assistenza spirituale)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.
2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.
3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.
4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Art. 5.

Approvato

(Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.
2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminatori.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Art. 6.

Approvato

(Scuole)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro

alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

Approvato

(Diplomi e titoli accademici)

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

Approvato

(Festività)

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »)

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.
8. Il legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.
9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

Approvato

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Approvato

(Patrimonio culturale)

1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

Approvato

(Edifici di culto)

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

Approvato

(Cimiteri)

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

Approvato

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

Approvato

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

Approvato

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

Approvato

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

Approvato

(Matrimonio)

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

Approvato

(Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

Approvato

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ORDINI DEL GIORNO

G20.1

[Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli analoghi articolo 28, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 127, conforme all'articolo 27, comma 3 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e articolo 32, comma 3, della legge 30 luglio 2012, n. 128, conforme all'articolo 31, comma 4 dell'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia.

(*) Accolto dal Governo

G20.2

[Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento non appena l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma e a intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.

(*) Accolto dal Governo

G20.3

[Malan](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 20, comma 2 dell'A.S. 2060, conforme all'articolo 19, comma 2 dell'intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra",

impegna il Governo:

ad informare il Senato entro trenta giorni su come intende agire ove l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" dovesse appellarsi a tale norma.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO

Art. 21.

Approvato

(Modifiche statutarie)

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

[Allegato \(in formato PDF\)](#)

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 ([1280](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 ([2132](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 ([2155](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 ([2156](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 ([2178](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 ([2065](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 ([1378](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 ([1922](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Responsabilità)

1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante.

2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi

dell'Accordo, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 ([1923](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 al disegno di legge n. 2371

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

all'articolo 19, comma 3-ter capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2405 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2060

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1280

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2132

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2155

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2156

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2178

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2065

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1378

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1922

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1923

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Conzatti sul disegno di legge n. 2371

Qualora invece le trattative della composizione negoziata vanno a buon fine, la soluzione idonea al superamento della situazione può concludersi con:

- 1) un contratto con uno o più creditori purché sia assicurata la continuità aziendale per almeno due anni
- 2) una convenzione moratoria
- 3) un accordo avente gli effetti di un piano di risanamento.

Il decreto-legge in fase di conversione si aggiunge alla pluralità di strumenti di regolarizzazione preventiva della crisi, stragiudiziali e giudiziali, realizzando quella circolarità importante: si può muovere da una domanda iniziale per muovere poi verso un'altra procedura.

L'obiettivo della flessibilità e della circolarità delle procedure è quello di permettere che le imprese (oneste) possano tornare *in bonis*, mantenendo così lavoro e contribuendo a generare quella crescita strutturale attesa anche nella NADEF di recente approvazione.

Apprezzando la struttura e le finalità del decreto, dichiaro il voto a favore del gruppo Italia Viva.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2060

Presidente, colleghi senatori, la libertà di culto non è solo un principio costituzionale; ma è un valore intrinseco nella nostra società. Nasciamo infatti come incontro tra diverse culture e religioni. È naturale che il nostro tessuto normativo continui a tutelarne nel tempo la molteplicità. Lo facciamo anche oggi, riconoscendo a tutti gli effetti l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" con la ratifica per la

quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Con questa ratifica, infatti consentiamo la piena applicazione dell'articolo 8 della Costituzione italiana che dispone in ordine ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche, prevedendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Allo stesso tempo, questo Accordo ci permette di garantire anche ai fedeli di questa confessione presenti in Italia la piena libertà di culto attraverso quanto disposto dai singoli articoli: a partire dall'articolo 2, che riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei Ministri e nell'esercizio del culto o ancora il 5 e il 6 che, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi degli insegnamenti religiosi.

Alle scuole a cui è riconosciuta la parità è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali.

Insomma, tutta una serie di misure molto pratiche che puntano a garantire il diritto al culto dei fedeli di un'Associazione come quella della Chiesa d'Inghilterra, che nasce per riunire tutte le chiese e tutti coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana e apostolica in particolare quelli che appartengono alla Church of England, una comunità che ha radici storiche.

Gli anglicani vivono, lavorano e professano la loro fede in Italia, infatti, sin dall'inizio del 1600.

La prima comunità anglicana fu fondata a Venezia nel 1605 dall'ambasciatore britannico Sir Henry Wooton.

Oggi sono stimati in oltre 100.000, alcuni dei quali sono praticanti regolari nelle oltre venti cappellanie o congregazioni distribuite sul suolo della Repubblica italiana.

Con questo accordo, riconosciamo a questi 100 mila fedeli i loro diritti.

Per questo, confermo il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 2060

Presidente, colleghi, colleghi, il disegno di legge che il Senato è chiamato ad esaminare nella giornata odierna è un testo che, per la sua natura, è sicuramente particolare e differente rispetto a quelli sui quali quest'Assemblea è solita lavorare e tale circostanza invoglia ad una breve disamina sulla natura dell'atto ancor prima di addentrarsi nel contenuto dello stesso.

Parliamo di una delle specifiche procedure che parte della dottrina definisce come "duali", poiché caratterizzate dall'intervento del Parlamento su un originario nucleo di disciplina normativa prodotto da soggetti terzi, e che porta all'approvazione delle leggi "sulla base di intese" volte a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

È proprio la nostra Costituzione infatti a prevedere che un procedimento legislativo di questa natura non possa muovere i suoi primi passi se non è preventivamente preceduto da un'intesa tra lo Stato e la confessione religiosa. La dottrina si è largamente confrontata sulla natura di tale atto: in particolare, ci si è spesso domandati se esso vada visto come un elemento interno al procedimento, tale da rendere la legge una legge "rinforzata", o esterno, e quindi adatto a far pensare piuttosto a una legge atipica o addirittura a un qualcosa che possiamo localizzare come a cavallo tra i due tipi di fonti. L'unica certezza appare essere, in ogni caso, che l'Accordo tra lo Stato e la Confessione religiosa di volta in volta interessata è la *conditio sine qua non* senza la quale la legge non può essere adottata.

Il procedimento che oggi portiamo a compimento inizia su impulso delle confessioni religiose dotate di personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929(?) con un'istanza rivolta al Presidente del Consiglio e portata avanti dal Sottosegretario alla Presidenza con l'ausilio della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della commissione consultiva per la libertà religiosa. Al termine delle trattative, l'intesa è sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri e siglata dal Presidente del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa per poi successivamente approdare in Parlamento.

Volendo entrare ora nello specifico del testo che ci troviamo ad esaminare oggi va sottolineato che nella prassi consolidata le intese con le confessioni religiose presentano quasi sempre il medesimo contenuto. Essenzialmente esse sono volte a disciplinare l'assistenza spirituale nelle caserme, negli

ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, l'insegnamento della religione nelle scuole, il matrimonio, il riconoscimento di enti con fini di culto, le festività e la ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Il testo per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'associazione "Chiesa d'Inghilterra" risulta ricalcare in pieno tale premessa e nei suoi 22 articoli, esplicita nella pratica quello che l'articolo 8 della nostra Costituzione prevede, andando a conferire il giusto riconoscimento giuridico in tutti i settori sopra citati, a chi professa nel nostro Stato la dottrina della Chiesa Anglicana.

Il testo, giunto in Senato da un precedente Governo, è stato esaminato dalla 1a Commissione dove, come da prassi per disegni di legge di questa natura, ci si è limitati ad un solo provvedimento emendativo che ha interessato l'articolo 22, quello che contiene le disposizioni finanziarie. Questo perché, è bene ricordare, i disegni di legge che regolamentano i rapporti tra Stato e confessioni religiose non possono in nessun caso subire stravolgimenti che andrebbero di fatto a rendere nulle le intese precedentemente raggiunte.

Per il nostro Stato, quindi, concludere un accordo con una confessione è in parte assimilabile a stipulare un trattato internazionale, perché sono di fronte due ordinamenti originari e autonomi nei loro rispettivi ordini, temporale e spirituale, quasi come si trattasse di due Stati. L'istituto delle intese appare, infatti, un modulo orizzontale di relazioni tra due soggetti dotati della stessa dignità giuridica e che, quindi, interloquiscono, in una sede perfettamente paritaria e democratica, dell'assetto dei loro rapporti interordinamentali, nell'esplicitazione di quello che conosciamo come il principio di coordinazione.

Probabilmente è lecito reputare l'intesa un atto ancor più delicato di un Trattato internazionale, perché comprime soltanto l'autorità dello Stato italiano sul proprio territorio, sia pur con riferimento alle condotte dei cittadini che sono qualificabili anche dal punto di vista religioso e non solo temporale. Questo originale e meritorio sforzo di autocompressione, mette in gioco l'identità dello Stato, il suo volto, e cioè una democratica laicità rivolta all'esplicazione della persona attraverso la valorizzazione dei suoi diritti inviolabili, primo fra tutti il diritto di libertà religiosa.

Avviandomi alla conclusione, Presidente, vorrei quindi rimarcare l'attenzione e la considerazione che assieme ai miei colleghi di Partito abbiamo conferito a questo importante provvedimento perché da sempre, come Gruppo Lega Salvini Premier, siamo fermamente e convintamente favorevoli alla tutela dei diritti delle minoranze, siano esse religiose, linguistiche o di qualsiasi altro genere, quando questo avviene in un quadro di totale legalità e di rispetto del nostro Paese, delle nostre Istituzioni e delle nostre tradizioni.

Per questo sono lieta di annunciare il voto favorevole al provvedimento a nome mio e a nome del Gruppo Lega Salvini Premier del quale mi onoro di far parte. Grazie.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1280

Presidente, colleghi senatori, con il voto di oggi rendiamo possibile una modifica all'accordo Italia-Armenia autotrasporto internazionale sollecitata dal nostro Paese già da diversi anni.

Già durante la riunione di Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, la parte italiana aveva infatti richiesto che fosse possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, ossia in pratica per il veicolo motore o per il veicolo trainato, a condizione naturalmente che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti. Si tratta di una richiesta che il nostro Paese aveva avanzato per garantire maggior flessibilità ai nostri operatori del trasporto stradale merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

La proposta emendativa che oggi ratifichiamo rappresenta quindi una risposta a questa esigenza. Con questa modifica si precisa inoltre che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio usato nel viaggio di andata. Il tutto vale anche per i relativi ed eventuali semirimorchi.

Questo cambiamento nasce inoltre con l'obiettivo di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio armeno o italiano, cosicché gli operatori del trasporto

che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari possano scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

Insomma, una minima modifica che però consente notevoli conseguenze positive per i lavoratori e per il trasporto delle merci. Per questo motivo, annuncio il voto positivo del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1280

Signor Presidente, colleghi, il Provvedimento in esame apporta una modifica semplice ma attesa da tempo dagli operatori del settore dell'autotrasporto, esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2132

Presidente, colleghi senatori, il Mediterraneo è la nostra casa naturale e creare strategie comuni in questa regione costituisce necessariamente una priorità per la nostra politica estera.

Per questo motivo, l'accordo che ratifichiamo oggi rappresenta un tassello utile in un'ottica di dialogo tra Stati del Mediterraneo. In particolare, con la ratifica dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF) diamo una veste strutturata e formale a questo organismo che, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2018 e costituito nel gennaio 2019 su iniziativa di Italia, Egitto, Giordania, Israele, Cipro, Grecia e Autorità Nazionale Palestinese, nasce con l'intento di facilitare la creazione di un mercato regionale del gas in questa area geografica di assoluto rilievo strategico.

Il Forum si configura come una organizzazione internazionale a carattere intergovernativo, con sede al Cairo e sarà suo obiettivo la creazione di un dialogo strutturato e di un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale che sono Paesi produttori, di transito e consumatori di gas naturale. Del Forum potrà far parte, come Paese membro o osservatore, ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, così come le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

In concreto, il Forum sarà un'organizzazione internazionale di tipo regionale e intergovernativo finalizzata a promuovere la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri, e, allo stesso tempo, la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle riserve di gas di ogni Stato e la collaborazione intergovernativa per definire strategie condivise per il futuro delle risorse; obiettivi che il Forum intende perseguire con organi precisi, rappresentati dalla Riunione ministeriale, dal Consiglio di amministrazione e dal Segretariato.

A questi organi si aggiunge un Comitato consultivo dell'industria del gas, preposto a consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale.

Di fatto, quindi, stiamo ratificando la nascita di un'istituzione di indubbio rilievo strategico sia per i potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale, sia per la tutela degli interessi industriali italiani nell'area mediterranea.

E che ci pone inoltre in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di decarbonizzazione che sono parte integrante della conversione energetica della quale l'Italia si sta facendo promotrice, anche in contrasto al cambiamento climatico. Non a caso, all'istituzione del Forum hanno partecipato in qualità di osservatori anche rappresentanti dell'Unione europea ed è stato ritenuto del tutto compatibile con la normativa europea dalla Commissione.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2132

Signor Presidente, colleghi, con l'approvazione del provvedimento in esame l'Italia diventerà membro a pieno titolo del Forum del Gas del Mediterraneo, entrando a far parte degli organi di *governance* della stessa organizzazione internazionale. Il nostro Paese potrà quindi rafforzare la propria influenza in seno a quello che è destinato a diventare il più importante contesto di confronto sui temi dell'energia e della rete di *pipeline* nel Mediterraneo. Ricordo, peraltro, che ad oggi tutti i Paesi fondatori, ad eccezione dell'Italia, hanno già ratificato lo Statuto, entrato in vigore il primo marzo 2021. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2155

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati,

recante la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 2017 tra l'Italia e il Messico.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare i rapporti cinematografici bilaterali previsti da un Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 4.890, ogni quattro anni, a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2155

Presidente, colleghi senatori, il cinema italiano rappresenta una delle eccellenze del made in Italy. Le nostre produzioni dimostrano di essere sempre più apprezzate nel mondo, e in particolare negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una rinascita del nostro cinema, testimoniata dai premi di Berlino, Cannes e Venezia ma prima ancora dall'interesse del pubblico.

Dalle pellicole di autore alle commedia più leggere, il grande schermo italiano ha mostrato di saper raccontare la quotidianità, parlando al Paese e del Paese.

Siamo orgogliosi di questo rinnovato splendore del nostro cinema ma, proprio perché è un punto di forza per la nostra società, dobbiamo sostenerlo, soprattutto fornendogli un ampio spettro di possibilità di collaborare a livello internazionale per produzioni che abbiano un respiro sempre più ampio.

Rientra in questa dimensione la ratifica dell'Accordo sulla coproduzione cinematografica tra Italia e Messico.

L'intesa ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore.

Il testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere dei benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Il testo fissa anche le modalità di effettuazione delle riprese, di partecipazione alle coproduzioni e di ripartizione dei relativi proventi. Importante poi la parte dedicata alla disciplina degli aspetti relativi alla presentazione ai Festival cinematografici e alle facilitazioni di circolazione ed importazione garantite al personale tecnico ed artistico che partecipa alla produzione e alle attrezzature.

Insomma, Presidente, un accordo estremamente concreto e pratico, dal quale potrà trarre beneficio il mondo della cultura e del cinema italiano, perché fornirà uno strumento ulteriore per le produzioni internazionali.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2155

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo posto al voto del Senato costituisce una cornice giuridica di riferimento che ricalca analoghe intese bilaterali che afferiscono alle coproduzioni cinematografiche già siglate dal nostro Paese.

Con l'auspicio che anche la rinnovata collaborazione con il Governo degli Stati Uniti Messicani possa offrire nuove opportunità all'industria cinematografica italiana, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Vescovi sul disegno di legge n. 2156

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Corea, sottoscritto dalle Parti nell'ottobre 2018, che ha lo scopo di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e fa seguito ad un *memorandum* d'intesa, di contenuto tecnico-operativo, sottoscritto dalle autorità

aeronautiche dei due Paesi nel gennaio 2013.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2156

Presidente, colleghi senatori, dopo oltre un anno e mezzo si torna a viaggiare e a volare.

La pandemia ci ha fatto ricordare nuovamente non solo la bellezza della mobilità, ma anche le ricadute economiche e produttive legate al comparto del trasporto, specie quello aereo.

Ecco perché, in un momento di ripartenza, è bene che si concludano nuovi accordi bilaterali nel settore aereo, o che si perfezionino quelli esistenti.

Come Italia Viva-Psi votiamo a favore della ratifica dell'accordo Italia-Corea sui servizi aerei perché riteniamo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementino il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica. Ed è quello che si intende fare con questa intesa volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo che fa seguito ad un *memorandum* d'intesa dal contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Paesi già nel gennaio 2013.

I nostri due Paesi avevano inoltre già sottoscritto la Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944. E oggi, con il nuovo accordo, possiamo facilitare, promuovere e contribuire all'espansione dei servizi aerei regionali ed internazionali.

In concreto, l'accordo rende quindi possibile per le compagnie aeree una maggiore offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione, tra i rispettivi territori ed oltre.

In particolare, gli articoli 5-7 disciplinano l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate, l'applicabilità di leggi e regolamenti relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aerei impiegati nei servizi internazionali e le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate.

L'Accordo stabilisce con l'articolo 8 le condizioni per la revoca o la sospensione delle autorizzazioni d'esercizio alle imprese aeree.

Gli articoli 9-11 invece riguardano la protezione e la sicurezza dell'aviazione e il riconoscimento reciproco dei certificati e licenze. Gli articoli 12 e 13 regolamentano gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo.

Insomma, un quadro complessivo del quale può giovare un settore che ha del tutto bisogno di un rilancio, come quello aereo.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2156

Signor Presidente, colleghi, ritengo condivisibile il contenuto dell'Accordo con la Repubblica della Corea e confido che l'intesa bilaterale possa avere ricadute positive sui flussi turistici e gli scambi commerciali.

Per tali ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2178

Presidente, colleghi senatori, proprio in questi giorni si sta decidendo sulla riapertura totale del cinema.

La magia del ritorno in sala è forse uno dei simboli che accompagnerà in futuro il nostro ricordo del ritorno alla normalità dopo la pandemia. Eppure il settore cinematografico rimane uno dei più colpiti dalle conseguenze del distanziamento sociale.

Il grande schermo vive ora una fase nella quale deve necessariamente ripartire e deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare al meglio con nuove produzioni sempre più ambiziose e internazionali.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, riteniamo utile la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica perché può essere un punto di partenza valido per

riprendere a tessere quel filo che si era interrotto con il Covid e che invece stava volando alto.

Nei dieci anni precedenti al *lockdown* le produzioni cinematografiche in Europa erano aumentate del 47 per cento (fonte: l'European Audiovisual Observatory) e, tra le Nazioni che facevano da traino rientrava che insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna produceva il 53 per cento del totale delle pellicole.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica, di fatto, perseguiamo l'obiettivo di ammodernare e adattare la settima arte alle nuove tecnologie e ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale.

La Convenzione ha nello specifico l'obiettivo ambizioso di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, fornendo un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgano società di produzione impiantate in tre o più stati.

Con questo Accordo si delineano poi le norme applicabili alle coproduzioni, stabilendo l'assimilazione delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale ai film di produzione nazionale, disciplinando le modalità di ammissione al regime di coproduzione, i diritti dei coproduttori sull'opera prodotta e le proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori.

Il testo può rappresentare inoltre un'utile occasione per scardinare l'attuale situazione abbastanza statica, che vede in materia di coproduzioni gli Stati Uniti come principali investitori extra continentali e all'interno dell'Unione europea la maggior parte delle *partnership* siglate soprattutto tra Francia e Belgio.

Tra gli aspetti più pratici, che la Convenzione ha il merito di perseguire, rientra ad esempio la facilitazione dell'ingresso, del soggiorno e dei permessi di lavoro del personale che partecipa alle coproduzioni, anche l'esportazione delle opere realizzate e per la loro presentazione nei festival internazionali.

Proprio perché siamo convinti che il rilancio economico passi necessariamente dalla cultura, in tutte le sue forme, e che anche l'arte debba essere inserita in un contesto internazionale che le offra l'opportunità di crescere e di esprimersi annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2178

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire un contributo alla ripresa del settore cinematografico fortemente penalizzato dalla pandemia, e allo stesso tempo, potrà incoraggiare nuove intese multilaterali che arricchiranno il panorama internazionale della cinematografia con importanti scambi culturali.

Per questi motivi esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Integrazione alla relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 2065

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

Si ricorda che la Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali.

La Convenzione di Nicosia, viceversa, è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2065

Presidente, colleghi senatori, la bellezza salverà il mondo, ne era convinto Dostoevskij. Ma oggi siamo noi a dover salvare la bellezza, perché, se da un lato la contraffazione e il mercato illecito dei beni culturali creano un danno economico drammatico - almeno 10 miliardi di dollari ogni anno secondo l'Unesco - dall'altro lato la ferita è anche etica e morale per un Paese come il nostro che ha il privilegio di vantare un patrimonio storico-culturale senza uguali.

In questa fase di rilancio dobbiamo puntare proprio su questa, che è la nostra ricchezza più grande, ed è opportuno quindi avere strumenti di tutela come quello che ratifichiamo con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni dei beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Con questo documento intendiamo prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando la risposta del sistema di giustizia penale rispetto, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. Questa convenzione è inoltre destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. Il documento che ratifichiamo oggi, invece, è forte anche del supporto garantito dalla collaborazione delle maggiori organizzazioni internazionali ai lavori di preparazione, come l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), IUNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD). Si tratta di un passaggio centrale per spiegare la maggiore convergenza che si è registrata sulla convenzione di Nicosia rispetto a quella di Delfi che oggi sostituiamo. La Convenzione di Nicosia è infatti frutto di un lavoro preparatorio svolto all'interno del Consiglio d'Europa, sì, ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali. E nasce per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, ma promuovendo allo stesso tempo la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali. Stabilendo inoltre diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Nel dettaglio, sono particolarmente significativi gli articoli dal 3 al 16 che disciplinano gli aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si applichino anche ai beni culturali mobili, così come a qualificare come reati la falsificazione di documenti relativi ai beni culturali se volti a nascondere la provenienza illecita oltre che la distruzione e i danni intenzionali arrecati. La Convenzione impegna poi gli Stati a punire i reati con sanzioni e misure efficaci e a disciplinare circostanze aggravanti. È positivo anche che la Convenzione preveda un apposito Comitato delle Parti composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa. I beni culturali rappresentano un elemento essenziale per la cultura e l'identità dei popoli. Sono una ricchezza intangibile che dobbiamo preservare nel tempo. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi. Grazie Presidente.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2065

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare credo possa offrire una più forte tutela ai patrimoni culturali di tutti i Paesi firmatari, ma principalmente dell'Italia, custode di un immenso giacimento di beni artistici, in passato, depauperato da razzie e sottrazioni che ancora non hanno trovato completo ristoro.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1378

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, riguardante l'adesione del Regno Unito, fatto nel marzo 2018.

Si tratta di una iniziativa - dal costo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro - che fa parte del Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle

elementari. Con tale infrastruttura, avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'*European XFEL*, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione, reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione *in-kind* di alto livello tecnico e scientifico.

Alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'*European XFEL*, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.

La ratifica del Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1378

Presidente, colleghi senatori, dotarsi di una strategia comune e di un'autonomia e protagonismo mondiale nel campo della ricerca e delle nuove tecnologie, è una questione centrale per il futuro dell'Europa unita e l'Italia, con il suo patrimonio di ricercatori sia sul territorio nazionale che all'estero, può e deve giocare un ruolo fondamentale in questo percorso. Ecco perché la ratifica che votiamo oggi ci riguarda direttamente.

Il progetto Europea X-Ray free-electron laser (*European XFEL*) riguardante la costruzione ed esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, nasce con lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillantezza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.

Un'infrastruttura di altissimo livello, quindi, grazie alla quale l'Europa si pone all'avanguardia nel campo della ricerca in ambito internazionale. Poiché è destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Un'infrastruttura che ha inevitabilmente dei costi ambiziosi, ai quali l'Italia partecipa al pari degli altri Stati firmatari della Convenzione (per tua info la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria). Con la ratifica di oggi, consentiamo l'ingresso del Regno Unito nella convenzione facendo in modo tale che partecipi anche gli investimenti. La Gran Bretagna aveva partecipato infatti alla fase preparatoria dell'*European XFEL* ma al momento della firma aveva deciso di non partecipare reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione di alto livello tecnico e scientifico. Ora il suo ingresso agevolerebbe anche il nostro Paese. Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono infatti impegnate a contribuire ai costi di costruzione con importi variabili. Cito ad esempio i 4 milioni di euro per la Grecia o ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive fino a 41,6 milioni di euro. Il nuovo assetto dell'azionariato e le modiche previste negli emendamenti alla Convenzione dall'ingresso del Regno Unito avranno, dunque, un effetto positivo sugli oneri e sui benefici ricavabili dalla partecipazione italiana al progetto XFEL.

La partecipazione della Gran Bretagna ha inoltre un impatto positivo dal punto di vista della ricerca, data l'esperienza maturata in questi anni dai ricercatori della Gran Bretagna attraverso la consistente partecipazione ad attività sperimentali nei principali laboratori internazionali con idee e strumentazione di avanguardia. Trattandosi anche in questo caso di un esperimento portato avanti da ampie collaborazioni internazionali, è evidente il beneficio che ne deriverà per il valore e le potenzialità scientifiche dell'*European XFEL* e, a cascata, per la comunità dei ricercatori europei ed italiani. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1378

Signor Presidente, colleghi, l'infrastruttura *European XFEL* pone l'Europa all'avanguardia in campo

scientifico e possiamo essere orgogliosi del fatto che l'Italia con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha contribuito in modo determinante alla tecnologia cui è riconducibile il progetto XFEL. La stessa direzione del progetto per la realizzazione di un laser europeo a raggi X a elettroni liberi è stata affidata fino al 2016 ad uno scienziato italiano, il dottor Massimo Altarelli.

Sono convinto che la piena partecipazione del Regno Unito non potrà che accrescere il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL oltre che offrire un importante contributo economico al bilancio del progetto.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Integrazione alla relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 1922

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del novembre 2019 fra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia.

Con tale misura l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale Pietro Fanti, nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio S.p.A, preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la "galassia" Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.

L'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, in particolare, specifica che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1922

Presidente, colleghi senatori, la piena autonomia europea nei settori più strategici è un nodo centrale per il futuro dell'Unione, soprattutto nell'attuale ripresa post pandemica e con nuovi attori internazionali che dimostrano politiche estere e di difesa sempre più aggressive.

In questo scenario, la costruzione di un sistema di navigazione satellitare unico e indipendente rientra pienamente tra i settori strategici da presidiare a livello europeo.

Ecco perché, come Gruppo Italia Viva-Psi, non possiamo che votare a favore della ratifica di questo Accordo che ci consente di proseguire più speditamente e con un protagonismo tutto italiano nella strada della definizione del programma Galileo, il primo sistema globale di navigazione satellitare per uso civile al mondo, grazie al quale l'Unione europea guadagnerà anche la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS.

L'Italia è sin dall'inizio attiva sostenitrice del programma Galileo ed è direttamente coinvolta dalla ratifica, perché con questo Accordo l'Italia e la Commissione europea intendono regolare la presenza sul nostro territorio del Centro di controllo Galileo del Fucino. Un centro che opera in stretta collaborazione con la Germania, poiché è incaricato della trasmissione dei segnali di navigazione e del controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo insieme al «gemello» con sede vicino a Monaco di Baviera.

In particolare il Centro di Controllo del Fucino, in Abruzzo, è dedicato alla gestione della missione e del segnale Galileo. Il Centro di Oberpfaffenhofen, invece, controllerà la costellazione satellitare.

Entrambi i Centri saranno in grado, nella loro configurazione finale, di gestire sia le attività di controllo della costellazione che le attività di missione.

L'Accordo consentirà quindi una consecutiva e proficua collaborazione anche a livello bilaterale con l'infrastruttura tedesca, oltre che rientrare in un più ampio quadro europeo. Il centro ha inoltre ricadute positive dirette a livello locale, sul territorio abruzzese.

L'Italia si è infatti offerta di ospitare uno dei due Centri, individuando a tal fine il Centro spaziale

Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio, collocato nel territorio del comune di Ortucchio, nell'aquilano. La Regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento del Centro.

Conclusa la fase di sviluppo del programma Galileo e avviate quelle di dispiegamento e operatività, la Commissione europea ha manifestato l'esigenza di stipulare con l'Italia questo Accordo bilaterale con il quale il nostro Paese si impegna ad adottare le misure necessarie al buon funzionamento del programma.

Con la ratifica di oggi rispondiamo quindi a questa esigenza e adattiamo le indicazioni europee alle peculiarità del Centro del Fucino.

In concreto, quindi, con questa ratifica definiamo le misure di sostegno e le agevolazioni necessarie all'insediamento e al buon funzionamento del Centro di controllo Galileo del Fucino, individuando anche i compiti dell'ente gestore del Centro, che sarà naturalmente Telespazio, per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza e alla manutenzione di ambienti e impianti.

La base giuridica dell'Accordo è negli atti normativi dell'Unione europea nel regolamento GNSS che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio del sistema Galileo, con particolare riferimento alla *governance* e agli aspetti finanziari, nel regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, cui vengono affidati compiti di gestione del programma, e nella decisione di esecuzione 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell'infrastruttura terrestre di Galileo.

L'esigenza di concludere questo Accordo deriva quindi dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

In concreto, quindi, con il voto di oggi rendiamo possibile la definizione delle misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro.

Di conseguenza, è evidente che ci troviamo di fronte una ratifica fondamentale, perché costituisce un passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo; un programma che rappresenta una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un sistema satellitare globale di navigazione per usi civili.

Un numero sempre maggiore di settori economici trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia utilizza le informazioni raccolte via satellite. Informazioni di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia o il controllo delle infrastrutture critiche.

La presenza del Centro Galileo sul territorio italiano, che l'Accordo formalizza definitivamente, produce, inoltre, ulteriori ricadute positive per il nostro Paese, legate allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con un indotto prezioso in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto, soprattutto con riferimento all'area del Fucino e alla Regione Abruzzo.

Per tutti questi motivi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1922

Signor Presidente, colleghi, credo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea, che sicuramente sarà unanime, nel considerare il Centro di controllo Galileo un esempio di eccellenza e motivo di orgoglio per il nostro Paese. Il contributo apportato da Telespazio e Leonardo-Finmeccanica e la loro straordinaria capacità di innovazione hanno reso l'Italia protagonista di uno dei più importanti programmi industriali europei. L'approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea faciliterà di fatto l'operatività del Centro di controllo Galileo.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1923

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sottoscritto nel luglio 2018.

Gli obiettivi principali dell'Accordo, che costituisce il primo accordo quadro bilaterale fra le parti e che

è frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1923

Presidente, colleghi senatori, quasi 740mila. È il numero di posti di lavoro che le esportazioni UE in Giappone contribuiscono a creare in Europa. Per un interscambio complessivo che si riflette positivamente anche sulla nostra economia. Quasi 15.000 imprese italiane che esportano in Giappone. 89.000 (per tua info 88.806) posti di lavoro in Italia creati dalle esportazioni europee in Giappone (fonte: dati della Commissione europea). Bastano questi dati, per far capire il potenziale impatto dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Giappone, che oggi ratifichiamo. Un impatto molto concreto, se può ricadere positivamente e in maniera diretta su imprese e lavoratori, in particolare nel nostro tessuto produttivo, se consideriamo che l'83 per cento delle società UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese. Con questo Accordo, infatti, Europa e Giappone rafforzano il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale così come le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'Accordo rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale particolarmente utile in un momento di rilancio come quello che stiamo attuando con il PNRR.

L'Accordo di partenariato strategico è infatti accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore già il primo febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. Dazi che raggiungono addirittura un valore di 1 miliardo di euro. Grazie alla combinazione tra l'Accordo di partenariato strategico e quello economico, sarà possibile eliminare tutti quei dazi che pesano in particolare sulle esportazioni agricole. Pensiamo solo alle esportazioni di vini che coinvolgono direttamente il nostro Paese e per la quali attualmente i dazi influivano in media per il 15 per cento sul prezzo.

Ma l'accordo di partenariato ci consente inoltre di rafforzare il dialogo con una democrazia con la quale l'Unione condivide valori e principi, un passaggio certamente non scontato in una fase storica nella quale assistiamo a un veloce riposizionamento di tanti attori internazionali, con mutazioni geopolitiche davanti alle quali l'Europa non può certo rimanere in finestra a guardare. Serve rafforzare i rapporti con gli interlocutori esterni, serve rafforzare le relazioni costruendole come Unione Europea - appunto, e non muovendosi come singoli Stati. È esattamente ciò che facciamo con questo Accordo, che prevede inoltre il rafforzamento della cooperazione in settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta anche alla criminalità informatica.

L'Accordo ribadisce inoltre l'importante impegno di Europa e Giappone a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Particolarmente utile, poi, che l'Accordo includa anche il commercio e lo sviluppo sostenibile, rafforzando gli impegni dell'UE e del Giappone nella lotta ai cambiamenti climatici, e che fissi *standard* molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori.

In definitiva, l'Accordo di partenariato strategico costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale ma soprattutto contribuirà alla promozione dei valori

comuni come democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo l'interscambio economico e facendo in maniera tale che tutti i Paesi europei possano parlare con una sola voce nei confronti di Tokyo, diventando in questo modo più forti. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1923

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo di partenariato che ci accingiamo a votare, frutto di un *iter* negoziale tra le parti avviato nel 2013, costituisce per l'Italia e per gli Stati membri dell'Unione europea un importante strumento di collaborazione con un Paese che ha un rilievo strategico in un'area, quella del Pacifico, divenuta spesso motivo di preoccupazione anche per l'Occidente.

Il rafforzamento delle relazioni politico-strategiche ed economiche con il Giappone, consentirà al Vecchio Continente e al nostro Paese di affrontare le sfide globali all'interno di una cooperazione internazionale più ampia.

Fra l'Unione europea e il Giappone vi sono da tempo ottime relazioni. Uno scambio proficuo che nel dicembre 2018 si è rafforzato con l'approvazione da parte del Parlamento europeo oltre che dell'Accordo in esame anche del Jefta (Japan-Eu free trade agreement), un Accordo commerciale che permetterà di abbattere un miliardo di euro di imposte sulle merci. Secondo quanto previsto dallo strumento internazionale, il Giappone, già secondo *partner* commerciale dell'Unione, ha aperto alla concorrenza europea anche gli appalti pubblici in importanti settori di mercato.

Il Paese si conferma quindi un *partner* importante soprattutto per l'*export* delle piccole e medie imprese italiane del settore alimentare.

Per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2405

sulla votazione finale, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2060

sugli articoli 7, 8 e 9, la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolato, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2178

sull'articolo 1, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Bruzzone, Campagna, Carbone, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corti, D'Alfonso, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Florida, Floris, Galliani, Ghedini, Laus, Maiorino, Mangialavori, Mantovani, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Totaro e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

senatori De Petris Loredana, Nugnes Paola

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B)

(presentato in data 13/10/2021)

S.83 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.212, S.938, S.1203, S.1532, S.1627, S.1632, S.2160) C.3156 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.15, C.143, C.240,

C.2124, C.2150, C.2174, C.2315, C.2838, C.2914, C.3181);

onn. Schullian Manfred, Gebhard Renate, Plangger Albrecht

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola (2415)

(presentato in data 13/10/2021)

C.43 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1350, C.1573, C.1649, C.1924, C.2069).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (2414)

(presentato in data 13/10/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Guidolin Barbara ed altri

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (2347)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2021).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Astorre Bruno

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni (2316)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della giustizia, con lettera del 7 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (n. 313).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5^a e 10^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera dell'11 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship - LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 314).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Fokker F27 MK50 marche di identificazione SE-LEZ, in località aeroporto di Catania, in data 30 aprile 2016.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 968).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 7 settembre 2021, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 969).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, riferita alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XLII*, n. 2).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 5 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 30 settembre 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0443, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0444, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE - alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0445, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - alla 1a, alla 2a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0446, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0447, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 118);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0448, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare - alla 2a, alla 8a, alla 9a e alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 119);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0449, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo - alla 2a, alla 3a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 120);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0450, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada - alla 2a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 121);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0451, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 122).

Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 settembre 2021 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 definitivo).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto 970).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee (COM(2021) 609 definitivo), alla 14a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 10a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Tommaso Badano da Sassello (Savona) chiede disposizioni volte a proibire la vaccinazione anti Covid 19 sino ai 29 anni di età e a consentire il non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno degli edifici scolastici (Petizione n. 933, assegnata alla 1a Commissione permanente);

i signori Delia De Leo e Cono Fusca, a nome dell'Associazione Cobas pt-CUB-USB, chiedono il riconoscimento quale lavoro usurante dell'attività di operatore del recapito postale (Petizione n. 934, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Piero D'Olimpio da Francavilla al Mare (Chieti) chiede modifiche all'articolo 119, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Petizione n. 935, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Giovanni Viscione da Roccabascerana (Avellino) propone una serie di interventi a favore del territorio del Sannio e della città di Benevento (Petizione n. 936, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede:

disposizioni volte a prevedere un significativo incremento stipendiale per gli Agenti, Assistenti, Sovraintendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria (Petizione n. 937, assegnata alla 2a Commissione permanente);

l'aumento dell'organico del personale del ruolo di Agenti, Assistenti, Sovraintendenti ed Ispettori di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta (Cagliari) (Petizione n. 938, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Catalfo, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giroto, Guidolin, L'Abbate, Leone, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevicchi, Naturale, Nocerino, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pisani Giuseppe, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro e Vanin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00425 del senatore Licheri ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00425, del senatore Licheri ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 ottobre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 120

FERRARA ed altri: sui seguiti giudiziari dell'omicidio di Niccolò Ciatti in Spagna nel 2017 (4-06056) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[MAUTONE](#), [PIRRO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [GAUDIANO](#), [DE LUCIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, per vie generali, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, venga riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa;

considerato che:

nonostante non sia alcuna disposizione normativa che preveda, in termini generali, limitazioni all'accesso della scuola per l'infanzia in relazione alla manifesta necessità del bambino di procrastinare l'uso del pannolino, numerose, per non dire la quasi totalità delle scuole pubbliche, accolgono la domanda di iscrizione solo se il bambino non utilizza il pannolino;

a parere degli interroganti tale limite è inconcepibile, considerando che il pannolino può essere tolto in un'età compresa tra i 3 e i 5 anni e, come unanimemente riconosciuto da tutte le società scientifiche, perfettamente compatibile con lo sviluppo neuro-psicomotorio normale, mentre il bambino diversamente abile, anche per queste necessità, viene seguito da un insegnante di sostegno;

tuttavia, il dirigente dell'istituto scolastico potrebbe prevedere, ad esempio, nell'ambito dell'organico scolastico, l'affidamento di questa mansione agli operatori scolastici che, spontaneamente, con incentivi economici previsti nei progetti di raggiungimento di obiettivi, a turno, potrebbero ottemperare a tale compito;

in assenza di una figura che abbia il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano l'asilo e che non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, è la famiglia, nel bisogno e all'occorrenza, a dover provvedere autonomamente, recandosi fisicamente presso la scuola, con non poco disagio causato per l'attività lavorativa;

è chiaro che tutto ciò condiziona le scelte familiari, indirizzando in via preferenziale i genitori

nell'iscrizione del figlio presso una scuola privata che fornisca questo servizio. Ma, in uno Stato di diritto, anche per una corretta compresenza di pubblico e privato, non è giusto che il primo risulti svantaggiato in maniera così evidente per la mancanza di un requisito fondamentale per i bambini; inoltre, c'è da considerare l'aggravio economico che ciò può comportare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia per la necessità di ricorrere a una scuola privata sia, nella migliore delle ipotesi, per remunerare una persona deputata per accorrere al bisogno presso la scuola pubblica; tutto questo senza voler considerare l'aspetto psicologico e l'igiene del bambino, che rimane in classe indossando pannolini sporchi, anche per diverso tempo, con tutte le problematiche mediche e psicologiche connesse in rapporto con gli altri compagni di classe, si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine a questo annoso problema, che crea disagi alla crescita dei bambini che saranno gli adulti di domani; quali iniziative intenda assumere al fine garantire il servizio in questione rendendolo efficiente, considerato che oggi, in sua assenza, la domanda di istruzione viene dirottata su strutture private con una decrescita vertiginosa delle iscrizioni presso quelle pubbliche.

(3-02862)

[STEFANO](#), [ASTORRE](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [CERNO](#), [FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di settembre 2021, a quanto si apprende da un appello lanciato dal presidente del comitato provinciale INPS di Lecce, riportato da un articolo del 1° ottobre 2021 sul "Quotidiano di Puglia", è stato annunciato un riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS da parte dell'amministrazione centrale;

tale riassetto ha destato preoccupazioni tra le autorità locali, essendo stato proposto senza un adeguato scambio di informazioni e un confronto da parte dell'amministrazione centrale con le strutture provinciali di Lecce, non consentendo a queste ultime di verificare che la riorganizzazione proposta andasse incontro alle esigenze del territorio oppure fosse dovuta a mere esigenze di contingentamento del personale per motivi economici;

una particolare preoccupazione è stata espressa nei confronti delle strutture operanti nel Salento meridionale, per il fatto che tale area è stata trascurata, se non progressivamente depotenziata, da parte delle istituzioni centrali nel corso degli ultimi anni, e dunque un riassetto al ribasso potrebbe avere conseguenze molto negative per la popolazione locale;

tra i depotenziamenti (oltre al fatto che la sede di Casarano, nonostante sia strategica per l'erogazione di servizi nel Salento meridionale per circa 300.000 abitanti, sia riconosciuta solo come agenzia complessa e non come filiale), le visite mediche previdenziali sono state spostate dalla sede di Casarano alla sede di Lecce, portando numerosi utenti, in tanti casi inabili, a dover percorrere da 50 a 70 chilometri, e oltre 70 dipendenti e medici sono andati in pensione senza essere sostituiti;

già nel 2022, a quanto si apprende dall'appello, si potrebbe verificare l'eventualità di ulteriori pensionamenti, aggravando la situazione;

per tali ragioni, un ordine del giorno del comitato provinciale di Lecce ha impegnato il presidente del comitato regionale a intervenire sul consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nazionale, "affinché sia garantita la massima trasparenza sulla riorganizzazione dei servizi INPS in atto e garantisca il diritto ad una corretta informazione a livello periferico";

l'ordine del giorno chiede inoltre al presidente del comitato regionale e al CIV di farsi "portavoce presso l'INPS Nazionale per conoscere i criteri di riclassificazione o declassamento";

considerato che:

il progressivo depotenziamento delle strutture regionali del Salento meridionale appare ancor più ingiustificato se si considera che in altre regioni, quali la Calabria, è stato previsto un aumento del numero delle agenzie complesse e delle filiali provinciali;

la riduzione dei servizi a livello territoriale genera numerosi disagi per i cittadini delle aree interessate ed è in contrasto con le numerose politiche attuate o programmate a livello governativo, ivi inclusi gli

investimenti contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, che mirano a una dimensione dei servizi quanto più possibile vicina ai cittadini,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative utili affinché il territorio del Salento meridionale sia dotato dei servizi essenziali alla popolazione e l'ultima tendenza di depotenziamento delle strutture dell'INPS sia invertita nel più breve tempo possibile;

quali iniziative intenda adottare al fine di confermare la sede del centro medico-legale di Casarano, con una dotazione di risorse umane, a partire dal personale medico, adeguata a garantire l'operatività, e se non ritenga necessario un suo potenziamento in filiale, venendo incontro alle esigenze degli utenti che da oltre un anno fanno riferimento alla sede di Lecce;

se non ritenga altresì necessario prevedere che ogni proposta di riassetto organizzativo che impatti sull'erogazione di servizi a livello territoriale sia anticipata da un'adeguata diffusione di informazioni e da un proficuo confronto con le istituzioni e gli attori locali, affinché le istituzioni centrali possano adottare le proprie politiche nel pieno rispetto delle esigenze dei territori.

(3-02863)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sabato 11 settembre 2021, per le "giornate del patrimonio culturale", presso l'arsenale della Repubblica di Amalfi (Salerno) si è svolta un'iniziativa dal titolo accattivante ma, a giudizio degli interroganti, ambiguo, se non omissivo: "Presentazione dei reperti archeologici di nuova acquisizione al patrimonio comunale";

il patrocinio assicurato dal Ministero della cultura, dal comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e dagli Archeoclub d'Italia, associati al Comune con i propri loghi sulla locandina che pubblicizzava l'evento e presenti all'arsenale, accanto sindaco D. Milano e all'assessore per la cultura E. Cobalto, con i propri vertici locali (per il Ministero la soprintendente F. Casule e la funzionaria S. Pacifico, per il TPC-Napoli il comandante G. Brasili), non bastava a fugare le legittime perplessità di chi sa che il trasferimento di materiale archeologico al demanio municipale non rientra *de plano* nelle previsioni della normativa di settore. L'omessa identità del "donante" e di qualsiasi spiegazione del caso non poteva che generare ulteriore incertezza;

nella parte bassa della locandina, poi, erano inserite informazioni circa l'allestimento, contestuale alla manifestazione, di uno spazio laboratoriale "sull'avvio delle attività di restauro conservativo dei materiali archeologici", *addendum* destinato a rendere il quadro ancora più nebuloso, poiché solo la Soprintendenza poteva avere autorizzato (e forse finanziato) un intervento diretto sui reperti: un centinaio di anfore da trasporto in terracotta, di cronologia disparata, provenienti dai fondali antistanti la città eponima della costiera;

altre e più stringenti domande ha generato, *post eventum*, quanto scritto il 12 settembre dal signor Gianni Addabbo sulla sua pagina "Facebook", dove, dopo avere genericamente alluso a manufatti "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano", non riuscendo a tacere l'identità di quel cittadino, finiva per rivendicare orgogliosamente a sé i reperti e li qualificava "frutto di una ricerca trentennale";

considerato che:

l'ipotesi di reperti archeologici "donati al comune di Amalfi da un cittadino amalfitano" presuppone la piena proprietà degli stessi da parte del privato, legittima solo in esito ad acquisti (documentati) sul mercato antiquario legale o di un compendio ereditario formato anteriormente al 1939 e arrivato fino al donante. Addabbo, però, non solo specifica che si tratta del "frutto di una ricerca trentennale", ma ne parla come se i materiali fossero sempre rimasti nella sua disponibilità;

poiché è impensabile che un ufficio periferico di tutela del Ministero della cultura qual è la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, come pure gli ottimi Carabinieri TPC responsabili per la Campania, possano avere avallato gravi ambiguità, o addirittura fatti illeciti, per consentire al Comune di vantare la proprietà della pseudo collezione Addabbo, bisogna quanto meno supporre una non perfetta comunicazione, mediante la locandina già

ricordata, della vicenda culminata nell'acquisizione del nucleo di anfore antiche e *post* antiche al patrimonio comunale;

valutato che alla richiesta di spiegazioni della prima firmataria del presente atto, rivolta anche pubblicamente alla Soprintendenza e ai Carabinieri TPC-Napoli in data 13 settembre 2021, la prima rispondeva piccata, il 27 settembre (con nota prot. n. 20736-P), lamentando la mancata attivazione delle "specifiche sedi di dialogo e/o sindacato istituzionale", e adducendo che: "allo stato non si ritiene di dover fornire riscontro alle richieste in oggetto, pur restando pienamente disponibile a fornire ogni dettaglio della vicenda nelle forme opportune",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente che il Ministero, che per mandato costituzionale tutela il patrimonio storico-artistico nazionale a nome e per conto dei cittadini italiani, dia puntuale evidenza pubblica all'intero *iter* amministrativo che ha condotto all'acquisizione al patrimonio comunale di Amalfi di un nucleo di anfore rinvenute sui fondali della costiera in circostanze evidentemente diverse e distanti da quelle previste dalla normativa vigente.

(3-02864)

[LUCIDI](#), [FREGOLENT](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da organi di stampa e fonti istituzionali, nel mese di novembre 2021 potranno riprendere i viaggi dei cittadini europei in territorio statunitense;

nonostante manchino poche settimane al giorno della riapertura dei confini USA, che secondo quanto riportato dal "Daily Mail" dovrebbe avvenire tra l'8 e il 13 novembre, ancora non si conoscono le modalità per l'ingresso stabilite dall'amministrazione statunitense;

un problema che viene segnalato è quello relativo alle differenze tra le linee guida sugli *standard* della vaccinazione che intercorrono tra le amministrazioni sanitarie americane ed europee: a titolo esemplificativo, mentre in Unione europea viene accettato come ciclo di vaccinazione completo la guarigione dalla malattia e la singola dose di vaccino Pfizer o Moderna, il CDC americano non ha istituito un regolamento ufficiale che faccia chiarezza sulle modalità di ingresso;

stessa problematica si riscontra per le persone che hanno avuto una vaccinazione tramite un vaccino non riconosciuto dall'ente regolatore americano, ma al contrario riconosciuto dall'EMA,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, anche in sede europea, per arrivare ad un chiaro accordo con gli USA che non lasci spazio all'interpretazione e chiarisca quali siano gli *standard* di vaccinazione comuni.

(3-02865)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nella prima settimana di agosto 2021, a Marigliano, popoloso comune in provincia di Napoli, è stata demolita la storica dogana aragonese: un bene di notevole pregio culturale, annesso alla torre daziata di età angioina, facente parte del complesso monumentale del castello ducale;

la dogana aragonese, edificata come punto di riscossione dei diritti feudali, presentava un ricco palinsesto murario, esito dei numerosi rimaneggiamenti avvenuti già a partire dal Quattrocento: in particolare, il corpo di fabbrica prospiciente al cortile era caratterizzato da un porticato a due fornic con arconi ribassati, aperto verso la torre e tamponato nel Settecento (ben visibile prima delle demolizioni) sul quale era stato innalzato, nel XIX secolo, un tetto a falda unica ricoperto da coppi napoletani sostituiti, negli anni '50 del Novecento, da tegole marsigliesi. Altri corpi di fabbrica medievali e cinquecenteschi per la raccolta e il deposito delle decime erano addossati, invece, alla torre daziata e alla pesa pubblica (o stadera);

il valore storico di questi manufatti era noto sia alla proprietà sia all'ufficio tecnico del Comune fin dal 2016, quando tutto il complesso monumentale del castello di Marigliano, costituito dai resti della fortezza medievale, nonché dal palazzo dei duchi Mastrilli con i fossati e i controfossati, le torri angioine, i parchi inferiore e superiore con il boschetto all'inglese e il laghetto, la dogana aragonese, la barriera daziata, i torchi da vino, gli antichi depositi cerealicoli, i rondoni, i rivellini, i cellai, le stalle, le starze, le aie, la cavallerizza e il tratto superstite delle mura urbane fu sottoposto a nuovi e più

precisi vincoli di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche; sebbene la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli avesse dettato una serie di prescrizioni per il recupero e il restauro conservativo della dogana aragonese, l'ufficio tecnico del Comune, per motivi oggi al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha rilasciato negli anni, su richiesta dei tecnici della proprietà (nel frattempo parcellizzata e alienata per una considerevole somma), diversi permessi di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia, il n. 95 del 18 novembre 2015 e il n. 27 del 9 giugno 2020, autorizzando massicci interventi di trasformazione edilizia confliggenti con i pareri ministeriali;

a fine luglio 2021 veniva allestito il cantiere relativo all'ultimo titolo edilizio rilasciato ma, a seguito degli abituali controlli condotti sul territorio dal nucleo antiabusivismo della Polizia locale, diretto dal maresciallo Carmela Ardolino, è stata accertata una verità a dir poco sconvolgente: la dogana aragonese, con le sue fabbriche e le sue pertinenze, era stata completamente rasa al suolo, l'area di sedime sbancata e gettate le fondazioni di un edificio completamente nuovo, con una serie di pilastri in cemento armato affioranti dallo scavo. Solo l'arco d'ingresso in tufo della porta carraia e la torre angioina, peraltro, non facenti parte della proprietà in questione, sono stati risparmiati;

consultando il fascicolo edilizio e confrontando i titoli abilitativi (con gli elaborati grafici e fotografici pertinenti), la Polizia locale ha individuato incongruenze, omissioni, gravissime irregolarità e soprattutto discordanze incompatibili con i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza, ponendo tutta l'area sotto sequestro giudiziario; successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha confermato il sequestro dell'area di sedime e ha iscritto nel registro degli indagati più persone, per numerosi capi di imputazione provvisoria tra i quali, come riferiscono gli organi d'informazione, distruzione aggravata di bene culturale, abuso in atti d'ufficio, rifiuto d'atti d'ufficio e omissione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento delittuoso ai danni del patrimonio culturale avvenuto nel castello ducale di Marigliano, dov'è stato stravolto in via permanente un complesso architettonico di particolare pregio e sono stati distrutti definitivamente manufatti antichi irriproducibili;

se, durante l'attività di documentazione *ex post* delle demolizioni non autorizzate, l'ufficio territoriale di tutela del Ministero della cultura abbia accertato se durante l'attività di scavo, sbancamento e movimentazione terra siano stati anche intaccati, manomessi, sconvolti o distrutti eventuali depositi archeologici;

se, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo stesso ufficio abbia attivato tempestivamente il previsto procedimento sanzionatorio di tipo pecuniario per i lavori non autorizzati che hanno prodotto la perdita di beni culturali tutelati, comunicando l'avvio dell'istruttoria in tal senso ai responsabili dell'illecito e al proprietario;

se, stante l'impossibilità di ricostruire i pregevoli manufatti storici demoliti, il Ministero non ritenga di farsi promotore di misure di sicurezza a carattere patrimoniale attraverso l'acquisizione gratuita e forzata dell'area di sedime al patrimonio dello Stato in attesa che sia disposta la demolizione di quanto costruito a spese della proprietà.

(3-02866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della cultura.* - Premesso che:

con decreto del Ministro dell'ambiente 11 maggio 1999 è stata istituita la riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano, luogo di grande interesse naturalistico e storico, nonché parte della memoria democratica dell'Italia e dell'Europa. A Ventotene fu infatti concepito il manifesto per una Europa federale;

il decreto affidava la gestione della riserva al Comune di Ventotene e le funzioni di vigilanza al Ministero dell'ambiente;

le procedure ivi previste non sono tuttavia mai state rispettate: non è stata mai nominata, da parte del Ministero dell'ambiente, la commissione di riserva (art. 3), che avrebbe dovuto rendere pareri sulla gestione della riserva (art. 8), né risulta essere mai stata avviata la fase progettuale e attuativa del piano

di gestione (art. 5);

a parere dell'interrogante, dunque, dovrebbero essere considerate illegittime le decisioni assunte dal Comune di Ventotene, quale ente gestore nelle procedure autorizzative (urbanistica, concessioni, licenze edilizie, lavori pubblici, restauri, interventi sul territorio, variazione destinazioni d'uso);

in questo contesto appare ancor più grave che siano stati approvati i progetti inerenti al progetto straordinario "per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano", finanziato nel 2016 per 70 milioni di euro con delibera n. 3, del 1° maggio 2016 -Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano stralcio "Cultura e sviluppo" (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera d));

il 3 agosto 2017 è stato firmato il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene, allo scopo di coordinare le diverse istituzioni coinvolte nei processi autorizzativi (Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Agenzia del demanio; Regione Lazio; Comune di Ventotene; riserva naturale statale e area marina protetta "isole di Ventotene e S. Stefano"; Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia);

il CIS prevede, nello specifico: all'art 4, comma 2, che: "Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento"; all'art 14, comma 2: "Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il responsabile unico del contratto sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del presente CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo";

tutti i soggetti istituzionali del tavolo hanno disatteso il loro mandato nel verificare che le decisioni assunte dal CIS rispettassero le leggi, provocando in tal modo gravi danni all'erario dello Stato attraverso l'autorizzazione di spese non ammissibili;

risulta ancora più grave il fatto che, nonostante le osservazioni alla VIA presentate il 5 luglio 2021 da vari soggetti interessati (studiosi, associazioni ambientaliste, cittadini) e nonostante le prescrizioni notificate il 25 giugno 2021 dal coordinatore della sottocommissione VIA, avvocatessa Paola Brambilla del Ministero della transizione ecologica al soggetto attuatore Invitalia e ai membri del CIS, il 30 giugno 2021, sia stata annunciata la pubblicazione del concorso internazionale di progettazione per l'ex carcere borbonico nell'isola di Santo Stefano, con un impegno di spesa di circa 31 milioni di euro, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare la legittimità delle decisioni assunte dal CIS con particolare riguardo ai lavori programmati per il restauro dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, nonché di quelle assunte dal Comune di Ventotene quale ente gestore della riserva.

(4-06111)

PAROLI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

sono sempre più evidenti le criticità ormai croniche del tratto dell'ex strada provinciale 343 (ora statale 343) sulla direttrice Parma-Brescia, compreso tra il confine del comune di Carpenedolo (Brescia) e Asola (Mantova);

è un tratto di strada di circa 11,5 chilometri, che attraversa i centri abitati di Acquafredda (Brescia) e Casalmoro (Mantova) e che ha una percorrenza media giornaliera di 9.000 mezzi, negli ultimi anni sovente teatro di incidenti, in molti casi mortali;

l'urgenza dell'ampliamento e della riqualificazione di questo tratto di strada ha origini ormai remote e l'incompletezza dell'intervento degli anni '90, con il quale venne riqualificato il tratto tra Montichiari e Carpenedolo, è perfettamente testimoniata dal restringimento della sede stradale al confine tra Carpenedolo e Acquafredda, punto in cui la larghezza della carreggiata passa da una media di 8,5 a 6 metri scarsi;

da quel punto, fatta eccezione per il tratto in ingresso al comune di Casalmoro, ove un sistema di corsie di decelerazione di fatto aumenta la carreggiata, la strada prosegue fino alla rotonda posta all'ingresso del centro abitato di Asola con una larghezza talmente limitata da rendere ogni incrocio tra mezzi pesanti un potenziale rischio, considerando anche il fatto che in vari punti il manto stradale presenta degli avvallamenti e improvvisi cambi di pendenza;

a ciò si aggiungono le problematiche legate alla presenza di nebbia durante la stagione invernale e alla presenza del canale irriguo denominato "Fossa magna", che costeggia la strada parallelamente sul lato ovest e che per lunghi tratti è persino sprovvista di *guard rail*;

alla luce di tali considerazioni si ritiene di estrema importanza porre l'attenzione sulla pericolosità di questo tratto stradale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di attuare interventi urgenti per una radicale riqualificazione del citato tratto stradale.

(4-06112)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02865 del senatore Lucidi e della senatrice Fregolent, sulla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti;

11^a Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02863 del senatore Stefano ed altri, sul riassetto organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS nella provincia di Lecce.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06068 del senatore Malan.

